

STUDIO TECNICO
Geom. TRINCHERA Aurelio
Via Brest n. 2 - 74121 Taranto
Tel. e Fax 099/7350087 Cell. 333/2634521



TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE FALLIMENTARE

PERIZIA DI STIMA
- INTEGRAZIONE -

Al Fallimento n. 100/2014 R.E.

Giudice dell'Esecuzione: **Dr. Italo FEDERICI**

Richiesta del 02/03/2024



**TRIBUNALE DI TARANTO****Sezione Fallimentare****INTEGRAZIONE****Alla****Relazione di consulenza dell'esperto Geom. TRINCHERA Aurelio nel****Fallimento [REDACTED] n° 100/2014**

Decreto di nomina del 21/04/2022, recapitato il 27/04/2022, per mezzo del Curatore

Dott. Anna Maria ALTAVILLA

PREMESSE

- IL Consulente sottoscritto ha già presentato la perizia per la revisione della stima lo scorso 16 marzo 2023;
- Lo scorso 2 marzo 2024 il Curatore, Dott. Anna Maria ALTAVILLA, durante la predisposizione dell'avviso di vendita rilevava che nella perizia di cui al punto precedente non era stato espresso nessun parere in merito all'esistenza del diritto di superficie e dell'impianto fotovoltaico in termini di diminuzione ovvero di aumento del valore dell'immobile;
- Nella stessa sede il Curatore ha ritenuto non corretta l'affermazione del sottoscritto circa l'inefficacia della trascrizione del diritto di superficie giacché la trascrizione della sentenza dichiarativa del fallimento è intervenuta dopo la trascrizione del diritto di superficie.



Per quanto sopra, prima di sottoporre l'avviso di vendita all'attenzione del magistrato, il curatore chiede al CTU sottoscritto di rivedere/confermare i valori proposti in perizia.

**CONSIDERAZIONI**

Lotto "A"**Comune di Sava (TA), Via Pisa n. 15**

Per quanto attiene il lastrico solare dell'immobile in questione, risulta costituito il diritto di superficie in favore della "Ennerventi S.p.A." con durata ventennale a partire dall'entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico (di proprietà della Ennerventi SpA), con diritto di passaggio sulle parti del fabbricato che consentono l'accesso al lastrico solare stesso. Detto diritto consegue al contratto sottoscritto in data 24/10/2011 a cui è seguito atto notarile trascritto in data 20/03/2013 ai nn. 6907 e 5507. Dal citato contratto, al punto 4 di quanto convenuto e stipulato (pag. 4), si rileva che *"la durata del diritto di superficie è pari ad anni 20, che si intendono decorrenti dall'entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico..."* del che si deduce che detta condizione dovrebbe estinguersi nel 2033, considerando che, con la stipula dell'atto pubblico deve ritenersi avverata la condizione di messa in esercizio dell'impianto.

Per quanto attiene l'incidenza di tale circostanza sul valore stimato, richiamando quanto al punto 6 dello stesso contratto (pagina 4), si rileva che *"le parti si danno reciproco atto che il corrispettivo del diritto di superficie concesso a Ennerventi SpA è costituito dallo sconto nel prezzo della fornitura di energia elettrica di cui beneficerà il proprietario a seguito dell'utilizzo dell'impianto fotovoltaico in base al contratto di fornitura nel frattempo stipulato"*. L'influenza del diritto di superficie sul valore di vendita dell'immobile è quindi compensato dallo sconto sul costo dell'energia, sconto che si trasferisce assieme agli altri diritti in caso di vendita. Per tale motivo questa CTU ha ritenuto di escludere dalla stima le conseguenze di tale





diritto, indipendentemente dall'efficacia dello stesso in funzione della data di dichiarazione di fallimento.



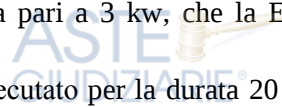
Lotto "B"



Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA), Via Mauricchio n. 37



Per quanto attiene il lastrico solare dell'immobile in questione, risulta la presenza di un impianto fotovoltaico di potenza impegnata pari a 3 kw, che la ENERVENTI S.p.A. ha concesso in comodato gratuito all'esecutato per la durata 20 (venti) anni, decorrenti dal momento di entrata in esercizio dell'Impianto, in forza di un contratto sottoscritto in data 23/03/2011, periodo oltre il quale, detto contratto, cesserà automaticamente di avere efficacia e di produrre i propri effetti, facendo venir meno, conseguentemente, i diritti e gli obblighi a carico delle Parti.



Le Condizioni Generali per la concessione in comodato gratuito dell'impianto fotovoltaico prevedono, al punto 8, che *"Contestualmente alla sottoscrizione del Contratto il Cliente sottoscrive il contratto di fornitura di energia elettrica di cui alla Fornitura..."* così come alle Condizioni Generali per la somministrazione di energia elettrica, da cui si evince che la ENERVENTI S.p.A., mette a disposizione del Cliente tutti i quantitativi di energia elettrica necessari al proprio fabbisogno, secondo la "Proposta Commerciale" che prevede uno sconto in fattura (vedere fattura allegata).



Per quanto sopra riportato, così come per l'altro lotto di cui alla perizia, questa CTU ha escluso dalla stima gli effetti di tale contratto sul valore di vendita dell'immobile, ritenendo le relative conseguenze compensate dagli effetti di tali accordi commerciali, effetti che si trasferiscono assieme agli altri diritti in caso di vendita.



NOTA





Si ritiene doveroso evidenziare che, per quanto si evince dalla lettura del dettato contrattuale, sia in relazione all'immobile gravato di diritto di superficie, sia in relazione all'immobile sul quale insiste l'impianto in comodato d'uso gratuito, con facoltà di opzione gratuita di acquisto, sussiste l'obbligo del cedente di rendere edotto l'acquirente della necessità di subentro nel contratto, fatto salvo il diritto ad una penale, in caso di mancata comunicazione.

Si riporta di seguito la clausola punto 18 delle condizioni generali di cui all'impianto relativo al "LOTTO B"

"Il Proprietario si impegna inoltre a far sì che il rapporto negoziale relativo al Contratto prosegua in eventuali atti di trasferimento tra vivi di diritti reali o personali concernenti l'Immobile (alienazione, donazione, cessione in godimento, ulteriori locazioni ove il rapporto in essere con il Cliente dovesse cessare prima della scadenza del Contratto, ecc.), informando formalmente l'avente causa dell'esistenza del Contratto e dell'esistenza dell'Impianto sull'Immobile; in tal caso dovranno trasferirsi in capo all'avente causa tutti i diritti e gli obblighi connessi al Contratto sino alla scadenza prevista dai Punti 4.1 e 4.2 con piena ed incondizionata accettazione del Contratto.

18.3 Nel caso in cui il Proprietario non ottemperi all'obbligazione di cui al Punto 18.2, il Contratto dovrà intendersi risolto di diritto ex art. 1456 ("Clausola risolutiva espressa") codice civile ed il Proprietario dovrà corrispondere in favore di ENERVENTI S.p.A., a titolo di penale, una somma l'importo di quanto dovuto per il caso di recesso senza acquisto dell'Impianto di cui al Punto 15.6."

Di quanto sopra e di tutte le clausole e condizioni riportate nei citati contratti, si ritiene necessario che l'acquirente dell'immobile venga reso edotto, con particolare ri-





ferimento alla circostanza che l'eventuale recesso anticipato dal contratto di como-
dato comporterà degli oneri, come da condizioni contrattuali, che non sono compen-
sati dalle agevolazioni nel contratto di somministrazione della fornitura con gli scon-
ti riconosciuti. Per tale motivo detti contratti vengono allegati alla presente di cui
fanno parte integrante



Geom. TRINCHERA Aurelio

Taranto, giovedì 30 maggio 2024



A) PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

Il Sig. / La Sig.ra (di seguito definito "Proprietario" ai sensi dell'articolo 2 lettera k) delle Condizioni Generali)

Nome [REDACTED] Cognome [REDACTED]
Nato il [REDACTED] Comune di nascita [REDACTED] Prov **TA** Sesso ☒ M ☐ F
Codice fiscale [REDACTED]
Residente in Via/piazza [REDACTED] n° [REDACTED]
Provincia [REDACTED] cap [REDACTED]
Telefono fisso [REDACTED] Cellulare [REDACTED]
Fax [REDACTED] E-mail [REDACTED]

dichiara di essere titolare del **100** % del diritto di ☒ piena proprietà

ovvero di uno dei seguenti diritti reali con durata residua pari o superiore a 22 anni

☐ usufrutto ☐ superficie ☒ uso o abitazione dell'immobile di cui al punto 2.1 f) delle Condizioni Generali

B) QUALORA IL PROPRIETARIO E IL CLIENTE (COME DEFINITO AL PUNTO 2 LETTERA L) DELLE CONDIZIONI GENERALI) COINCIDANO

dichiara di

☒ essere titolare di una connessione in bassa tensione alla rete di distribuzione elettrica già in essere ("POD") presso l'immobile di cui al punto 2.1 f) delle Condizioni Generali

☒ aver concluso con Enerventi in data **23/03/2011** il contratto di fornitura di energia elettrica n° **14306**

di cui alla fornitura Enerventi, le cui Condizioni Generali sono allegato al presente Contratto [Allegato B]

C) IMMOBILE E IMPIANTO

Indirizzo Via/piazza **MAURICCHIO** n° **37**
Provincia **TA** Città **SAN MARTANO DI S.G.** cap **74020**
Coordinate geografiche: Latitudine [REDACTED] Longitudine [REDACTED]
Catasto fabbricati del comune di: [REDACTED] prov. [REDACTED]
Foglio [REDACTED] particella n. [REDACTED]
Uso ☒ abitativo ☐ professionale ☐ industriale ☐ altro
Vincoli ☐ mutuo ipotecario ☐ altri vincoli pregiudizievoli
Ubicazione ☐ centro storico ☐ periferia ☐ campagna ☐ area protetta/parco
Copertura da utilizzarsi per l'installazione dell'impianto:
☒ tetto piano ☐ tetto inclinato ☐ pensilina
Orientamento
☒ sud ☐ sud - ovest ☐ sud - est ☐ altro
Tipo copertura
☐ tegole/coppi in laterizio ☒ lastre in pietra ☐ lastre in fibrocemento ☐ lastre materie plastiche
☐ legno ☐ pannelli metallici coibentati ☐ eternit/amianto ☐ altro
Superficie massima autorizzata **MAX** mq Azimut ± [REDACTED]

D) QUALORA L'IMMOBILE SIA NELLA CONTITOLARITÀ DI PIÙ SOGGETTI

dichiara di agire congiuntamente a

Nome [REDACTED] Cognome [REDACTED]
Nato il [REDACTED] Comune di nascita [REDACTED] Prov [REDACTED] Sesso ☐ M ☐ F
Codice fiscale [REDACTED]
Residente in Via/piazza [REDACTED] n° [REDACTED]
Provincia [REDACTED] Città [REDACTED] cap [REDACTED]
in qualità di titolare del restante [REDACTED] % del diritto di ☐ piena proprietà
ovvero di uno dei seguenti diritti reali con durata residua pari o superiore a 22 anni
☐ usufrutto ☐ superficie ☐ uso o abitazione dell'immobile di cui al punto 2.1 f) delle Condizioni Generali

che pure sottoscrive il presente Contratto (di seguito definiti insieme come il "Proprietario" ai sensi dell'articolo 2 lettera k) delle Condizioni Generali)

E) CLIENTE

Il Sig / La Sig.ra (di seguito definito "Cliente" ai sensi dell'articolo 2 lettera l) delle Condizioni Generali)

Nome [REDACTED] Cognome [REDACTED]
Nato il [REDACTED] Comune di nascita [REDACTED] Prov **TA** Sesso ☒ M ☐ F
Codice fiscale [REDACTED]
Residente in Via/piazza [REDACTED] n° [REDACTED]
Provincia [REDACTED] cap [REDACTED]

dichiara di essere ☐ conduttore in forza di contratto di locazione ☐ utilizzatore in forza di contratto di leasing
☐ comodatario ☒ titolare del seguente altro diritto personale di godimento dell'immobile di cui al punto 2.1 f) delle Condizioni Generali

F) QUALORA IL PROPRIETARIO E IL CLIENTE NON COINCIDANO

dichiara di ☐ essere titolare di una connessione in bassa tensione alla rete di distribuzione elettrica già in essere ("POD") presso l'immobile di cui al punto 2.1 f) delle Condizioni Generali
☐ aver concluso con Enerventi in data [REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED] il contratto di fornitura di energia elettrica n° [REDACTED]

di cui alla fornitura Enerventi, le cui Condizioni Generali sono allegate al presente Contratto (Allegato B)

G) OGGETTO

Il presente Contratto disciplina i rapporti tra le Parti derivanti dall'accordo di dotare l'immobile, anche ai fini dell'efficientamento energetico di cui al D.Lgs 115/2008 l'Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE in G.U. n. 154 del 3 Luglio 2008), dell'impianto Fotovoltaico di cui al Punto 5.1 delle Condizioni Generali (Allegato A) e volto a consentire al Cliente di Enerventi di usufruire della fornitura Enerventi come definita al Punto 2 lettera e) delle Condizioni Generali (allegato A). A tal fine Enerventi si obbliga a concedere l'impianto in comodato al Cliente alle condizioni pattuite nelle Condizioni Generali (allegato A), installando l'impianto sul tetto / lastrico solare dell'immobile, eseguendo le eventuali opere necessarie e provvedendo alla sua gestione e manutenzione per tutta la durata del Contratto. Il Cliente accetta di aderire alla fornitura Enerventi, secondo le modalità e condizioni di cui al contratto di fornitura di energia elettrica come da condizioni generali sub Allegato B. Il Cliente conferisce a Enerventi, anche nell'interesse di quest'ultima, mandato irrevocabile senza rappresentanza a gestire la propria utenza elettrica nei termini stabiliti dall'articolo 7 delle Condizioni Generali (allegato A).

H) DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Nel caso in cui si sia verificata positivamente la fattibilità dell'impianto, il Cliente si impegna a consegnare ad un incaricato di Enerventi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto la documentazione elencata nel Punto 10.1 delle Condizioni Generali (Allegato A).
Nel caso in cui si sia verificata positivamente la fattibilità dell'impianto, il Proprietario si impegna a consegnare a un incaricato di Enerventi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto la documentazione nel Punto 10.2 delle Condizioni Generali (Allegato A).

I) COINCIDENZA TRA PROPRIETARIO E CLIENTE

Qualora il Proprietario e il Cliente coincidano, in quanto l'immobile è nella diretta disponibilità del Proprietario, non essendo stato oggetto di locazione, comodato o leasing finanziario o altri rapporti negoziali e il Proprietario sia esso stesso titolare di una connessione in bassa tensione alla rete di distribuzione elettrica ("POD") presso l'immobile, ai fini dell'interpretazione del Contratto o dell'assunzione dei relativi obblighi, laddove venga utilizzata l'espressione "Cliente" dovrà invece intendersi "Proprietario", il quale sarà l'unica e sola controparte di Enerventi, assumendo su di sé tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal Contratto.

Il Proprietario e il Cliente coincidono e trova pertanto applicazione la presente lettera

☒ Sì ☐ No Firma Proprietario [REDACTED]

J) CONDIZIONI GENERALI

Il Proprietario e il Cliente dichiarano di avere attentamente letto, esaminato e di approvare ed accettare espressamente le Condizioni generali di contratto. In particolare, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. ("Condizioni generali di contratto", "Contratto concluso mediante moduli o formulari"), il Proprietario e il Cliente dichiarano di avere letto, esaminato e specificatamente approvare le pattuizioni tutte di cui ai seguenti articoli delle Condizioni generali (allegato A): 4.4. modalità di esercizio di opzione all'acquisto dell'impianto; 6.3. custodia dell'impianto e responsabilità per danni o perdita dello stesso; 6.5. penale in caso di problemi di funzionamento dell'impianto; 6.8. rimborso costi in caso di rimozione dell'impianto e indennizzo in caso di mancata produzione; 9. condizioni sospensive e risolutive del Contratto; 11. dichiarazioni e garanzie del Proprietario e del Cliente; 11.4 diritto di installazione dei comproprietari e dichiarazione dei comproprietari di autorizzazione all'installazione; 14. clausole risolutive espresse; 15. diritto di recesso; 16. recesso del Proprietario e subentro nel Contratto; 18.1. subentro del Proprietario; 18.2. obbligo al subentro dell'avente causa; 18.3. clausola risolutiva espressa e penale; 19. cessione del Contratto; 22. Foro competente

Firma Proprietario [REDACTED] Firma Cliente [REDACTED]
Preso visione dell'informativa ex art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 contenuta nelle Condizioni generali di contratto si esprime il consenso ☒ Sì ☐ No
al trattamento dei dati personali (art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) ai fini promozionali e di marketing.
Firma Proprietario [REDACTED] Firma Cliente [REDACTED]

K) CONCLUSIONE

Il Proprietario e il Cliente sottoscrivono la presente Proposta Commerciale in segno di accettazione delle Condizioni Generali del presente Contratto per la concessione in Comodato Gratuito di Impianto Fotovoltaico ed al fine di concludere il Contratto medesimo. Una volta compilato e sottoscritto la Proposta Commerciale in ogni sua parte, il Cliente ed il Proprietario sono tenuti a consegnare la Proposta Commerciale ad un incaricato Enerventi. Qualora la Proposta Commerciale non sia debitamente compilata venga modificata dal Cliente o dal Proprietario, il Contratto non si considererà efficacemente concluso tra le parti.

L) DIRITTO DI RECESSO

Il Proprietario e il Cliente possono recedere liberamente dal presente Contratto e senza alcuna penalità, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla conclusione del Contratto, inviando a Enerventi entro il predetto termine, mediante telegramma, telex, posta elettronica o fax, da confermarsi entro le 48 ore successive per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione con la quale manifestino la volontà di recedere dal contratto.

Li [REDACTED] **SAVA** [REDACTED] Data **23/03/2011**
Firma Proprietario [REDACTED] Firma Cliente [REDACTED]

Allegati: a) "Condizioni Generali di Contratto di Concessione in Comodato di Impianto Fotovoltaico" b) "Condizioni Generali di Contratto per la Somministrazione di Energia Elettrica per Uso Residenziale"

ENERVENTI S.p.A. - casella postale 10090 - 20110 Milano Isola - Numero verde 800 422 001 - Fax: 02 47921181 - Codice Fiscale e P.IVA 07030580968

I. Contesto normativo e struttura contrattuale

- 1.1 In conformità con le disposizioni del d.lg. 30 maggio 2008, n. 115 ("Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" in G.U. n. 154 del 3 Luglio 2008), ENERVENTI S.p.A. - società operante nel settore dell'energia prodotta da fonti rinnovabili - si pone gli obiettivi di sviluppare (i) la produzione di energia elettrica dalla conversione della fonte solare, (ii) la fornitura ai clienti finali di tale energia e (iii) la diffusione di impianti di micro-generazione al servizio di immobili ad uso prevalentemente residenziale, ma anche artigianale, commerciale o industriale.
- 1.2 Pertanto, ENERVENTI S.p.A. offre ai propri clienti o ai titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica con altri operatori l'opportunità di ottenere, attraverso l'installazione sugli immobili in loro possesso di un impianto fotovoltaico, condizioni economiche di fornitura particolarmente vantaggiose (di seguito, "Fornitura", per come più esattamente definita al successivo Punto 2.1).
- 1.3 ENERVENTI S.p.A. è dunque disposta ad installare, a proprie spese, un impianto fotovoltaico sui tetti/lastrici solari degli immobili che risultano nella disponibilità dei propri clienti, riservando a sé l'esercizio e la manutenzione di tale impianto, concedendolo in comodato gratuito al titolare della fornitura di elettricità relativa a tali immobili, il tutto per un tempo pari alla durata del periodo di incentivazione previsto dal c.d. conto energia di cui al D.M. 5 maggio 2011 ("Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" in G.U. n. 109 del 12 maggio 2011), emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ovvero come previsto da futuri provvedimenti normativi.
- 1.4 Al fine di consentire l'applicazione delle richiamate condizioni agevolate della Fornitura, ENERVENTI S.p.A., anche nel proprio interesse, prevede che gli utenti della Fornitura conferiscano a quest'ultima un mandato irrevocabile senza rappresentanza finalizzato a consentire a tali utenti di usufruire (i) del servizio di scambio sul posto di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 74/08 ("Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP)") e s.m.i. (ivi inclusa la delibera ARG/elt 186/09 - "Modifiche delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto derivanti dall'applicazione della legge n. 99/09" in G.U. 31, SO n. 25 del 08 febbraio 2010) e (ii) del servizio di ritiro dedicato di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 280/07 ("Modalità e condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239/04" in G.U. n. 284 SO n. 255 del 06 dicembre 2007).
- 1.5 Alla luce di quanto previsto al Punto 1.4, ENERVENTI S.p.A., in forza del richiamato mandato, risulta qualificabile come utente del servizio di scambio sul posto di cui alle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ARG/elt 74/08 ("Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP)") e ARG/elt 186/09 ("Modifiche delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto derivanti dall'applicazione della legge n. 99/09" in G.U. 31, SO n. 25 del 08 febbraio 2010) e, in quanto tale, sempre in considerazione di quanto previsto dalla medesima delibera, risulta legittimata a percepire l'incentivo in conto energia in qualità di "Soggetto Responsabile", il tutto secondo quanto disposto dal D.M. 5 maggio 2011 ("Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" in G.U. n. 109 del 12 maggio 2011) emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
- 1.6 Alla scadenza del contratto di comodato di cui al precedente Punto 1.3, ENERVENTI S.p.A. intende trasferire gratuitamente al comodatario, Cliente della Fornitura, e/o al Proprietario (come definito al successivo Punto 2.1, lettera k), la proprietà dell'impianto fotovoltaico di cui è prevista la realizzazione, con la conseguenza che è previsto il conferimento, in favore dei medesimi soggetti, di una opzione gratuita di riscatto dell'impianto fotovoltaico.
- 1.7 Il Proprietario (come definito al successivo Punto 2.1, lettera k) e/o il Cliente (come definito al successivo Punto 2.1 lettera l) hanno manifestato a ENERVENTI S.p.A. il proprio interesse ad usufruire delle condizioni di somministrazione dell'energia elettrica prodotta dalla conversione della fonte solare di cui alla Fornitura, e a tal fine autorizzano la necessaria installazione sul tetto/lastrico solare dell'Immobile (come definito al successivo Punto 2.1, lettera f) di un impianto fotovoltaico, il tutto mediante la sottoscrizione del presente Contratto (come definito al successivo Punto 2.1, lettera c), che risulta funzionale all'attivazione della Fornitura.
- 1.8 Il Proprietario (anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo non coincida con il Cliente) con la sottoscrizione del presente Contratto, per quanto di sua competenza, accetta e si impegna a rispettare le previsioni tutte del Contratto, obbligandosi a non ostacolare in alcun modo l'esercizio dei diritti acquisiti dal Cliente e da ENERVENTI S.p.A. e, ove necessario, a prestare la propria collaborazione affinché possa essere data corretta esecuzione al Contratto e in ogni caso a fare quanto ragionevolmente possibile (incluso subentrare nella Fornitura in luogo del Cliente) perché possa applicarsi la normativa applicabile ai regimi di incentivazione quali il Ritiro Dedicato e lo Scambio sul Posto.
- A tal fine, il Contratto prevede che il Proprietario rilasci un mandato con rappresentanza ENERVENTI S.p.A. affinché quest'ultima possa curare, in nome e per conto del Proprietario e anche nell'interesse del Cliente, tutti gli adempimenti presso la Pubblica Amministrazione finalizzati all'installazione dell'impianto fotovoltaico.
- 1.9 Il Proprietario e il Cliente dichiarano di essere a conoscenza delle previsioni del D.M. 5 maggio 2011 ("Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" in G.U. n. 109 del 12 maggio 2011) emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e, in generale, di tutta e sulle tariffe incentivanti, emanate dall'Autorità per l'energia e il gas e/o dal Gestore dei Servizi Energetici.

2. Definizioni

- 2.1 In aggiunta ai termini e alle espressioni definiti in altre clausole del presente Contratto, ai fini dello stesso i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi:

- (a) "Comodante": indica ENERVENTI S.p.A.;
- (b) "Comodato": indica il rapporto di comodato di cui al Punto 6 avente ad oggetto l'Impianto Fotovoltaico;
- (c) "Contratto": indica il presente contratto per la concessione in comodato gratuito di un impianto fotovoltaico composto dalla Proposta Commerciale e dalle Condizioni Generali concluso tra il Proprietario, il Cliente e ENERVENTI S.p.A.;
- (d) "Durata del Contratto": indica la durata del Contratto così come fissata al Punto 4.1;
- (e) "Fornitura": indica il contratto di fornitura di energia elettrica disciplinato dalle condizioni di particolare favore concluso tra il Cliente e ENERVENTI S.p.A. di cui al Punto 8, i cui estremi identificativi sono specificati nella Proposta Commerciale e le cui Condizioni Generali sono allegate al Contratto sub B;
- (f) "Immobile": indica l'immobile individuato al punto C) della "Proposta Commerciale relativa al Contratto di Concessione in Comodato di Impianto Fotovoltaico", sul cui tetto/lastrico solare "verrà realizzato l'Impianto Fotovoltaico";
- (g) "Impianto Fotovoltaico" o "Impianto": indica l'impianto fotovoltaico di cui al successivo Punto 5 che ENERVENTI S.p.A. si impegna a realizzare sul tetto/lastrico dell'Immobile, e ciò allo scopo di eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto;
- (h) "Mandato": indica il mandato di cui al Punto 7;
- (i) "Proposta Commerciale": indica la proposta commerciale relativa al "Contratto di Concessione in Comodato di Impianto Fotovoltaico" cui le presenti Condizioni Generali sono allegate sub A e la cui debita compilazione e sottoscrizione da parte del Cliente e del Proprietario determina la conclusione del Contratto;
- (j) "Parti": indica insieme il Proprietario, il Cliente e ENERVENTI S.p.A.;
- (k) "Proprietario": è il soggetto (o i soggetti che agiscono congiuntamente qualora l'immobile sia nella contitolarità di più soggetti), persona fisica o giuridica, i cui estremi identificativi sono indicati al punto A della "Proposta Commerciale relativa al Contratto di Concessione in Comodato di Impianto Fotovoltaico" cui le presenti Condizioni Generali sono allegate sub A, che è titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sull'Immobile;
- (l) "Cliente": salvo quanto previsto al punto E della Proposta Commerciale, indica il soggetto, persona fisica o giuridica, i cui estremi identificativi sono indicati al punto B della "Proposta commerciale relativa al Contratto di Concessione in Comodato di Impianto Fotovoltaico" cui le presenti Condizioni Generali sono allegate sub A, che è titolare di una connessione in bassa tensione alla rete di distribuzione elettrica già in essere ("POD") e che conclude il contratto di fornitura di energia elettrica di cui alla Fornitura;
- (m) "Soggetto Responsabile": è ENERVENTI S.p.A., quale soggetto a cui sono riservati, in via esclusiva ed irrevocabile, l'esercizio e manutenzione dell'Impianto e che ha diritto a richiedere ed ottenere le tariffe incentivanti a norma del D.M. 5 maggio 2011 e successive modifiche.

3. Oggetto del Contratto

- 3.1 Il Contratto disciplina i rapporti tra le Parti derivanti dell'accordo di dotare l'Immobile dell'Impianto, anche ai fini dell'efficientamento energetico di cui al d.lg. n. 115/2008 ("Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" in G.U. n. 154 del 3 Luglio 2008).
- 3.2 ENERVENTI S.p.A. concede l'Impianto in comodato gratuito al Cliente alle condizioni di seguito pattuite, installando l'Impianto sul tetto/lastrico solare dell'Immobile, incaricandosi di eseguire le eventuali opere necessarie e riservando a sé, in via esclusiva ed irrevocabile, l'esercizio e la manutenzione dell'Impianto per tutta la durata del Contratto. A tal fine il Cliente si obbliga a procurare l'autorizzazione del Proprietario affinché ENERVENTI possa accedere all'Immobile e compiere tutte le attività necessarie ed opportune per la realizzazione dell'Impianto.
- 3.3 Il Cliente accetta di aderire alla Fornitura, secondo quanto previsto nel contratto di fornitura di energia elettrica di cui al Punto 8.
- 3.4 Ai fini dell'attuazione delle previsioni oggetto del Contratto, il Cliente conferisce a ENERVENTI S.p.A. mandato irrevocabile, senza rappresentanza, a gestire la propria utenza elettrica nei termini stabiliti al Punto 7.
- 3.5 Per il caso in cui il Proprietario subentri al Cliente nella Fornitura, gli subentrerà anche nel presente Contratto, assumendo in capo a sé tutte le obbligazioni e i diritti spettanti al Cliente.

4. Efficacia e durata del Contratto. Diritto d'opzione

- 4.1 Salvo quanto previsto al successivo Punto 4.2, il Contratto scadrà alla cessazione del periodo in relazione al quale ENERVENTI S.p.A., quale Soggetto Responsabile, risulterà legittimata a percepire gli incentivi del c.d. conto energia di cui al D.M. 5 maggio 2011 ("Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" in G.U. n. 109 del 12 maggio 2011) emanato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, (o successive modifiche) in relazione all'Impianto. Detto periodo, ai sensi del medesimo D.M. 5 maggio 2011, è fissato in 20 (venti) anni decorrenti dal momento di entrata in esercizio dell'Impianto, come definito dal provvedimento normativo sopra richiamato (di seguito, "Durata del Contratto"). Pertanto, decorso il termine di Durata del Contratto, il Contratto cesserà automaticamente di avere efficacia e di produrre i propri effetti; conseguentemente verranno meno i diritti ed obblighi a carico delle Parti.
- 4.2 Nel periodo compreso tra 12 (dodici) e 6 (sei) mesi antecedenti al termine della Durata del Contratto, ENERVENTI S.p.A. potrà, a proprio insindacabile giudizio, prorogare la Durata del Contratto per ulteriori 15 (quindici) anni a decorrere dall'originario termine finale della Durata del Contratto, mediante comunicazione da inviare al Cliente a mezzo raccomandata AR.
- 4.3 All'atto della sottoscrizione del Contratto ENERVENTI S.p.A. concede al Cliente un diritto d'opzione per l'acquisto gratuito dell'Impianto al termine della Durata del Contratto; conseguentemente, in caso di esercizio del predetto diritto, il Cliente acquisterà a tale data la proprietà dell'Impianto. L'opzione si intenderà automaticamente esercitata qualora, nel termine di 6 (sei) mesi antecedenti al termine della Durata del Contratto, il Cliente

non comunicati a ENERVENTI S.p.A., mediante l'inoltro di una lettera raccomandata A/R, la propria intenzione di non voler esercitare il diritto di opzione d'acquisto gratuito e di ottenere da ENERVENTI S.p.A. la rimozione dell'Impianto ai sensi del successivo comma 4.4.

- 4.4 Nel caso di mancato esercizio da parte del Cliente del diritto di opzione d'acquisto di cui al Punto 4.3. e di richiesta ad ENERVENTI S.p.A. di rimozione dell'Impianto al termine dei 20 anni di durata del presente contratto, i costi di smantellamento dell'Impianto saranno posti totalmente a carico di ENERVENTI S.p.A..

Nel caso in cui la richiesta da parte del Cliente della rimozione dell'Impianto intervenga nel caso in cui la Durata del Contratto sia stata prorogata da ENERVENTI S.p.A. ai sensi del Punto 4.2, i costi di smantellamento dell'Impianto saranno posti a carico di ENERVENTI S.p.A. salvo un contributo a carico del Cliente pari all'importo di 200 (duecento) Euro/kW per ogni kW installato, importo da rivalutarsi dalla data di stipulazione del Contratto alla data di rimozione dell'Impianto e da maggiorarsi di IVA come per legge.

5. L'impianto: caratteristiche, installazione e manutenzione

- 5.1 ENERVENTI S.p.A. installerà a proprie spese l'Impianto sul tetto/lastrico solare dell'immobile. L'Impianto installato avrà la potenza di picco ottimale stabilita da ENERVENTI S.p.A. a proprio insindacabile giudizio cercando di utilizzare la massima superficie esente da ombre e nel rispetto delle disposizioni di legge, tenendo peraltro conto dell'indicazione della massima superficie utilizzabile eventualmente segnalata dal Cliente. Nel caso in cui la tensione in prelievo sia inferiore a 380 Volt, la massima potenza installabile sarà pari a 6 kW; viceversa, con tensione in prelievo uguale o maggiore a 380 Volt, il limite alla potenza installabile è definito dal precedente capoverso.
- 5.2 L'impianto sarà destinato alle esigenze energetiche dell'Immobile, in conformità a quanto previsto nella Fornitura, rimanendo fermo il diritto di ENERVENTI S.p.A., espressamente riconosciuto dalle Parti, di utilizzare le quantità di energia prodotta e che risulti in eccesso rispetto a tali esigenze secondo la normativa vigente.
- 5.3 Al fine di consentire l'installazione, l'esercizio e la manutenzione dell'Impianto, il Proprietario e il Cliente si obbligano a consentire l'accesso all'Immobile ai tecnici di ENERVENTI S.p.A. al fine di eseguire i necessari sopralluoghi e fornire ogni supporto occorrente all'installazione, l'esercizio ed alla manutenzione dell'Impianto, garantendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'utilizzo di energia elettrica per trapani, montacarichi e attrezzi vari, l'utilizzo di acqua, l'utilizzo di piazzali, rimesse o parcheggi. Parimenti, il Proprietario e il Cliente acconsentono sin d'ora ad essere contattati da personale designato da ENERVENTI S.p.A. anche telefonicamente dalle ore 9.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali, e a prestare la collaborazione nell'individuare le cause di eventuali inefficienze e malfunzionamenti dell'Impianto.
- 5.4 ENERVENTI S.p.A. si obbliga ad effettuare la progettazione, nonché ad installare, riservando a sé, in via esclusiva ed irrevocabile, l'esercizio e la manutenzione dell'Impianto anche mediante personale specializzato dalla stessa incaricato.
- 5.5 ENERVENTI S.p.A. si obbliga ad installare l'Impianto conformemente alla normativa vigente, manlevando e tenendo indenni il Proprietario e il Cliente da ogni possibile pregiudizio.
- 5.6 A condizione che sia stata verificata la fattibilità dell'Impianto, ENERVENTI S.p.A. si obbliga ad installare, mettere in funzione e collaudare l'Impianto entro 6 (sei) mesi dalla data in cui abbia ricevuto la documentazione di cui ai Punti 10.1, 10.2 e 10.3, fermo comunque restando quanto stabilito al successivo Punto 15.4.
- 5.7 Per installare, esercitare e mantenere l'Impianto ENERVENTI S.p.A. potrà accedere all'area concordata per l'installazione dell'Impianto sia direttamente che attraverso personale specializzato di propria fiducia, con i mezzi d'opera e di trasporto necessari, utilizzando gli accessi disponibili ed in ogni caso in maniera da arrecare il minor disturbo possibile al Cliente. Ogni intervento necessario per l'installazione, gestione e manutenzione dell'Impianto, salvo il caso d'emergenza, comunque dalle ore 8,00 alle ore 19,00, con preavviso al Cliente di almeno 3 (tre) giorni rispetto alla data di intervento.

6. Comodato e custodia dell'impianto

- 6.1 ENERVENTI S.p.A. concede in comodato gratuito l'Impianto al Cliente, che accetta, al fine di poter usufruire delle particolari agevolazioni previste dalla Fornitura ed allo scopo di incrementare l'efficienza energetica dell'Immobile, anche ai sensi del d.l.g. n. 115/2008 ("Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" in G.U. n. 154 del 3 Luglio 2008).
- 6.2 Il Cliente si impegna a servirsi dell'Impianto per l'uso determinato dal Contratto e derivante dalla natura dell'Impianto.
- 6.3 Il Cliente si impegna a custodire l'Impianto installato con la dovuta diligenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1804 del codice civile, per tutta la Durata del Contratto, e, comunque, fino all'eventuale momento di riconsegna dello stesso per la rimozione ai sensi del precedente Punto 4.3, impegnandosi a non opporre ostacoli all'irraggiamento solare. Il Cliente si obbliga a preservare l'Impianto da tutte le eventuali costrizioni che ne possano impedire le migliori condizioni di funzionamento, nonché da furto, atti vandalici o comunque da azioni dirette a causare danni all'Impianto, alle persone e alle cose circostanti.
- 6.4 Il Cliente e il Proprietario si obbligano a non effettuare sull'Impianto manomissioni e/o interventi, e ciò né direttamente né attraverso l'impiego di personale non espressamente autorizzato da ENERVENTI S.p.A..
- 6.5 Fermo quanto previsto dal successivo Punto 14.1, punto (iii), qualora l'Impianto dovesse subire danneggiamenti che ne pregiudichino, parzialmente o totalmente, il funzionamento a causa della violazione degli obblighi che precedono da parte del Cliente e/o del Proprietario (art. 6.2, 6.3, 6.4), questi ultimi saranno tenuti a corrispondere in favore di ENERVENTI S.p.A. una penale non riducibile di € 500,00 (cinquecento,00) + 100,00 (cento,00) €/kW per ogni mese o frazione di mese di parziale o totale mancato funzionamento dell'Impianto. Qualsiasi malfunzionamento dell'impianto non dovuto alla violazione da parte del Cliente degli obblighi i cui agli articoli 6.2, 6.3 e 6.4 sarà a carico di ENERVENTI S.p.A..

- 6.6 Salvo quanto previsto nel precedente Punto 6.3, il Cliente non sarà responsabile di eventuali danni che possano derivare all'Impianto da caso fortuito e forza maggiore ovvero da atti e omissioni di dipendenti o collaboratori di ENERVENTI S.p.A. addetti all'esercizio e manutenzione dell'Impianto.

- 6.7 Il Cliente e il Proprietario, per quanto di rispettiva competenza in funzione dei relativi titoli vantati sull'Immobile, dovranno provvedere alla manutenzione del tetto/lastrico solare o del luogo su cui insiste l'Impianto.

- 6.8 Nell'ipotesi in cui, per iniziativa del Cliente e/o del Proprietario, dovessero essere eseguiti lavori di ristrutturazione e/o manutenzione ordinaria e/o straordinaria dell'Immobile o, comunque, del luogo su cui insiste l'Impianto, il Cliente e/o il Proprietario dovranno garantire, per quanto possibile, la continuità di esercizio dell'Impianto. Qualora dovesse risultare necessario rimuovere temporaneamente l'Impianto e reinstallarlo, il Cliente e/o il Proprietario, a seconda di chi intraprenda i predetti lavori di ristrutturazione e/o manutenzione ordinaria e/o straordinaria, sarà tenuto a richiedere a ENERVENTI S.p.A. di provvedere alla rimozione e, successivamente, alla reinstallazione dell'Impianto, nonché a rimborsarne i relativi costi che vengono sin d'ora forfetariamente stabiliti in 1.000,00 (mille,00) €/kW. Nel periodo di inutilizzo dell'impianto, lo sconto garantito sulla quota energia dalla Fornitura di ENERVENTI S.p.A. si ridurrà al 5% per un periodo massimo di 3 mesi e al 2% per i mesi successivi.

- 6.9 ENERVENTI S.p.A. si obbliga ad effettuare, nei modi e nei tempi di cui ai Punti 5.6 e 5.7, tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione necessari all'Impianto, in proprio o mediante altra impresa designata dal Comodante.

- 6.10 Qualora ENERVENTI S.p.A. non sia in grado di effettuare la manutenzione ordinaria e/o straordinaria dell'Impianto per cause imputabili al Cliente e/o al Proprietario, lo sconto garantito sulla quota energia dalla Fornitura di ENERVENTI S.p.A. si ridurrà al 2% per un periodo massimo di 2 mesi; successivamente a tale periodo, il Cliente e/o il Proprietario per ogni mese di mancata manutenzione sarà tenuto a corrispondere a ENERVENTI S.p.A. una penale di € 50,00 (cinquanta,00) per ogni kW installato, salvo il diritto di ENERVENTI S.p.A. di chiedere il maggior risarcimento per i danni causati dall'inadempimento.

- 6.11 Il Proprietario espressamente riconosce che l'installazione dell'Impianto da parte di ENERVENTI S.p.A. è finalizzata alla sua concessione in comodato al Cliente e che essa non costituisce in alcun modo circostanza idonea a legittimare l'acquisto per accessione dell'Impianto, la cui proprietà è e resterà in capo a ENERVENTI S.p.A..

- 6.12 Per quanto non previsto dal Contratto, il rapporto di comodato dell'Impianto sarà disciplinato dalle norme in materia di comodato di cui agli artt. 1803 e ss. del codice civile ("Capo XIV - Del comodato").

- 6.13 Gli importi di cui ai punti 6.5, 6.8 e 6.10 sono espressi in €/kW e sono pertanto da moltiplicarsi per la potenza installata dell'Impianto; tali importi devono inoltre essere rivalutati in base all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e addizionati di IVA.

7. Mandato

- 7.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente conferisce a ENERVENTI S.p.A., che accetta, mandato irrevocabile senza rappresentanza, conferito anche nell'interesse della stessa ENERVENTI S.p.A. (di seguito, "Mandato"), a svolgere tutti gli adempimenti necessari ai fini di accedere al servizio di scambio sul posto, compresa la stipula della relativa convenzione con il GSE, ai sensi e per gli effetti di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt n. 74/08, Allegato A ("Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP)", attuativa dell'articolo 6 del d.l.g. 29 dicembre 2003, n. 387 ("Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" in G.U. 25 "aio 2004 - SO n. 17) e successive modifiche.
- 7.2 Il Mandato è altresì conferito in favore di ENERVENTI S.p.A. al fine di consentire a quest'ultima di svolgere tutti gli adempimenti necessari per accedere al servizio di ritiro dedicato dell'energia elettrica prodotta dalla conversione della fonte solare, compresa la stipula della relativa convenzione annuale con il GSE, secondo quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 280/07 ("Modalità e condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239/04" in G.U. n. 284 SO n. 255 del 06 dicembre 2007) e relativo Allegato A, salvo il diritto insindacabile di ENERVENTI S.p.A., che le Parti espressamente riconoscono, di cedere l'energia prodotta dall'Impianto sul libero mercato.
- 7.3 Il Cliente, nella propria qualità di mandante, dichiara di avere sin d'ora per rato e valido l'operato della mandataria ENERVENTI S.p.A..
- 7.4 Il Mandato, conferito anche nell'interesse della mandataria ENERVENTI S.p.A., avrà durata pari alla Durata del Contratto e cesserà di avere efficacia in qualsivoglia ipotesi di cessazione dell'efficacia del Contratto.
- 7.5 Resta espressamente inteso e convenuto tra le Parti che, per effetto del Mandato e conformemente a quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 74/08, Allegato A ed altri documenti correlati (quali la relativa "Relazione Tecnica"), il Cliente rimarrà titolare del punto di scambio, mentre ENERVENTI S.p.A.:
- assumerà la qualifica di Utente dello Scambio ai sensi della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 74/08 ("Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP)", con la conseguenza di poter beneficiare del servizio di scambio sul posto e di ottenere il correlato contributo in conto scambio (CCS), divenendo controparte del GSE del contratto per la regolazione dello scambio sul posto e per l'acquisto dell'energia elettrica prelevata sul punto di scambio;
 - assumerà la qualifica di "soggetto responsabile dell'esercizio dell'impianto", come tale legittimato a richiedere ed a beneficiare delle tariffe incentivanti del c.d. conto energia di cui al D.M. 5 maggio 2011 ("Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici", in G.U. n. 109 del 12 maggio 2011) emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e successive modifiche, nonché

eventualmente a richiedere e a beneficiare del premio per impianti fotovoltaici abbinati all'uso efficiente di energia, di cui al medesimo D.M. 5 maggio 2011 e successive modifiche.

7.6 Resta altresì inteso e convenuto che, in forza del Mandato, ENERVENTI S.p.A. usufruirà del ritiro dedicato a prezzo amministrato delle eccedenze di energia prodotta dall'Impianto, secondo quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 280/07 ("Modalità e condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi o 29 dicembre 2003, n. 387/03, e del comma 23 agosto 2004, n. 239/04" in G.U. n. 284 SO n. 255 del 06 dicembre 2007).

8. Fornitura

8.1 Contestualmente alla sottoscrizione del Contratto il Cliente sottoscrive il contratto di fornitura di energia elettrica di cui alla Fornitura, le cui Condizioni Generali di Fornitura sono allegate sub B.

8.2 Resta espressamente inteso fra le Parti che il contratto di fornitura di energia elettrica risulta strettamente correlato al Contratto, con la conseguenza che il contratto di fornitura di energia elettrica cesserà di avere efficacia in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto.

9. Condizioni risolutive del Contratto

9.1 Il Contratto è sottoposto alle seguenti condizioni risolutive:

(i) mancata consegna, nel rispetto dei termini ivi indicati, dei documenti di cui ai successivi Punti 10.1 e 10.2;

(ii) insussistenza, all'esito di verifica compiuta da parte di ENERVENTI S.p.A., entro 3 (tre) mesi dalla conclusione del Contratto, delle condizioni di cui alle dichiarazioni e garanzie di cui al Punto 11.1, della veridicità e correttezza delle dichiarazioni e garanzie di cui ai Punti 11.2 e 11.3 e, nel caso di comproprietari dello stesso tetto/lastrico solare, della presentazione da parte del Proprietario della/e autorizzazione/i di cui al Punto 11.4. Pertanto, qualora ricorra anche una soltanto delle predette condizioni risolutive, il Contratto s'intenderà risolto: ENERVENTI S.p.A. darà immediata comunicazione al Proprietario e al Cliente, in forma scritta, del verificarsi della condizione. Le predette condizioni risolutive sono poste nell'interesse esclusivo di ENERVENTI S.p.A. la quale potrà rinunziarvi, a proprio insindacabile giudizio, dandone comunicazione, al Proprietario e al Cliente, in forma scritta. Nel caso in cui ENERVENTI S.p.A. accerti la non veridicità delle dichiarazioni e garanzie di cui ai Punti 11.2 e 11.3, ENERVENTI S.p.A. potrà inoltre agire per il rimborso delle spese sostenute sino al momento della risoluzione e per il risarcimento del danno patito.

9.2 Il Proprietario e il Cliente si impegnano a prestare la dovuta collaborazione – quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, acconsentendo all'accesso nell'immobile da parte di ENERVENTI S.p.A. e dei suoi tecnici o fornendo la documentazione richiesta – affinché ENERVENTI S.p.A. possa accertare il soddisfacimento delle condizioni di cui al Punto 11.1 e la veridicità e correttezza delle dichiarazioni e garanzie da questi prestate ai sensi dei Punti 11.2 e 11.3. Il mancato ed ingiustificato adempimento al predetto obbligo di collaborazione e la conseguente impossibilità da parte di ENERVENTI S.p.A. di poter verificare le condizioni di cui al Punto 11.1 e la veridicità e correttezza delle dichiarazioni e garanzie di cui ai Punti 11.2 e 11.3 equivarranno all'averamento della condizione risolutiva di cui al precedente Punto 9.1 (ii).

9.3 Il Contratto è, inoltre, risolutivamente condizionato al verificarsi anche di una sola delle seguenti condizioni: (i) impossibilità tecnica di realizzare l'Impianto; (ii) mancato ottenimento delle autorizzazioni e dei permessi amministrativi necessari alla realizzazione dell'Impianto e delle apparecchiature necessarie per il collegamento alla rete, nonché dei relativi misuratori; (iii) mancato ottenimento, delle autorizzazioni e dei permessi amministrativi necessari all'accesso alla rete; (iv) rigetto da parte del GSE della richiesta di ammissione di ENERVENTI S.p.A. agli incentivi del conto energia di cui al D.M. 5 maggio 2011 ("Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici", in G.U. n. 109 del 12 maggio 2011) emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; (v) mancata attivazione del contratto di scambio sul posto di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 74/08 e relativo Allegato A – ("Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP)"); (vi) mancata sottoscrizione della convenzione annuale per il ritiro dedicato dell'energia elettrica ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 280/07 – "Modalità e condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239/04" in G.U. n. 284 SO n. 255 del 06 dicembre 2007 – e relativo Allegato A, qualora ENERVENTI S.p.A. decida di proporre istanza per accedere a tale servizio ai fini della prestazione del Contratto; (vii) in generale, impossibilità, non imputabile all'inadempimento di una delle Parti, degli obblighi derivanti dal presente Contratto, di procedere alla realizzazione dell'Impianto, come nel caso, a titolo meramente esemplificativo, dell'esistenza sull'Immobile di vincoli ambientali, non conosciuti né conoscibili da parte del Proprietario o che dovessero essere imposti a seguito della sottoscrizione del Contratto.

9.4 Qualora si verifichi una delle predette condizioni risolutive, il Contratto si intenderà automaticamente risolto.

10. Documentazione necessaria per l'esecuzione del Contratto

10.1 Nel termine di 30 (trenta) giorni dalla conclusione del Contratto, nel caso in cui sia stata verificata la fattibilità dell'Impianto, il Cliente dovrà consegnare a ENERVENTI S.p.A. i seguenti documenti:

(i) copia di un valido documento d'identità;

(ii) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 3, comma 3.3, lettera j) della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 ("Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi

degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA" in G.U. n. 196 del 22.8.08 – SO n.197).

10.2 Nel termine di 30 (trenta) giorni dalla conclusione del Contratto, nel caso in cui sia stata verificata la fattibilità dell'Impianto, il Proprietario (anche se coincidente con il Cliente) dovrà consegnare a ENERVENTI S.p.A. i seguenti documenti:

(i) copia di un valido documento d'identità;

(ii) qualora il Proprietario sia un condominio copia di una valida delibera condominiale che autorizzi l'amministratore a concludere il Contratto relativamente all'Immobile;

(iii) copia dell'atto di provenienza in forza del quale è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'Immobile;

(iv) visura catastale concernente l'Immobile;

(v) planimetrie descrittive dell'Immobile e, in particolare, della copertura;

(vi) ove a disposizione, tavola progettuale prospettica dell'Immobile;

(vii) qualora l'Immobile sia posto all'interno di lottizzazioni, comprensori o altri contesti nei quali possano sussistere vincoli all'installazione dell'impianto in forza di servitù, ragioni di decoro e simili, copia del regolamento comprensoriale vigente e dichiarazione del Proprietario attestante che nelle more non sia stato adottato alcun provvedimento che possa impedire l'installazione dell'Impianto.

(viii) la/e eventuale/i autorizzazione/i di cui al Punto 11.4.

10.3 Nel termine di 30 (trenta) giorni dalla conclusione del Contratto, nel caso in cui sia stata verificata la fattibilità dell'Impianto, il Cliente dovrà consegnare a ENERVENTI S.p.A., a semplice richiesta di quest'ultima i seguenti ulteriori documenti:

(i) copia del contratto di locazione, di leasing, di comodato, ecc., in forza del quale dispone dell'Immobile;

(ii) copia di una bolletta afferente al servizio di fornitura dell'energia elettrica;

(iii) nel caso in cui il Cliente sia una persona giuridica, un certificato della competente Camera di Commercio, aggiornato, di non fallimento e con la dicitura antimafia;

(iv) ogni altro documento necessario all'esecuzione del Contratto ed all'attivazione della fornitura che dovesse essere richiesto da ENERVENTI S.p.A..

11. Dichiarazioni e Garanzia del Proprietario e del Cliente

11.1 Il Cliente dichiara la sussistenza delle seguenti condizioni:

(a) di essere titolare di una connessione in bassa tensione alla rete di distribuzione elettrica già in essere (di seguito, "POD"), presso il sito individuato per l'installazione dell'Impianto;

(b) che l'Immobile consente il collegamento dell'Impianto alla rete elettrica del distributore, secondo le previsioni della normativa tecnica vigente;

(c) che l'impianto elettrico dell'Immobile è stato realizzato a norma di legge;

(d) che l'Immobile è dotato di regolare permesso di costruzione o altro titolo abilitativo necessario ai sensi di legge e che è, sotto tutti i profili, idoneo a ospitare l'Impianto;

(e) che l'Immobile presenta caratteristiche idonee alla generazione di energia elettrica dalla conversione della fonte rinnovabile solare e, in particolare, che il tetto/lastrico solare su cui installare l'Impianto soddisfa i seguenti requisiti:

(i) è pertinente a strutture esistenti e agevolmente accessibili;

(ii) non sussistono sull'Immobile vincoli architettonici/urbanistici/ambientali imposti dagli organi competenti e, comunque, divieti imposti dai piani regolatori comunali vigenti e da altre norme urbanistiche che impediscano l'installazione dell'Impianto;

(iii) la superficie utile per l'installazione è pari ad almeno 15 (quindici) metri quadrati;

(iv) ove il luogo su cui installare l'Impianto non sia una copertura piana ma sia una copertura a falda, l'esposizione è a Sud, con tolleranza in più o in meno di 30 gradi;

(v) non sussistono ombre significative proiettate da eventuali ostacoli presenti sul tetto/lastrico solare stesso o nelle vicinanze (edifici limitrofi, camini, antenne, alberi, campanili, ecc.);

(vi) le coperture dell'Immobile su cui verrà installato l'Impianto sono state costruite a norma di legge.

11.2 Contestualmente, il Proprietario e il Cliente dichiarano e garantiscono, ciascuno per quanto di propria competenza in relazione ai rispettivi titoli sull'Immobile, che l'Immobile è libero ed esente da oneri, pesi, vincoli, di qualsiasi natura personale o reale, iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli per ENERVENTI S.p.A., che potrebbero impedire o anche solo limitare o rendere più gravosa a quest'ultima la realizzazione, la gestione e la manutenzione dell'Impianto. Il Proprietario e il Cliente si obbligano a comunicare ad ENERVENTI S.p.A., per iscritto e non appena ne abbiano avuto conoscenza, le iscrizioni e/o trascrizioni sull'Immobile pregiudizievoli per ENERVENTI S.p.A. che dovessero intervenire successivamente alla stipulazione del Contratto.

11.3 Il Proprietario e il Cliente dichiarano e garantiscono rispettivamente, per quanto di rispettiva competenza:

(a) di versare in buone condizioni finanziarie e di non avere subito iscrizioni pregiudizievoli nel registro dei protesti durante i 5 (cinque) anni precedenti;

(b) di non versare in stato di scioglimento o liquidazione né che sussistono i presupposti per poter assumere la relativa deliberazione;

(c) di non essere insolventi o falliti, né di essere oggetto di istanze di fallimento proposte da terzi, di accordi di ristrutturazione del debito o di piani di risanamento di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267, né che la proposizione di tali istanze o la richiesta di ammissione a procedure concorsuali è stata ad oggi in alcun modo minacciata;

(d) di non essere parte di accordi che comportino la cessione dei propri beni ai creditori né a diversi accordi di ristrutturazione del debito;

(e) di avere piena capacità, titolo e potere di stipulare il Contratto e darvi interamente esecuzione adempiendo le proprie obbligazioni e riconoscendo la validità ed efficacia del presente Contratto.

11.4 Nel caso in cui la superficie del tetto/lastrico solare lo permetta, con il presente Contratto il Proprietario, per una durata pari alla vita utile degli

Impianti fotovoltaici e comunque non superiore ad anni 40 (quaranta), riconosce il diritto agli eventuali ulteriori comproprietari dello stesso tetto/lastrico solare di richiedere a ENERVENTI S.p.A. l'installazione di ulteriori impianti, asserviti o ricondotti ai diversi loro contatori di prelievo o unità immobiliari, anche in deroga alla ripartizione millesimale della superficie del suddetto tetto/lastrico solare. Il Proprietario si obbliga a richiedere e ottenere dagli altri comproprietari dello stesso tetto/lastrico solare la per l'installazione dell'impianto fotovoltaico, pena, in mancanza, la invalidità e l'inefficacia del presente Contratto.

12. Obbligazioni ulteriori del Cliente e del Proprietario

12.1 In aggiunta a quanto previsto in altre parti del Contratto, il Cliente si obbliga a:

- mantenere attivo, per tutta la Durata del Contratto, il punto di prelievo (POD), di cui all'articolo 11.1, lettera a), cui è connesso l'impianto;
- farsi carico di tutti gli eventuali esborsi che ENERVENTI S.p.A. dovrà sostenere ai fini dell'adempimento ai compiti ad essa delegati dal Cliente, con esclusione delle spese normalmente necessarie, che rimarranno a carico di ENERVENTI S.p.A.. In tale prospettiva le Parti espressamente convengono che tali spese che rimangono in carico ad ENERVENTI S.p.A. devono ritenersi limitate alle seguenti: (i) contributo da riconoscere al gestore della rete elettrica per lo svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione della interconnessione alla rete di distribuzione locale; (ii) contributi da riconoscere al GSE per l'accesso al servizio di scambio sul posto, al ritiro dedicato dell'energia elettrica o agli incentivi del conto energia; (iii) contributi da riconoscere al comune nel cui territorio verrà realizzato l'impianto per la presentazione della comunicazione preventiva di cui all'articolo 11, comma 3 del d.l.g. n. 115/2008 ("Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" in G.U. n. 154 del 3 Luglio 2008), della dichiarazione di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del d.P.R. n. 380/2001 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" in G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001 - SO n. 239) o di ogni altro titolo urbanistico richiesto dalla normativa regionale in concreto applicabile.

12.2 Il Proprietario e il Cliente dichiarano e garantiscono, obbligandosi in tal senso ciascuno per quanto di propria competenza in relazione ai rispettivi titoli sull'immobile, di prestare ogni collaborazione, compresa la sottoscrizione di eventuali documenti, istanze o moduli necessari al fine di consentire a ENERVENTI S.p.A. di ottenere qualsivoglia permesso o autorizzazione che in base alla disciplina nazionale o regionale o comunale sia necessaria per l'installazione dell'impianto. In particolare, contestualmente alla conclusione del Contratto, il Proprietario dovrà rilasciare a ENERVENTI S.p.A. un mandato con rappresentanza affinché quest'ultima possa curare, in nome e per conto del Proprietario e anche nell'interesse del Cliente, tutti gli adempimenti presso la Pubblica Amministrazione finalizzati all'installazione dell'impianto fotovoltaico.

12.3 A tal fine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Proprietario e il Cliente si impegnano a fornire tutti i dati e le informazioni necessarie oltre che a sottoscrivere tutti i documenti e i moduli richiesti dalla Pubblica Amministrazione, affinché ENERVENTI S.p.A. possa presentare la documentazione richiamata al Punto 13.1.

12.4 Per il caso in cui il tetto/lastrico solare su cui debba essere installato l'impianto non sia accatastato, il Proprietario si obbliga nei confronti di ENERVENTI S.p.A., a semplice richiesta di quest'ultima, a provvedere all'accatastamento o, a propria scelta, a conferire mandato ad ENERVENTI S.p.A. perché vi provveda a propria cura, ma a spese del Proprietario.

12.5 Allo scopo di consentire a ENERVENTI S.p.A. la valutazione di soluzioni volte ad aumentare l'efficienza energetica e la gestione di sistemi di sicurezza e controllo dell'immobile, il Cliente si renderà disponibile a fornire ad ENERVENTI S.p.A. i dati necessari per la formulazione delle proposte tecnicamente ed economicamente più adeguate alle proprie esigenze.

13. Obbligazioni ulteriori di Enerventi S.p.A.

13.1 In aggiunta a quanto previsto in altre parti del Contratto, ENERVENTI S.p.A. si impegna inoltre:

- a esercire l'impianto in qualità di "Soggetto responsabile" ai sensi del D.M. 5 maggio 2011 ("Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" in G.U. n. 109 del 12 maggio 2011);
- ad avviare ed effettuare tutte le attività necessarie per conseguire i permessi e le autorizzazioni per l'installazione dell'impianto e la sua entrata in esercizio, quali, a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, la presentazione della comunicazione preventiva di cui all'articolo 11, comma 3, del d.l.g. n. 115/2008 ("Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" in G.U. n. 154 del 3 Luglio 2008), la redazione e la presentazione della dichiarazione di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del d.P.R. n. 380/2001 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" in G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001 - SO n. 239) o l'ottenimento degli altri titoli autorizzatori richiesti dalla normativa regionale applicabile, le istanze al GSE per tutti i casi di competenza di quest'ultima, nonché le richieste al distributore di energia elettrica per l'attivazione dell'impianto;
- ad effettuare la fornitura di energia elettrica all'utenza (POD) di cui all'articolo 11.1, lettera a), alle condizioni previste per la Fornitura di cui al Punto 8.

14. Clausola risolutiva espressa

14.1 Le Parti espressamente convengono che il Contratto verrà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 ("Clausola risolutiva espressa") codice civile, con diritto per ENERVENTI S.p.A. di ottenere il risarcimento del danno dalla stessa subito, nel caso in cui:

- il Cliente e/o il Proprietario non adempiano in modo puntuale all'obbligazione di garantire a ENERVENTI S.p.A., finché ne abbia titolo, la piena disponibilità dell'immobile per tutta la Durata del Contratto, onde consentire a quest'ultima di esercitare liberamente ed in modo indisturbato i diritti e di adempiere agli obblighi sulla stessa gravanti in forza del Contratto;

- il Cliente e/o il Proprietario non adempiano in modo puntuale all'obbligazione di consentire l'accesso ai tecnici designati da ENERVENTI S.p.A. e fornire il supporto logistico per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto di cui al Punto 5.3;
- il Cliente non adempia in modo puntuale all'obbligazioni sullo stesso gravanti quale comodatario ai sensi del Punto 6;
- il Cliente non adempia in modo puntuale all'obbligo di utilizzare l'energia elettrica prelevata per gli usi previsti dal Contratto ed in conformità alle migliori regole di prudenza e sicurezza.

15. Diritto di recesso

15.1 Qualora nel corso della Durata del Contratto si verificino circostanze che pregiudichino la produttività dell'impianto, per cause non imputabili a ENERVENTI S.p.A., al Cliente e/o al Proprietario - come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso di frangimento da parte di un terzo di ostacoli all'irraggiamento solare - ENERVENTI S.p.A. potrà recedere dal Contratto prima della data di naturale scadenza di cui al Punto 3. In tal caso, il recesso potrà essere esercitato legittimamente a partire dal trentesimo giorno successivo al ricevimento, da parte del Cliente e del Proprietario, di una comunicazione trasmessa con lettera raccomandata A/R contenente la comunicazione della volontà di ENERVENTI S.p.A. di avvalersi del diritto di recesso. Nel caso di esercizio del diritto di recesso di cui al presente Punto, ENERVENTI S.p.A. avrà il diritto di rimuovere l'impianto a proprie spese. In tal caso, il Cliente o il Proprietario, ove preferiscano trattenere l'impianto, potranno decidere di acquistare l'impianto corrispondendo in favore di ENERVENTI S.p.A. l'importo determinato secondo il Punto 15.9.

15.2 A ENERVENTI S.p.A. è espressamente riconosciuto il diritto di recedere dal Contratto nel caso in cui per qualsiasi causa alla stessa non imputabile venga meno il contratto di fornitura dell'energia elettrica di cui alla Fornitura, le cui Condizioni generali sono allegate sub B. In tal caso il recesso potrà essere esercitato legittimamente a partire dal trentesimo giorno successivo al ricevimento, da parte del Cliente e del Proprietario, di una comunicazione trasmessa con lettera raccomandata A/R contenente la comunicazione della volontà di ENERVENTI S.p.A. del diritto di recesso di cui al presente ENTI S.p.A. avrà il diritto di rimuovere l'impianto richiedendo quale rimborso dei costi sostenuti il pagamento dell'importo previsto al successivo Punto 15.6.

Nel caso di S.p.A. ai sensi del presente comma, il Cliente o il Proprietario, ove preferiscano trattenere l'impianto, potranno decidere di acquistare l'impianto medesimo corrispondendo in favore di ENERVENTI S.p.A. l'importo determinato secondo il successivo Punto 15.9.

15.3 ENERVENTI S.p.A. potrà recedere unilateralmente dal Contratto prima della data di naturale scadenza di cui ai Punti 4.1 e 4.2, dandone comunicazione scritta con raccomandata A/R al Cliente ed al Proprietario con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data di decorrenza del recesso medesimo, nel caso di istanza di fallimento, di assoggettamento ad una delle altre procedure concorsuali del Cliente o del Proprietario o in caso di assoggettamento del Proprietario e/o del Cliente ad azioni esecutive in loro danno o in caso di iscrizione del Cliente o del Proprietario nel registro dei protesti. ENERVENTI S.p.A. potrà inoltre recedere unilateralmente dal Contratto in caso di dichiarazioni non veritiere di cui al Punto 11.3 da parte del Cliente o del Proprietario. Nel caso di esercizio del diritto di recesso di cui al presente comma, ENERVENTI S.p.A. avrà il diritto di rimuovere l'impianto a spese del soggetto che ha reso le dichiarazioni mendaci. In tal caso, il Cliente o il Proprietario, ove preferiscano trattenere l'impianto, potranno decidere di acquistare l'impianto medesimo corrispondendo in favore di ENERVENTI S.p.A. l'importo determinato secondo il successivo Punto 15.9.

15.4 ENERVENTI S.p.A. ha la facoltà di recedere dal Contratto, prima della data di naturale scadenza di cui ai Punti 4.1 e 4.2 ed in un momento precedente all'installazione dell'impianto, senza che da tale decisione possa derivare alcun diritto o pretesa da parte del Cliente o del Proprietario. In tal caso, ENERVENTI S.p.A. dovrà darne comunicazione scritta con raccomandata A/R al Cliente ed al Proprietario con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data in cui il recesso avrà effetto.

15.5 Il Cliente ha la facoltà di recedere dal Contratto prima della data di naturale scadenza di cui ai Punti 4.1 e 4.2, dandone comunicazione scritta con raccomandata A/R a ENERVENTI S.p.A. ed al Proprietario, con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi, scegliendo una delle due opzioni di definite nei successivi Punti (recesso senza acquisto dell'impianto e recesso con acquisto dell'impianto).

15.6 Recesso senza acquisto dell'impianto - Il Cliente si impegna a corrispondere a ENERVENTI S.p.A. un indennizzo per i costi sostenuti per la realizzazione, attivazione e rimozione dell'impianto, così come indicato dalla seguente formula: € 600,00 x (20 - numero anni trascorsi di efficacia del presente contratto).

15.7 L'importo derivante dalla formula di cui al Punto 15.6 è da intendersi per ogni singolo kW installato; è, pertanto, da moltiplicarsi per la potenza installata dell'impianto; gli importi devono, inoltre, essere rivalutati in base all'indice Istat e addizionati di IVA.

15.8 Il recesso anticipato dal Contratto senza acquisto dell'impianto comporta l'attribuzione del diritto di ENERVENTI S.p.A. di rimuovere l'impianto stesso entro 7 (sette) mesi dalla ricezione della comunicazione di recesso.

15.9 Recesso con acquisto dell'impianto - Il Cliente ha facoltà di recedere anticipatamente dal Contratto impegnandosi contestualmente ad acquisire la proprietà dell'impianto, versando a ENERVENTI S.p.A. un corrispettivo così come indicato dalla seguente formula: € 500,00 x (20 - numero anni trascorsi di efficacia del presente contratto).

15.10 L'importo derivante dalla formula di cui al Punto 15.9 è da intendersi per ogni singolo kW installato; è, pertanto, da moltiplicarsi per la potenza installata dell'impianto; gli importi devono, inoltre, essere rivalutati in base all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e addizionati di IVA.

15.11 Il recesso anticipato dal Contratto con acquisto dell'impianto comporta l'impegno da parte del Cliente a sottoscrivere, entro 2 (due) mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 15.9, un contratto di acquisto dell'impianto, alle condizioni economiche indicate al Punto 15.9. Nel caso in cui, entro il suddetto termine, il Cliente ed ENERVENTI S.p.A. non dovessero avere concluso il contratto di acquisto

dell'Impianto, il Cliente potrà soltanto recedere dal Contratto senza aver diritto ad acquistare l'Impianto corrispondendo a ENERVENTI S.p.A. l'indennizzo di cui al Punto 15.6, ovvero potrà decidere di ripristinare la naturale scadenza del Contratto medesimo.

- 15.12 Fuori dai casi previsti nel presente articolo 15 e dal successivo articolo 17, è consentito al Cliente di recedere dal Contratto, nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione del Contratto e l'installazione dell'Impianto, con il pagamento di una penale a favore di ENERVENTI S.p.A. così quantificata:
- nel caso di proprio recesso, decorso il periodo riconosciuto per il ripensamento, prima del sopralluogo finalizzato all'installazione dell'Impianto fotovoltaico, € 500 per i costi commerciali e amministrativi sostenuti nel frattempo da ENERVENTI S.p.A..
 - nel caso di proprio recesso nel periodo intercorrente tra il sopralluogo tecnico e l'installazione dell'Impianto, € 600,00 per ogni kW da installarsi per 20 (pari agli anni di durata del Contratto). Si stabilisce fin d'ora, ai fini della quantificazione della penale, che il numero di kW da installarsi è non meno di 2,5; la penale minima sarà quindi pari a € 1.500.

16. Recesso del Proprietario e subentro nel Contratto

- 16.1 Qualora, prima della scadenza del presente Contratto, il Proprietario dovesse, ai sensi di quanto previsto dal successivo Punto 18.1, subentrare nella posizione contrattuale del Cliente, lo stesso potrà scegliere, in alternativa alle ipotesi di recesso con o senza acquisto dell'Impianto disciplinate dal precedente Punto 15, di recedere anticipatamente dal presente Contratto, mediante l'attribuzione a ENERVENTI S.p.A., senza oneri per quest'ultima, del diritto di superficie a mantenere l'Impianto sul lastrico solare/tetto dell'Immobile, unitamente a tutti gli altri diritti, reali e non, necessari per consentire la gestione e l'esercizio dell'Impianto (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritti di servitù, diritti di passaggio, diritti di accesso alle parti dell'Immobile oggetto del diritto di superficie), secondo quanto previsto dal presente Punto.
- 16.2 Ove il Proprietario intenda recedere anticipatamente dal presente Contratto con l'attribuzione a ENERVENTI S.p.A. del diritto di superficie a mantenere l'Impianto, lo stesso dovrà darne comunicazione scritta con raccomandata A/R a ENERVENTI S.p.A. con un preavviso di 6 (sei) mesi.
- 16.3 La scelta del Proprietario di recedere anticipatamente dal presente Contratto, con attribuzione del diritto di superficie a ENERVENTI S.p.A., comporta l'obbligo di sottoscrivere entro 2 (due) mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente Punto 16.2 un contratto di costituzione del diritto di superficie a mantenere l'Impianto sull'Immobile. I costi di redazione, trascrizione e registrazione dell'atto relativo a tale costituzione saranno a carico del Proprietario.
- 16.4 Nel caso in cui, entro il termine indicato al comma che precede, il Proprietario e ENERVENTI S.p.A. non dovessero concludere il contratto di costituzione del diritto di superficie a mantenere l'Impianto sull'Immobile, il Proprietario potrà soltanto recedere dal Contratto con o senza l'acquisto dell'Impianto oppure ancora potrà ripristinare la naturale scadenza del Contratto medesimo.
- 16.5 Qualora il Cliente, pur rimanendo nella disponibilità dell'Immobile, decida di recedere dal presente Contratto senza avvalersi della possibilità di acquistare l'Impianto, il Proprietario potrà comunque decidere di costituire gratuitamente in favore di ENERVENTI S.p.A. il diritto di superficie, previo accordo tra il Proprietario medesimo e ENERVENTI S.p.A. sul contenuto e sui tempi tratti di costituzione del diritto di superficie ed, in ogni caso, secondo previsto dal presente Punto 16.

17. Ulteriori ipotesi di recesso del Proprietario del Contratto

- 17.1 Il Proprietario e il Cliente potranno recedere dal Contratto e senza alcuna penalità, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione del Contratto, inviando a ENERVENTI S.p.A. entro il predetto termine, mediante telegramma, telex, posta elettronica o fax, da confermarsi entro le successive 48 (quarantotto) ore per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione con la quale manifestino la volontà di recedere dal Contratto.
- 17.2 Qualora il Contratto sia stato concluso attraverso l'uso di tecniche di comunicazione a distanza, il Proprietario e/o il Cliente potranno recedere dal Contratto senza oneri entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data del ricevimento di tali mezzi di comunicazione. Anche in tal caso troveranno applicazione le modalità di conferma di cui al precedente Punto 17.1.

18. Cessazione del rapporto negoziale tra Proprietario e Cliente. Trasferimento del titolo di proprietà o di possesso dell'immobile

- 18.1 Qualora il rapporto contrattuale tra il Proprietario e il Cliente, in forza del quale quest'ultimo dispone dell'Immobile, dovesse per qualsiasi causa venir meno (a causa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di mancato rinnovo del contratto o risoluzione dello stesso per inadempimento) prima della data di scadenza del Contratto di cui ai Punti 4.1 e 4.2, è espressamente convenuto tra le Parti che il Proprietario subentrerà nel Contratto nella medesima posizione del Cliente, assumendone tutti i diritti e gli obblighi.
- 18.2 Il Proprietario si impegna inoltre a far sì che il rapporto negoziale relativo al Contratto prosegua in eventuali atti di trasferimento tra vivi di diritti reali o personali concernenti l'Immobile (alienazione, donazione, cessione in godimento, ulteriori locazioni ove il rapporto in essere con il Cliente dovesse cessare prima della scadenza del Contratto, ecc.), informando formalmente l'avente causa dell'esistenza del Contratto e dell'esistenza dell'Impianto sull'Immobile; in tal caso dovranno trasferirsi in capo all'avente causa tutti i diritti e gli obblighi connessi al Contratto sino alla scadenza prevista dai Punti 4.1 e 4.2 con piena ed incondizionata accettazione del Contratto.
- 18.3 Nel caso in cui il Proprietario non ottemperi all'obbligazione di cui al Punto 18.2, il Contratto dovrà intendersi risolto di diritto ex art. 1456 ("Clausola risolutiva espressa") codice civile ed il Proprietario dovrà corrispondere in favore di ENERVENTI S.p.A., a titolo di penale, una somma l'importo di quanto dovuto per il caso di recesso senza acquisto dell'Impianto di cui al Punto 15.6.

19. Cessione del Contratto

- 19.1 Le Parti convergono espressamente che ENERVENTI S.p.A. ha in qualunque momento la facoltà di cedere a terzi il Contratto, a seguito di comunicazione scritta da trasmettere alle altre Parti mediante lettera raccomandata A/R da inviare con un preavviso di 1 (un) mese dalla data in cui la cessione è destinata a produrre effetto. A seguito della cessione del Contratto, tutte le obbligazioni poste contrattualmente in capo ad ENERVENTI S.p.A. si intendono trasferite di diritto al soggetto cessionario, che dovrà assicurare i medesimi standard prestazionali garantiti da ENERVENTI S.p.A. ed il soggetto cessionario risulterà titolare del medesimo diritto di utilizzare l'Immobile ai fini della produzione di energia elettrica dalla conversione della fonte solare in precedenza assentito in favore di ENERVENTI S.p.A..

20. Tolleranza e modifiche del Contratto

- 20.1 L'eventuale tolleranza, ad opera di una delle Parti, di comportamenti posti in essere da altre Parti in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere il rispetto di tutti i termini e condizioni qui previsti.
- 20.2 I termini e le condizioni contenute nel Contratto costituiscono le complete intese intercorse tra le Parti e sostituiscono tutti gli eventuali precedenti patti, sia verbali sia scritti, intercorsi tra le stesse, con riferimento alle materie trattate nel medesimo. Nessun accordo o patto che modifichi o ampli il Contratto sarà vincolante tra le Parti, salvo che sia concluso per iscritto, si riferisca espressamente al Contratto e sia sottoscritto dalle Parti a mezzo di rappresentanti muniti dei necessari poteri.

21. Comunicazioni

- 21.1 Eventuali comunicazioni, richieste di informazioni e reclami da effettuarsi in relazione al Contratto dovranno essere inviate al Cliente, al proprietario o a ENERVENTI S.p.A. ai recapiti riportati nella Proposta Commerciale.

22. Foro competente

- 22.1 Il Foro competente a dirimere qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra le Parti nell'interpretazione e/o nell'esecuzione del presente Contratto è quello individuato in base ai criteri per la determinazione della competenza disciplinati dal Codice di Procedura Civile.

23. Norme applicabili

- 23.1 Per quanto non disciplinato nel Contratto dalle Parti, si rinvia alle norme del codice civile e, in quanto direttamente applicabili, alle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

24. Trattamento dati personali

- 24.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali" - di seguito, "Codice protezione dati personali" in G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 - SO n. 123):
- con la sottoscrizione del Contratto le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto, ai sensi dell'articolo 13 ("Informativa") del Codice Protezione Dati Personali, che i dati personali raccolti in relazione al Contratto saranno oggetto di trattamento, anche tramite l'utilizzo di strumenti elettronici, esclusivamente da parte del personale espressamente incaricato che vi avrà accesso o da parte di eventuali fornitori esterni di servizi, che verranno a tal fine nominati responsabili del trattamento, (i) per le finalità di cui al Contratto e per l'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali e legali nonché (ii) per fini promozionali e di marketing (ad es. per la promozione e/o vendita di prodotti e/o servizi, per l'elaborazione di ricerche di mercato, per l'invio di materiale pubblicitario e di informazioni commerciali, anche via e-mail, etc.), qualora il Cliente abbia manifestato il proprio consenso al trattamento;
 - il conferimento dei dati personali per le finalità è necessario per l'esecuzione contrattuale, non potendosi, in tutto o in parte, procedere con una corretta esecuzione in mancanza di tali dati personali;
 - i dati personali potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in Italia per le medesime finalità di cui alla lettera (a) punto (i), mentre per quanto attiene alle finalità di cui alla lettera (a) punto (ii) non saranno comunicati a terze parti; i dati personali non saranno, in ogni caso, oggetto di diffusione;
 - le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in relazione al trattamento dei dati personali di cui al presente punto, esse hanno il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che le riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile, di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento. Le Parti hanno inoltre il diritto di aggiornare, rettificare, integrare, cancellare ed opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dall'articolo 7 ("Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti") del Codice Protezione Dati Personali nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 ("Esercizio dei diritti", "Modalità di esercizio", "Riscontro all'interessato") del medesimo provvedimento normativo.

Il Cliente, come di seguito identificato, accetta di concludere con ENERVENTI S.p.A. un contratto di somministrazione di energia elettrica, conferendo alla stessa gli occorrenti mandati per la stipulazione degli atti negoziali funzionali all'esecuzione del contratto di cui trattasi (relativamente alle attività di dispacciamento e di trasporto), nonché all'espletamento di taluni servizi accessori, per come più dettagliatamente specificati nelle Condizioni Generali di Contratto (allegato B), allegato al presente documento e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, il tutto nel rispetto dei termini e secondo le condizioni riportate nella presente proposta commerciale.

A) DATI DEL CLIENTE

Il Sig / La Sig.ra (di seguito definito "Proprietario" ai sensi dell'articolo 2 lettera k) delle Condizioni Generali di contratto di concessione in comodato di impianto fotovoltaico)

Nome Cognome
Nato il Comune di nascita Prov Sesso ☒ M ☐ F
Codice fiscale
Residente in Via/piazza n°
Provincia cap
Telefono fisso Cellulare
Fax E-mail

B) VOLTURA: compilare con i dati dell'attuale intestatario della fornitura

Nome Cognome
Codice fiscale
Nato il / / Comune di nascita Prov Sesso ☐ M ☐ F

C) SPEDIZIONE FATTURA (se diversa dai dati del CLIENTE)

Nome Cognome
Via/piazza n°
Provincia Città cap

D) MODALITÀ DI PAGAMENTO (compilare integralmente la sezione)

Codice IBAN
CIN EU CIN CODICE ABI CODICE CAB N° CONTO CORRENTE (compilare tutti i 12 spazi)
Sottoscrittore del conto: Nome Cognome
Codice fiscale (del sottoscrittore del conto)
Nato il Prov
Firma del Cliente/Sottoscrittore del conto

E) CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE DELLA FORNITURA

Presa POD
Codice contatore Stagionale ☐ Mesi d'utilizzo G F M A M G L A S O N D
Potenza disponibile KW Potenza impegnata KW Spesa al bimestre (stima) Euro
Distributore locale (solo se diverso da Enel Distribuzione) ☐ Mercato di provenienza ☐ Libero ☒ Vincolato
Attuale fornitore (solo se diverso da Enel Servizio Elettrico) ☐ Mesi previsti per il diritto di recesso n.
Codice Prodotto Denominazione prodotto
Riferimento contratto di comodato n°

F) FIRME

Data Firma del Cliente/Sottoscrittore del conto
Il Cliente dichiara di avere esaminato e di approvare espressamente le Condizioni Generali di Contratto allegato alla presente proposta commerciale. In particolare il Cliente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 ("Condizioni generali di contratto"; "Contratto concluso mediante modulo formulari") del codice civile, dichiara di avere letto ed esaminato e specificamente di approvare le seguenti pattuizioni delle Condizioni Generali di Contratto: 5.1 Efficacia del Contratto; 5.2 Durata del Contratto; 7.1 Mese della periodicità della fatturazione; 7.6 Interessi moratori in caso di ritardato pagamento; 7.8 Divieto di compensazione; 11. Interruzione della somministrazione; 12. Sospensione della somministrazione; 14. Legge applicabile e Foro competente.

Data Firma del Cliente/Sottoscrittore del conto
Il Cliente dichiara di aver ricevuto da ENERVENTI l'informativa sul trattamento dei propri dati personali e preso atto che il consenso al trattamento dei propri dati personali per finalità strumentali all'esecuzione del contratto non è necessario, presta il consenso espresso al trattamento degli stessi per le finalità relative allo svolgimento di indagini di mercato.

Data Firma del Cliente/Sottoscrittore del conto
Preso visione dell'informativa ex art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 contenuta nelle Condizioni generali di contratto si esprime il consenso ☒ Sì ☐ No
al trattamento dei dati personali in relazione

Firma Cliente
Agenzia Codice Agente Agente

Il presente contratto per la somministrazione di energia elettrica per uso residenziale è collegato ed accessorio al contratto di concessione in comodato di impianto fotovoltaico (di seguito, "Contratto di Comodato") che viene contestualmente stipulato. Le presenti condizioni generali di contratto costituiscono altresì l'allegato B del Contratto di Comodato.

1. Definizioni

- 1.1 In aggiunta ai termini e alle espressioni definiti in altre clausole del presente contratto di fornitura dell'energia elettrica (di seguito, "Contratto"), ai fini dello stesso si rinvia alle definizioni contenute nelle Condizioni generali del Contratto di Comodato.

2. Oggetto del Contratto

- 2.1 Al verificarsi delle condizioni indicate al successivo Articolo 4.1, ENERVENTI S.p.A. metterà a disposizione del Cliente l'energia elettrica secondo quanto previsto dalla proposta commerciale recante le condizioni particolari di somministrazione di energia elettrica (di seguito, "Proposta Commerciale") e somministrerà al Cliente, che si impegna ad acquistare e a prelevare esclusivamente da ENERVENTI S.p.A., tutti i quantitativi di energia elettrica necessari al proprio fabbisogno, presso il punto di riconsegna indicato nella Proposta Commerciale (di seguito, "Punto di Riconsegna") in cui sono installate le relative apparecchiature di misura dell'energia elettrica (di seguito, "Contatore"). A tal fine, il Cliente conferisce sin d'ora mandato con rappresentanza esclusivo ed irrevocabile a ENERVENTI S.p.A., che accetta, affinché quest'ultima possa esercitare in nome e per conto del Cliente il diritto di recedere dall'eventuale contratto di somministrazione di energia elettrica attualmente in vigore e stipulato con altro fornitore, nonché per l'eventuale revoca o posticipazione degli effetti di tale recesso.

3. Dichiarazioni del Cliente

- 3.1 Il Cliente dichiara e garantisce a ENERVENTI S.p.A. che:
- (a) il Punto di Riconsegna risulta già adeguatamente collegato in sicurezza alla rete di distribuzione locale;
 - (b) gli impianti collegati alla rete di distribuzione locale sono adeguati all'uso cui saranno destinati ai fini della somministrazione di energia elettrica ed il loro abituale funzionamento non causa danni a persone e/o cose;
 - (c) ha piena disponibilità dell'immobile in cui sono situati i propri impianti;
 - (d) non ha obbligazioni insolute relative ai contratti stipulati con il precedente fornitore di energia elettrica, con le imprese che gestiscono le reti di distribuzione locale dell'energia elettrica (di seguito, "Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica" oppure "Impresa Distributrice") o con Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (di seguito, "Terna"), alla quale competono la trasmissione e il dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete ad alta e altissima tensione su tutto il territorio italiano;
 - (e) ha debitamente informato ENERVENTI S.p.A. in merito all'eventuale esistenza di contratti di somministrazione di energia elettrica in essere con altro fornitore in relazione al Punto di Riconsegna.
- 3.2 Con la sottoscrizione del Contratto il Cliente, inoltre, si impegna:
- (a) a prendere i necessari accordi direttamente con l'Impresa Distributrice, qualora in corso di esecuzione del Contratto si rendesse necessario provvedere all'adeguamento dei propri impianti ed a sostenerne i relativi costi;
 - (b) su richiesta di ENERVENTI S.p.A., a fornire la documentazione comprovante la sicurezza dei propri impianti.

4. Dispacciamento, trasporto dell'energia elettrica e servizi accessori, conferimento di mandati

- 4.1 Il Cliente riconosce che, per poter dare esecuzione alla somministrazione di energia elettrica oggetto del Contratto, risulta necessario il conferimento a ENERVENTI S.p.A. dei mandati indicati ai successivi commi 4.2 e 4.3 e, in tale prospettiva, dichiara di essere stato debitamente informato da ENERVENTI S.p.A. in merito ai contenuti degli stessi ed, in particolare, agli obblighi posti in capo al Cliente ai sensi dei predetti contratti.
- 4.2 Tenuto conto di quanto chiarito al precedente comma 4.1, il Cliente conferisce per tutta la durata del Contratto mandato irrevocabile ed esclusivo, senza rappresentanza, a ENERVENTI S.p.A. per la stipulazione del contratto con l'Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica per il trasporto dell'energia elettrica presso il Punto di Riconsegna (di seguito, "Contratto di Trasporto") e del contratto con Terna per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica relativamente al Punto di Riconsegna (di seguito, "Contratto di Dispacciamento").
- 4.3 Qualora, in sede di stipula del Contratto di Trasporto, fosse necessario comunicare l'avvenuto subentro del Cliente in un preesistente rapporto di somministrazione di energia elettrica presso un determinato Punto di Riconsegna, su richiesta di ENERVENTI S.p.A. il Cliente corrisponderà gli eventuali oneri che dovessero essere addebitati dall'Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica per l'espletamento delle relative pratiche di subentro. L'ammontare di tali oneri verrà comunicato da ENERVENTI S.p.A. al Cliente non appena ENERVENTI S.p.A. ne venga informata da parte dell'Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica.
- 4.4 Sempre alla luce di quanto delineato al precedente comma 4.1 il Cliente conferisce per tutta la durata del Contratto mandato con rappresentanza esclusivo e irrevocabile a ENERVENTI S.p.A. affinché quest'ultima provveda alla stipulazione del contratto di connessione, inerente alle condizioni di connessione alla rete dei propri impianti predisposto dall'Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica (di seguito, "Contratto di Connessione") in nome e per conto del Cliente, nonché mandato esclusivo ed irrevocabile senza rappresentanza ai fini dello svolgimento delle pratiche e attività connesse all'esecuzione del Contratto di Connessione, fermo restando che il Cliente risulterà titolare del rapporto giuridico con l'Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica derivante dal Contratto di Connessione.
- 4.5 Ai fini di quanto stabilito al precedente comma 4.4, il Cliente dichiara che il valore di potenza disponibile per cui ha corrisposto all'Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica gli oneri di allacciamento corrisponde al proprio fabbisogno massimo di potenza e che, pertanto, in caso di prelievi eccedenti la potenza disponibile o comunque non consentiti, il Cliente

stesso sarà responsabile per l'eventuale conseguente adeguamento dei contributi e terrà indenne ENERVENTI S.p.A. da qualsiasi responsabilità o onere nei confronti dell'Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica e dei terzi.

- 4.6 Il Cliente, inoltre, si impegna:
- (a) a conservare e mantenere integro il Contatore e gli impianti di consegna dell'energia elettrica per tutta la durata del Contratto;
 - (b) a porre in essere tutto quanto necessario al fine di garantire la sicurezza sulle reti e del sistema elettrico nazionale.
- 4.7 Il Cliente si impegna a sostenere tutti gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione dei contratti di cui ai precedenti commi 4.2 e 4.4.
- 4.8 Il Cliente potrà contattare ENERVENTI S.p.A., nelle modalità ed ai recapiti indicati all'Articolo 16.4, in merito allo stato, all'andamento ed agli effetti dei contratti di cui agli Articoli 4.2 e 4.4. In tale prospettiva, ENERVENTI S.p.A. si impegna a fornire le informazioni richieste nei limiti in cui ne abbia accesso direttamente e ad inoltrare gli eventuali reclami del Cliente al soggetto competente.
- 4.9 Il Cliente conferisce, inoltre, per tutta la durata del Contratto mandato senza rappresentanza, irrevocabile ed esclusivo a ENERVENTI S.p.A. per la partecipazione della stessa alle procedure di assegnazione della capacità di importazione o di altre forme di approvvigionamento ("Gestore della rete di trasmissione nazionale") relative al Punto di Riconsegna, nonché dei diritti relativi all'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del d.lg. 16 marzo 1999, n. 79, ("Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" in G.U. n. 75 del 31/03/1999).
- 4.10 I mandati di cui ai precedenti commi, conferiti dal Cliente con la sottoscrizione del modello allegato al presente Contratto, vengono assunti da ENERVENTI S.p.A. con esonero da qualsivoglia responsabilità in relazione all'eventuale mancato conseguimento di quanto oggetto dei mandati stessi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1229 ("Clausole di esonero da responsabilità") del codice civile. Essi attribuiscono ad ENERVENTI S.p.A. la facoltà di cui all'articolo 1717 ("Sostituto del mandatario") del codice civile, di sostituire a sé un terzo, avente i medesimi o più limitati poteri, nell'esecuzione degli stessi.
- 4.11 Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare ENERVENTI S.p.A. per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare alla stessa ENERVENTI S.p.A. nell'ambito dell'espletamento delle attività di cui al titolo e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente.

5. Efficacia, durata e diritto di recesso

- 5.1 L'efficacia del Contratto, e, de relato, l'attivazione della somministrazione di energia elettrica, è subordinata al realizzarsi, entro e non oltre il termine di 90 (novanta) giorni dalla stipula del medesimo Contratto, di tutte le seguenti condizioni:
- (a) all'intervenuta efficacia del Contratto di Trasporto, del Contratto di Dispacciamento e del Contratto di Connessione;
 - (b) all'ottenimento da parte del Cliente delle autorizzazioni, concessioni e nulla osta, ove necessari;
 - (c) qualora il Cliente sia parte di un contratto di somministrazione con altro fornitore di energia elettrica in relazione al Punto di Riconsegna, alla conferma da parte dell'Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica che - da ottenersi relativamente sia al momento della richiesta di passaggio dal precedente fornitore a ENERVENTI S.p.A. (c.d. switching) che all'atto di effettuazione del medesimo switching - la somministrazione di energia elettrica in essere con tale altro fornitore non sia stata sospesa per morosità del Cliente. In ogni caso, l'efficacia del Contratto è subordinata all'efficacia del Contratto di Comodato come nel medesimo previsto. Nell'ipotesi in cui tutte le predette condizioni non si avverino, il Contratto verrà considerato inefficace.
- 5.2 Il Contratto avrà durata indeterminata, e comunque non eccedente la durata del Contratto di Comodato. Il Cliente potrà peraltro recedere dal Contratto con un preavviso pari ad 1 (un) mese, o con preavviso pari al diverso termine massimo previsto dalla normativa di volta in volta applicabile, da comunicarsi mediante raccomandata A/R da trasmettere ad ENERVENTI S.p.A.. ENERVENTI S.p.A. potrà recedere dal Contratto con un preavviso pari a 6 (sei) mesi, o al diverso termine minimo di preavviso consentito dalla normativa di volta in volta applicabile, comunicato mediante raccomandata A/R. I termini di preavviso di cui al comma decorrono dal primo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso. 5.3 Nel caso in cui il Cliente attivi un nuovo contratto di somministrazione con altro fornitore in violazione del termine di efficacia del recesso sopra citato, ENERVENTI S.p.A. avrà diritto ad ottenere dal Cliente il pagamento, a titolo di penale, di un importo pari ad Euro 20 (venti). Tale penale verrà addebitata nell'ultima fattura utile emessa da ENERVENTI S.p.A..
- 5.4 Qualora il Contratto sia stato concluso fuori dai locali commerciali di ENERVENTI S.p.A. o a distanza, il Cliente potrà altresì recedere dal Contratto, dandone comunicazione a ENERVENTI S.p.A. mediante raccomandata A/R o via fax, senza sostenere alcun onere aggiuntivo, il tutto entro 10 (dieci) giorni dalla sua conclusione, vale a dire dal giorno in cui il Cliente abbia accettato la proposta di ENERVENTI S.p.A..
- 5.5 L'esercizio del diritto di recesso, da parte del Cliente o di ENERVENTI S.p.A., impegnerà entrambe le parti a compiere quanto di rispettiva competenza per determinare l'estinzione dei contratti di cui al precedente Articolo 4, nel rispetto della disciplina vigente, con obbligo a carico del Cliente di rimborsare al più presto a ENERVENTI S.p.A. le somme da quest'ultima anticipate alle relative controparti nell'interesse del Cliente stesso.
- 5.6 In tutti i casi di recesso o di cessazione dell'efficacia del Contratto che non comportino anche la cessazione dell'efficacia del Contratto di Comodato, ENERVENTI S.p.A. avrà la facoltà di alienare interamente l'energia a dall'impianto nel libero mercato.

6. Prezzo dell'energia elettrica

- 6.1 Per la somministrazione dell'energia elettrica oggetto del Contratto, il Cliente si impegna a corrispondere a ENERVENTI S.p.A. un prezzo (di seguito, "Prezzo dell'Energia Elettrica") calcolato secondo quanto indicato nell'"Allegato Economico" al Contratto.
- 6.2 Il Prezzo dell'Energia Elettrica è fissato al netto dell'IVA e di qualsiasi altra

eventuale imposta, tassa, tributo o altro onere applicabile al Contratto o alla somministrazione di energia elettrica. Resta inteso che tali oneri esclusivo carico del Cliente, e ciò anche nell'ipotesi in cui gli stessi vengano in prima istanza versati da ENERVENTI S.p.A..

7. Fatturazione e pagamento

- 7.1 ENERVENTI S.p.A., salvo diverso accordo con il Cliente, fatturerà bimestralmente i corrispettivi dovuti dal Cliente stesso ai sensi del Contratto, in base (i) alla misurazione della somministrazione di energia elettrica effettuata dall'Impresa Distributrice, (ii) all'autolettura del Cliente ovvero (iii) in caso di mancanza e/o ritardo della comunicazione da parte dell'Impresa Distributrice o dell'autolettura del Cliente, in base ai consumi storici e/o presunti del Cliente, salvo successivo conguaglio da eseguire nell'ambito della prima fatturazione utile. La periodicità della fatturazione potrà essere in ogni tempo modificata da ENERVENTI S.p.A., previa specifica comunicazione al Cliente, anche con segnalazione in fattura e con effetto dal primo ciclo utile di fatturazione successivo.
- 7.2 Per il Prezzo dell'Energia Elettrica articolato per fasce orarie, ove non fosse disponibile il dato di consumo relativo ad ogni specifica fascia oraria, si procederà ad una ripartizione dei dati di consumo disponibili tra le fasce orarie comprese nel periodo di tempo a cui si riferisce il dato di consumo stesso.
- 7.3 Nelle fatture emesse sulla base dei criteri indicati nel precedente comma 7.1, saranno in ogni caso specificati (i) il periodo di riferimento della fattura, (ii) i termini di scadenza del pagamento e le modalità fra loro alternative di effettuazione dello stesso, (iii) le modalità utilizzate per la determinazione dei consumi e (iv) la data della lettura effettuata o dell'autolettura.
- 7.4 Il Cliente si impegna a corrispondere l'importo indicato in fattura entro 20 (venti) giorni dalla data di emissione della stessa, e ciò mediante addebito diretto su conto corrente ovvero, ove ciò non risultasse possibile, mediante i metodi di pagamento alternativi comunicati in fattura.
- 7.5 Qualora nell'Offerta economica sub Allegato Economico, fossero previsti condizioni e termini di fatturazione e pagamento differenti da quelli sopra indicati, prevarranno le condizioni previste nella Proposta Commerciale.
- 7.6 In caso di ritardato pagamento, il Cliente sarà tenuto, previa messa in mora da parte di ENERVENTI S.p.A., alla corresponsione in favore di quest'ultima di interessi moratori sugli importi delle fatture insolute al tasso ufficiale di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 3,5 (tre virgola cinque) punti percentuali e delle eventuali ulteriori spese, incluse quelle per il sollecito di pagamento e per il recupero del credito, e ciò a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all'integrale pagamento. Inoltre, sino a quando non avrà sanato la morosità, il Cliente non avrà diritto di fruire di sconti, tariffe promozionali o altre condizioni economiche di vantaggio in relazione alla Fornitura.
- 7.7 Successivamente alla cessazione della somministrazione per qualsiasi causa intervenuta, al Cliente saranno addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione anche in base alla lettura finale da parte dell'Impresa Distributrice.
- 7.8 In nessun caso è ammessa la compensazione del debito relativo al pagamento di una o più fatture con eventuali crediti che il Cliente dovesse vantare nei confronti di ENERVENTI S.p.A., anche relativi ad altri contratti.

8. Modalità di prelievo e di impiego dell'energia elettrica

- 8.1 Le caratteristiche dell'energia elettrica somministrata al Cliente potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme di volta in volta vigenti in materia. In ogni caso ENERVENTI S.p.A., in qualità di grossista e, pertanto, estranea alle attività di dispacciamento, trasporto e distribuzione dell'energia, non potrà rispondere per l'eventuale non conformità dell'energia elettrica alle caratteristiche stabilite dall'Impresa Distributrice. ENERVENTI S.p.A. si impegna comunque a comunicare al Cliente le variazioni delle caratteristiche dell'energia elettrica somministrata al Cliente medesimo in forza del Contratto, e ciò non appena ne venga a conoscenza, impegnandosi a collaborare in buona fede con il Cliente affinché quest'ultimo possa eventualmente agire nei confronti del soggetto responsabile nel caso di danni derivanti a persone e/o a cose dalla non conformità dell'energia elettrica alle caratteristiche stabilite dall'Impresa Distributrice.
- 8.2 Resta inteso che non sono consentiti prelievi di energia elettrica eccedenti la potenza fissata di comune intesa fra Cliente ed ENERVENTI S.p.A., a meno di specifico accordo intervenuto fra il medesimo Cliente ed ENERVENTI S.p.A. In tale ultima ipotesi si conviene che ENERVENTI S.p.A. e il Cliente concorderanno la necessaria modifica contrattuale per adeguare il valore della potenza al nuovo fabbisogno richiesto, tenuto conto, in ogni caso, delle caratteristiche tecniche degli impianti del Cliente e di quelli dell'Impresa Distributrice.
- 8.3 Il Cliente non potrà utilizzare l'energia elettrica somministrata ai sensi del Contratto in luoghi diversi da quelli in cui si trova il Punto di Riconsegna, né potrà cedere la stessa - in qualsiasi sede, sotto qualsiasi forma ed anche gratuitamente - in favore di terzi. Il Cliente è tenuto, inoltre, ad utilizzare l'energia elettrica per gli usi previsti dal Contratto e in conformità alle migliori regole di prudenza e sicurezza. ENERVENTI S.p.A., pertanto, non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso improprio dell'energia elettrica o per la mancata osservanza, da parte del Cliente o dei propri aventi causa, delle migliori regole di prudenza e sicurezza.

9. Apparecchiature, verifiche e variazioni

- 9.1 Ai fini del Contratto si considerano impianti ed apparecchi del Cliente quelli situati a valle del Contatore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del Contatore stesso.
- 9.2 Gli impianti del Cliente devono garantire il loro utilizzo in sicurezza ed il loro uso non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine ENERVENTI S.p.A. può effettuare, anche tramite soggetti appositamente incaricati, controlli sugli impianti del Cliente destinati a verificare il rispetto delle predette condizioni.
- 9.3 Resta espressamente inteso che ENERVENTI S.p.A. non risponderà di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento

degli impianti del Cliente. Ciò nonostante, ENERVENTI S.p.A. si impegna a collaborare in buona fede con il Cliente, fornendo le informazioni a propria disposizione affinché quest'ultimo possa tutelare i relativi diritti nei confronti dei soggetti responsabili di tali guasti o disservizi.

- 9.4 Il Cliente è tenuto a comunicare preventivamente a ENERVENTI S.p.A. eventuali variazioni che intenda apportare ai propri impianti. Qualora tale variazione comporti, secondo l'insindacabile giudizio di ENERVENTI S.p.A., una modifica delle condizioni contrattuali, si applicherà quanto previsto dall'Articolo 10.2.
- 9.5 Il Cliente è responsabile della conservazione e dell'integrità degli impianti e degli apparecchi dell'Impresa Distributrice situati presso lo stesso Cliente e dovrà comunicare tempestivamente a ENERVENTI S.p.A. qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Detti impianti e apparecchi nonché il Contatore, anche ove di proprietà del Cliente, non potranno essere modificati, rimossi o spostati dal Cliente se non per disposizione di ENERVENTI S.p.A. o dell'Impresa Distributrice ed esclusivamente per mezzo dei loro incaricati. Resta inteso, in ogni caso, che ove le predetti modifiche, rimozioni o spostamenti vengano disposte su indicazione di ENERVENTI S.p.A., tali interventi saranno realizzati tenendo conto della necessità del Cliente di adempiere alle proprie obbligazioni di custodia e conservazione dell'integrità degli impianti e degli apparecchi dell'Impresa Distributrice nonché della facoltà di operare l'autolettura dei propri consumi.
- 9.6 Al momento della sottoscrizione del Contratto, il Cliente consente a ENERVENTI S.p.A., all'Impresa Distributrice e ai soggetti dalle stesse incaricati, l'accesso agli impianti e alle apparecchiature dell'Impresa Distributrice che dovessero risultare ubicati all'interno dei luoghi nella disponibilità del Cliente, il tutto, di norma, previo congruo preavviso da parte di chi intende eseguire l'accesso, ferma restando la possibilità, in capo a ENERVENTI S.p.A., all'Impresa Distributrice e ai soggetti dalle stesse incaricati di agire senza preavviso, nell'ipotesi in cui ciò si renda necessario per ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o al fine di impedire possibili prelievi di energia elettrica fraudolenti.
- 9.7 Il Cliente può richiedere a ENERVENTI S.p.A., all'Impresa Distributrice e ai soggetti dalle stesse incaricati la verifica del corretto funzionamento del Contatore. Qualora la verifica effettuata su richiesta del Cliente confermi il corretto funzionamento del Contatore, ENERVENTI S.p.A. addebiterà al Cliente le spese sostenute per la relativa verifica, e ciò nel rispetto di quanto previsto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con propria delibera n. 200/99 ("Direttiva concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481" in G.U. n. 306, SO n. 235 del 31.12.1999), come modificata dalla delibera 148/06 ("Modifiche ed integrazioni urgenti alla deliberazione 28 dicembre 1999, n. 200/99 in materia di rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la fornitura di energia elettrica"). ENERVENTI S.p.A. provvederà a comunicare preventivamente al Cliente l'ammontare di tali spese. Qualora invece dalle verifiche effettuate su richiesta del Cliente ovvero disposte da ENERVENTI S.p.A. o dall'Impresa Distributrice risulti un malfunzionamento del Contatore, ENERVENTI S.p.A. disporrà il rimborso degli eventuali pagamenti in eccesso o in difetto effettuati dal Cliente, ove determinabili. In caso di indeterminabilità dei pagamenti in eccesso o in difetto corrisposti dal Cliente, i consumi di energia elettrica effettuati dal medesimo Cliente durante il periodo di malfunzionamento del Contatore verranno determinati sulla base dei consumi storici del Cliente, nel rispetto di quanto prescritto dalle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sopra indicate.
- 9.8 ENERVENTI S.p.A. non sarà responsabile per guasti ovvero malfunzionamenti del Contatore e degli altri impianti e apparecchi dell'Impresa Distributrice ovvero del Cliente. Il Cliente si farà carico di qualsiasi spesa eventualmente addebitata dall'Impresa Distributrice per gli interventi, anche finalizzati alla ritardatura dei complessi di misura, richiesti dal Cliente o che comunque dovessero risultare necessari o opportuni.

10. Modifiche del Contratto

- 10.1 Resta inteso che le clausole contenute nel Contratto risulteranno di diritto integrate dalle clausole negoziali e dalle regolamentazioni tecniche che dovessero essere di tempo in tempo emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e che dovessero risultare immediatamente applicabili.
- 10.2 Ove sopraggiungano, successivamente alla data di stipula del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità e/o regolamentazioni e/o modificazioni del quadro normativo, regolamentare o tariffario ovvero un mutamento dei termini e delle condizioni di approvvigionamento da parte di ENERVENTI S.p.A. parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto o che comportino variazioni sostanziali dell'equilibrio economico in base al quale il Contratto è stato concluso, ENERVENTI S.p.A. potrà proporre al Cliente di apportare modifiche al Contratto. In tali ipotesi ENERVENTI S.p.A. si impegna a comunicare al Cliente (i) il testo della modifica delle disposizioni contrattuali proposte, illustrando (ii) i contenuti e gli effetti della variazione, (iii) la decorrenza della variazione, che non sarà comunque inferiore a 60 (sessanta) giorni o al diverso termine previsto dalla normativa di volta in volta applicabile e (iv) i termini e le modalità per l'eventuale comunicazione da parte del Cliente di accettazione o mancata accettazione della modifica proposta. Il Cliente si impegna a comunicare la propria accettazione (ovvero la mancata accettazione) delle modifiche del Contratto proposte da ENERVENTI S.p.A. entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa proposta. In difetto di comunicazione da parte del Cliente entro il termine sopra menzionato, ovvero in caso di mancata accettazione delle modifiche del Contratto proposte da ENERVENTI S.p.A., quest'ultima avrà la facoltà di recedere dal Contratto con un preavviso pari a 30 (trenta) giorni da comunicare al Cliente mediante l'invio di una lettera raccomandata A/R.

11. Interruzioni della somministrazione

- 11.1 Ai fini del Contratto per "Forza Maggiore" si intende ogni evento o fatto non ascrivibile ad alcuna delle parti che, nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza, renda impossibile in tutto o in parte la somministrazione dell'energia elettrica da parte di ENERVENTI S.p.A. quali, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, modifiche normative ovvero azioni o omissioni di pubbliche autorità, scioperi, guerre, disordini, atti di terrorismo, atti vandalici, calamità naturali, interruzioni in Italia o all'estero delle attività di trasporto, distribuzione o dispacciamento dell'energia elettrica, anche per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché fatti ascrivibili a Terna S.p.A. o all'Impresa Distributrice.

11.2 Qualora la causa di Forza Maggiore comporti l'impossibilità, da parte di ENERVENTI S.p.A., di effettuare integralmente la somministrazione di elettricità oggetto del Contratto, quest'ultimo perderà efficacia in relazione alla somministrazione interessata da tale impossibilità e il Contratto si intenderà conseguentemente modificato ovvero risolto, a seconda dei casi, dalla data indicata nella comunicazione che ENERVENTI S.p.A. invierà al Cliente. Qualora l'impossibilità di effettuare la somministrazione di elettricità sia solo parziale o temporanea, ENERVENTI S.p.A. potrà cessare la somministrazione interessata da tale impossibilità inviando comunicazione scritta al Cliente con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso ed il Contratto si intenderà conseguentemente modificato ovvero risolto, a seconda dei casi.

11.3 Le interruzioni temporanee, totali o parziali della somministrazione, occorse durante l'attività di trasporto, distribuzione o dispacciamento dell'energia elettrica, non comporteranno alcun obbligo di risarcimento e/o indennizzo da parte di ENERVENTI S.p.A., né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto da parte del Cliente, non essendo ENERVENTI S.p.A., in qualità di grossista, responsabile delle predette attività. Pertanto, ENERVENTI S.p.A. non risponderà dei danni subiti dal Cliente in conseguenza, ad esempio, di disservizi di rete, cali di tensione, microinterruzioni, black-out, manutenzione o potenziamento degli elementi di rete. ENERVENTI S.p.A. si impegna comunque a collaborare in buona fede con il Cliente affinché quest'ultimo possa eventualmente agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento dei danni dallo stesso subiti a causa del predetto disservizio.

12. Sospensione della somministrazione e risoluzione del Contratto

12.1 Fermo restando quanto disposto all'articolo 7.6, qualora il Cliente non risulti in regola con il pagamento di una fattura una volta decorsi 15 (quindici) giorni dalla data della scadenza della stessa, ENERVENTI S.p.A. solleciterà il pagamento della fattura insoluita a mezzo dell'invio di una lettera raccomandata A/R, che avrà l'efficacia di diffida ad adempiere e di messa in mora del Cliente. Trascorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento da parte del Cliente della raccomandata o dall'avviso postale, senza che ENERVENTI S.p.A. abbia ricevuto il pagamento, quest'ultima potrà esercitare i propri diritti di cui ai successivi commi 12.2 e 12.3.

12.2 Secondo quanto previsto dalle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 4/08 ("Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell'energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore" in G.U. n. 51 del 29 febbraio 2008; SO n. 49) e ARG/elt 186/08 ("Modificazioni e integrazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25 gennaio 2008 ARG/elt 4/08 in materia di regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell'energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore" in G.U. n. 28, SO n.19 del 04.02.2009), nei casi previsti dall'articolo 12.1, ENERVENTI S.p.A. potrà altresì richiedere, prima della sospensione della fornitura, (i) una riduzione della potenza dell'energia elettrica ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile e (ii) qualora la situazione di morosità del Cliente continui a persistere trascorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione stessa, ENERVENTI S.p.A. potrà richiedere la sospensione della somministrazione dell'energia elettrica per uno o più Punti di Riconsegna del Cliente nonché disporre la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1454 ("Diffida ad adempiere") del codice civile. Resta peraltro inteso che, nel caso in cui le condizioni tecniche del Contatore o degli impianti del Cliente non consentano di ridurre la potenza dell'energia elettrica somministrata, ENERVENTI S.p.A. potrà richiedere direttamente la sospensione della somministrazione di energia elettrica per uno o più Punti di Riconsegna del Cliente e potrà agire ai fini della risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1454 ("Diffida ad adempiere") del codice civile.

12.3 Una volta ricevuto sollecito di cui al precedente comma 12.1, il Cliente potrà comunicare a ENERVENTI S.p.A. l'avvenuto pagamento di quanto dovuto, mediante invio di copia della ricevuta di pagamento al numero di fax indicato nella comunicazione di sollecito.

12.4 Qualora ENERVENTI S.p.A., in seguito alle attività di accertamento di cui agli Articoli 9.2 e 9.6, dovesse verificare la presenza di irregolarità degli impianti del Cliente, la somministrazione di energia elettrica potrà essere sospesa fino a quando il Cliente non abbia sanato tali irregolarità. In ogni caso, ENERVENTI S.p.A. provvederà a comunicare anticipatamente al Cliente la rilevazione delle menzionate irregolarità, con un preavviso di 15 (quindici) giorni rispetto alla data prevista per la sospensione della somministrazione. Durante tale periodo il Cliente potrà contestare l'irregolarità rilevata e ENERVENTI S.p.A. si impegna sin d'ora a verificare la fondatezza di tali controdeduzioni prima di procedere alla sospensione della somministrazione. Rimane inteso che la sospensione potrà essere disposta con effetto immediato da ENERVENTI S.p.A. e senza necessità di preavviso in caso di prelievo fraudolento, di manomissione e rottura dei sigilli del Contatore ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto da parte del Cliente.

12.5 Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 ("Clausola risolutiva espressa") del codice civile, a seguito di semplice dichiarazione di ENERVENTI S.p.A. di volersi avvalere di tale diritto, qualora:

- il Cliente risulti inadempiente ad anche uno solo degli obblighi di cui agli Articoli 2.1, 3.1, 3.2, 4.3, 4.5, 4.6, 8.2, 8.3, 9.5; ovvero
- una delle dichiarazioni di cui all'articolo 3.1 risulti non rispondente al vero, anche se la non veridicità dovesse apparire successivamente alla data di stipulazione del Contratto.

12.6 Ove il Contratto di Trasporto e/o il Contratto di Dispacciamento siano risolti o diventino inefficaci, anche il Contratto perderà efficacia. Analogamente, nell'ipotesi in cui il Contratto cessi di avere efficacia, per qualsivoglia motivo, ENERVENTI S.p.A. avrà la facoltà di risolvere di diritto ed automaticamente anche il Contratto di Trasporto e/o il Contratto di Dispacciamento.

12.7 In caso di sospensione della somministrazione, recesso da parte del Cliente, salvo il caso di recesso esercitato per cambio del fornitore, o risoluzione del Contratto, ENERVENTI S.p.A. potrà richiedere all'Impresa Distributrice la disinstallazione del Punto di Riconsegna e il cambio dell'installazione a suo favore del contatore di prelievo, richiedendo l'installazione di un nuovo contatore di prelievo per il Cliente, dedicato alla fornitura di energia che il Cliente attiverà con il distributore locale o con altro fornitore di propria scelta. Nel caso di intestazione del contatore di prelievo a favore di ENERVENTI S.p.A., quest'ultima riconoscerà al Cliente, per l'intera durata del Contratto di Comodato, un canone annuo di c 30/kW (da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT-FOI). Sarà cura del Cliente emettere la corrispettiva fattura e adempiere a tutti i conseguenti obblighi fiscali a suo carico.

12.8 In caso di sospensione e/o riattivazione della fornitura per morosità del Cliente, quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere ad ENERVENTI S.p.A. gli oneri di riattivazione della somministrazione nei limiti di ammontare di volta in volta stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

13. Clausole di riservatezza

13.1 ENERVENTI S.p.A. ed il Cliente si impegnano a non utilizzare e a non rivelare le informazioni confidenziali cui avranno accesso nell'esecuzione del Contratto ad alcuna persona fisica, giuridica o ad altro soggetto, ad eccezione delle comunicazioni effettuate (i) in adempimento alla normativa applicabile necessaria per l'esecuzione del Contratto; (ii) da ENERVENTI S.p.A. ad istituti di credito e loro consulenti nell'ambito di rapporti finalizzati all'accesso al credito o (iii) previo consenso scritto dell'altra parte.

14. Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali" di seguito, "Codice protezione dati personali" in G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 SO n. 123):

- con la sottoscrizione del Contratto le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto, ai sensi dell'articolo 13 ("Informativa") del Codice Protezione Dati Personali, che i dati personali raccolti in relazione al Contratto saranno oggetto di trattamento, anche tramite l'utilizzo di strumenti elettronici, esclusivamente da parte del personale espressamente incaricato che vi avrà accesso o da parte di eventuali fornitori esterni di servizi, che verranno a tal fine nominati responsabili del trattamento, (i) per le finalità di cui al Contratto e per l'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali e legali nonché (ii) per fini promozionali e di marketing (ad es. per la promozione e/o vendita di prodotti e/o servizi, per le elaborazioni di ricerche di mercato, per l'invio di materiale pubblicitario e di informazioni commerciali, anche via email, etc.), qualora il Cliente abbia manifestato il proprio consenso al trattamento;
- il conferimento dei dati personali per le finalità è necessario per l'esecuzione contrattuale, non potendosi, in tutto o in parte, procedere con una corretta esecuzione in mancanza di tali dati personali;
- i dati personali potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in Italia per le medesime finalità di cui alla lettera (a) punto (i), mentre per quanto attiene alle finalità di cui alla lettera (a) punto (ii) non saranno comunicati a terze parti; i dati personali non saranno, in ogni caso, oggetto di diffusione;
- le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in relazione al trattamento dei dati personali di cui al presente punto, esse hanno il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che le riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento. Le Parti hanno inoltre il diritto di aggiornare, rettificare, integrare, cancellare ed opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dall'articolo 7 ("Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti") del Codice Protezione Dati Personali nei limiti ed alle condizioni previste 9 e 10 ("Esercizio dei diritti"; "Modalità di esercizio"; "Riscontro all'interessato") del medesimo provvedimento normativo.

15. Oneri fiscali

15.1 Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso e a tassa fissa perché avente ad oggetto prestazioni rientranti nel campo di applicazione dell'IVA, e ciò ai sensi degli articoli 5 e 40 ("Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso"; "Atti relativi ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto") del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ("Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" in G.U. SO n. 99 del 30 aprile 1986).

15.2 In caso d'uso, le spese sostenute per la registrazione del Contratto saranno a carico della parte che ha dato causa alla registrazione.

15.3 ENERVENTI S.p.A. effettuerà le dichiarazioni ed i versamenti alle autorità competenti secondo la normativa di volta in volta applicabile. Il riconoscimento delle agevolazioni fiscali di cui il Cliente dovesse eventualmente aver diritto è subordinato alla consegna a ENERVENTI S.p.A. della relativa documentazione, se necessaria.

16. Disposizioni varie

16.1 Tutti i riferimenti a norme legislative o regolamentari includono le successive integrazioni e modifiche delle norme medesime.

16.2 Il Contratto costituisce l'intero accordo intervenuto tra ENERVENTI S.p.A. ed il Cliente circa le prestazioni oggetto dello stesso e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o verbale, eventualmente intervenuta in merito alle stesse. Nessuna modifica o aggiunta al Contratto sarà valida o efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti debitamente autorizzati da ENERVENTI S.p.A. e dal Cliente.

16.3 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1407 ("Forma") e seguenti codice civile, il Cliente presta sin d'ora il consenso alla cessione, da parte di ENERVENTI S.p.A., del Contratto e/o dei mandati in esso conferiti, fermo restando che

di tale cessione dovrà essere data tempestiva comunicazione al Cliente, anche con segnalazione in fattura. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla data di ricevimento di detta comunicazione.

16.4 Eventuali comunicazioni, richieste di informazioni e reclami da effettuarsi in relazione al Contratto dovranno essere inviate per iscritto, al Cliente e/o a ENERVENTI S.p.A., ai recapiti riportati nella Proposta Commerciale.

16.5 Nessuna contestazione o reclamo potrà comportare differimenti o autoriduzioni dei pagamenti dovuti a ENERVENTI S.p.A., se non previamente autorizzati da quest'ultima.

17. Legge applicabile e foro competente

17.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Le delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas richiamate dal Contratto sono disponibili e rinvenibili sul sito internet www.autorita.energia.it

17.2 Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o esecuzione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di residenza o di domicilio elettivo del Cliente.



Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Evolvere S.p.A. Società Benefit | Numero Verde 800.190.570 | fax 02.667109.22 | Casella postale 395 - 20123 Milano Centro | www.evolvere.com | evolvere@evolvere.com | P.IVA 07030580968

contratto v102020
Firmato Da: AURELIO TRINCHERA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 4d24e700419c8387



1) PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

Ragione Sociale _____
 Iscritta al Registro delle Imprese di _____
 Codice fiscale _____ Partita IVA _____
 Sede legale in: Via/piazza _____ n° _____
 Provincia _____ cap _____
 Telefono fisso _____ Cellulare _____
 Fax _____ E-mail _____
 Categoria ☐ società ☐ impresa ☐ condominio ☐ ente ☐ associazione ☐ altro _____
 Titolare del _____ % del diritto di ☐ piena proprietà ☐ bassa tensione ☐ media tensione alla rete di distribuzione elettrica già in essere ("POD") presso l'immobile di cui al punto 2.1 (f)
 Si attesta di essere titolare di una connessione in _____
☐ aver concluso con Enerventi in data _____ / _____ / _____ il contratto di fornitura di energia elettrica numero _____
 di cui alla fornitura Enerventi, le cui Condizioni Generali sono allegate al presente Contratto (Allegato B)

2) REFERENTE COMMERCIALE

Nome _____ Cognome _____
 Ruolo: ☐ titolare ☐ legale rappresentante ☐ amministratore di condominio ☐ altro _____
 Telefono fisso _____ Cellulare _____
 Fax _____ E-mail _____

3) QUALORA IL PROPRIETARIO SIA UNA PERSONA FISICA

Il Sig / La Sig.ra (di seguito definito "Proprietario" ai sensi del Punto 2 lettera k) delle Condizioni Generali)
 Nome _____ Cognome _____
 Nato il _____ / _____ / _____ Comune di nascita _____ Prov _____ Sesso ☐ M ☐ F
 Codice fiscale _____
 Residente in Via/piazza _____ n° _____
 Provincia _____ Città _____ Cap _____
 Telefono fisso _____ Cellulare _____
 Fax _____ E-mail _____

4) QUALORA L'IMMOBILE SIA NELLA CONTITOLARITÀ DI PIÙ SOGGETTI

dichiara di agire congiuntamente a _____
 Nome _____ Cognome _____
 Nato il _____ / _____ / _____ Comune di nascita _____ Prov _____ Sesso ☐ M ☐ F
 Codice fiscale _____
 Residente in Via/piazza _____ n° _____
 Provincia _____ Città _____ Cap _____
 in qualità di titolare del _____ % del diritto di ☐ piena proprietà
 che pure sottoscrive il presente Contratto (di seguito definiti insieme come il "Proprietario" ai sensi dell'articolo 2) lettera k) delle Condizioni Generali)

5) IMMOBILE E IMPIANTO

Indirizzo Via/piazza VIA RISAT _____ n° _____
 Provincia TA Città SALA _____ cap _____
 Coordinate geografiche: Latitudine _____ Longitudine _____
 Catasto fabbricati del comune di: _____ prov. _____
 Foglio _____ particella n. _____
 Uso ☐ abitativo ☒ professionale ☐ industriale ☐ altro _____
 Vincoli ☐ mutuo ipotecario ☐ altri vincoli pregiudizievoli _____
 Ubicazione ☐ centro storico ☒ periferia ☐ campagna ☐ area protetta/parco _____
 Copertura da utilizzarsi per l'installazione dell'impianto:
☒ tetto piano ☐ tetto inclinato ☐ pensilina
 Orientamento ☐ sud ☐ sud-ovest ☐ sud-est ☐ altro _____
 Tipo copertura ☐ tegole/coppi in laterizio ☐ lastre in pietra ☐ lastre in fibrocemento ☐ lastre materie plastiche
☐ legno ☐ pannelli metallici coibentati ☐ eternit/amianto ☐ altro _____
 Superficie massima autorizzata _____ mq Azimut ± _____

COPIA CLIENTE

6) OGGETTO

Il presente Contratto disciplina i rapporti tra le Parti derivanti dall'accordo di costituire un diritto di superficie sul tetto/lastrico solare dell'immobile al fine di dotarlo, anche ai fini dell'efficiamento energetico di cui al D.Lgs 115/2008, dell'Impianto Fotovoltaico di cui al Punto 5.1 delle Condizioni Generali (Allegato A) e volto a consentire al Cliente di Enerventi di usufruire della fornitura Enerventi come definita al Punto 2 lettera e) delle Condizioni Generali (allegato A). A tal fine Enerventi si obbliga a concedere l'Impianto in utilizzo al Cliente alle condizioni pattuite nelle Condizioni Generali (allegato A), installando l'impianto sul tetto / lastrico solare dell'immobile, eseguendo le eventuali opere necessarie e provvedendo alla sua gestione e manutenzione per tutta la durata del Contratto. Il Cliente accetta di aderire alla fornitura Enerventi, secondo le modalità e condizioni di cui al contratto di fornitura di energia elettrica come da condizioni generali sub Allegato B. Il Cliente conferisce a Enerventi, anche nell'interesse di quest'ultima, mandato irrevocabile senza rappresentanza, a gestire la propria utenza elettrica nei termini stabiliti dall'articolo 7 delle Condizioni Generali.

7) DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Nel caso in cui si sia verificata positivamente la fattibilità dell'impianto, il Proprietario e Cliente si impegna a consegnare ad un incaricato di Enerventi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto la documentazione elencata nel Punto 10.1 delle Condizioni Generali (Allegato A).

8) CONDIZIONI GENERALI

Il Proprietario e Cliente dichiara di avere attentamente letto, esaminato e di approvare ed accettare espressamente le Condizioni generali di contratto. In particolare, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., il Proprietario e il Cliente dichiarano di avere letto ed esaminato, nonché di specificatamente approvare le pattuizioni tutte di cui ai seguenti articoli delle Condizioni generali di contratto: 3.6 corrispettivo del diritto di superficie; 4.4. modalità di esercizio di opzione all'acquisto dell'Impianto; 6.2. detenzione, utilizzo e deposito dell'Impianto; 6.3. custodia dell'Impianto e responsabilità per danni o perdita dello stesso; 6.5. penale in caso di problemi di funzionamento dell'Impianto; 6.7. manutenzione del tetto/lastrico solare; 6.8. rimborso costi in caso di rimozione dell'Impianto e indennizzo in caso di mancata produzione; 9. condizioni sospensive e risolutive del Contratto; 10.2 Diritto dei comproprietari all'installazione e dichiarazione dei comproprietari di autorizzazione all'installazione; 11. dichiarazioni e garanzie del Proprietario e Cliente; 14. clausole risolutive espresse; 15. diritto di recesso; 16. Ulteriori ipotesi di recesso del Proprietario e Cliente; 17. cessione del Contratto; 22. Foro competente

Firma Proprietario e Cliente

9) CONCLUSIONE

Il Proprietario e Cliente sottoscrive la presente Proposta Commerciale in segno di accettazione delle Condizioni Generali del presente Contratto per la concessione di diritto di superficie di Tetto o lastrico solare per l'installazione e gestione di Impianto Fotovoltaico ed al fine di concludere il Contratto medesimo. Una volta compilato e sottoscritto la Proposta Commerciale in ogni sua parte, il Proprietario e Cliente è tenuto a consegnare la Proposta Commerciale ad un incaricato Enerventi. Qualora la Proposta Commerciale non sia debitamente compilata o venga modificata dal Proprietario e Cliente, il Contratto non si considererà efficacemente concluso tra le parti.

10) RECESSO

Il Proprietario e Cliente può recedere liberamente dal presente Contratto e senza alcuna penalità, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla conclusione del Contratto, inviando a Enerventi entro il predetto termine, mediante telegramma, telex posta elettronica o fax, da confermarsi entro le 48 ore successive per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione con la quale manifestino la volontà di recedere dal contratto.

Li SAIA

Data 24/10/2011

Firma Proprietario e Cliente

Allegati: a) Condizioni Generali del Contratto di concessione di diritto di superficie di tetto o lastrico solare per l'installazione di un Impianto Fotovoltaico b) Condizioni Generali del Contratto per la Fornitura di Energia Elettrica

COPIA CLIENTE

ENERVENTI S.p.A., con sede legale in Milano, Piazzale Biancamano 1, Partita IVA n. 07030580968, rappresentata da

Cognome _____ Nome _____
in qualità di _____ (di seguito "Enerventi SpA"),

da un lato -

e _____
con sede legale in ,
Provincia _____ Città _____ cap _____
via/piazza _____ n° _____
Partita IVA n. _____
rappresentata da
Cognome _____ Nome _____
in qualità di _____
(di seguito il "Proprietario"),

dall'altro lato -

in seguito congiuntamente dette le "Parti"

PREMESSO

- a) che in data ____ / ____ / ____ le Parti hanno stipulato un "Contratto di concessione del diritto di superficie su tetto o lastrico solare per l'installazione e la gestione di un impianto fotovoltaico", una cui copia viene allegata al presente contratto sub A);
- b) che le Parti intendono procedere alla formalizzazione e pubblicizzazione del suddetto contratto ai fini della trascrizione dello stesso alla competente Conservatoria dei RR.II;
- c) che il Proprietario è proprietario dell'immobile sito in
Provincia _____ Città _____ cap _____
via/piazza _____ n° _____
identificato dai seguenti dati catastali:

- 1) Comune catastale
- 2) Tipo unità
- 3) Sezione
- 4) Foglio
- 5) Subalterno
- 6) Particella
- 7) Estensione particella
- 8) Tipo particella

in seguito detto "l'Immobile";

CONVENGONO e STIPULANO

1. Le premesse e gli allegati in seguito richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Col presente contratto, il Proprietario concede in favore di Enerventi SpA il diritto di superficie esclusivo del tetto/lastrico solare dell'Immobile, come catastalmente identificato in premessa e come individuato nella planimetria sub Allegato B), ai soli fini dell'installazione di un impianto fotovoltaico di proprietà di Enerventi SpA della capacità produttiva nominale massima consentita dalla superficie disponibile e dalle condizioni di conservazione del tetto/lastrico solare, nonché della successiva conduzione e manutenzione.
3. Il Proprietario garantisce la piena e legittima proprietà e disponibilità dell'area concessa in diritto di superficie e garantisce altresì che la stessa è libera ed esente da oneri, pesi, vincoli, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli per Enerventi SpA, che in particolare possano limitare la costruzione e la manutenzione dell'impianto fotovoltaico.
4. La durata del diritto di superficie è pari ad anni venti, che si intendono decorrenti dall'entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, ai fini della produzione di energia elettrica da immettere nella rete elettrica nazionale secondo le disposizioni normative vigenti.
La durata del diritto di superficie è pertanto incrementata del tempo necessario alla realizzazione e all'entrata in esercizio dell'impianto.

COPIA CLIENTE

ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®

5. Sono a carico di Enerventi SpA tutti gli oneri e spese, nessuna esclusa, necessarie per la progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto, nonché delle opere e lavori che risulteranno necessari al funzionamento e collegamento dell'impianto fotovoltaico alla rete nazionale di distribuzione dell'energia elettrica.

6. Le Parti si danno reciproco atto che il corrispettivo del diritto di superficie concesso a Enerventi SpA è costituito dallo sconto nel prezzo della fornitura di energia elettrica di cui beneficerà il Proprietario a seguito dell'utilizzo dell'impianto fotovoltaico in base al contratto di fornitura nel frattempo stipulato.

7. Per il resto si applica al rapporto tra le Parti quanto stabilito nel contratto allegato sub A).

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo e data 24/10/2011

ENERVENTI SpA

(il Proprietario)

ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®

COPIA CLIENTE

ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®

Spett.le

ENEL ENERGIA

ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®

Luogo

SALA

data

24, 10, 2011

COMUNICAZIONE DI RECESSO PER CAMBIO FORNITORE DI ENERGIA ELETTRICA.

Egregio Signore, Gentile Signora,

con la presente,

il sottoscritto

cognome

nome

in qualità di:



titolare



legale rappresentante



amministratore di condominio



altro

della società

P. IVA

con sede legale in

via/piazza

Provincia

Città

cap

comunica formale recesso dal contratto di fornitura di energia elettrica con la Vostra Società, per il punto di prelievo identificato con il codice
 POD IT0001213967144 e con il numero di presa 335966184111110

La fine della fornitura decorrerà quindi dalla data del / / e comunque non oltre la prima data utile di cui alla Deliberazio-
 ne dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 144/2007.

Distinti saluti.

Timbro e Firma del Cliente

COPIA CLIENTE

Riferimento contratto di fornitura N°

21052

DICHIARAZIONE DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE PRESSO CUI È ATTIVATA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Il/La sottoscritto/a

Nome Cognome/Denominazione Sociale

Codice Fiscale dell'intestatario della fornitura (persona fisica/società/ente/ecc.)

P. IVA

Comune del Domicilio Fiscale (domicilio fiscale del titolare del contratto di fornitura)

Provincia (sigla)

PERSONA FISICA

PERSONA NON FISICA

Data di nascita

Sesso

F

M

Comune di nascita

Comune della sede

Provincia (sigla)

Provincia (sigla)

Con riferimento alla fornitura individuata da:

Codice Fornitura⁰

Codice Mercatologico¹

Indirizzo di fornitura

Edificio

Interno

Scala

Piano

(solo nei casi in cui nello stabile condominiale esista tale distinzione)

In qualità di:

Indicare il numero corrispondente alla propria qualifica utente:

1 = Proprietario

2 = Usufruttuario

3 = Titolare di altro diritto sull'immobile

4 = Rappresentante legale o volontario di uno degli aventi diritto indicati

Dichiara

i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza

Comune Amministrativo²

Comune Catastale (da compilare solo se diverso da Comune Amministrativo)

Codice Comune Catastale³

Dati catastali dell'immobile

Tipo unità⁴

Foglio

Particella

Estensione Particella⁵

Sezione

Subalterno

Tipo Particella⁶

Attenzione: se la sezione "Dati catastali identificativi dell'immobile" non è stata compilata, riportare nella casella uno dei seguenti motivi:

1 = Immobile non accatastato

2 = Immobile non accatastabile

3 = Contratti stipulati con condomini

Data:

giorno

mese

anno

Firma Cliente

COPIA CLIENTE

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Finito Da: AURELIO TRINCHERA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 4024e700419c8387

Gentile Cliente,

Le chiediamo di fornire i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata la fornitura di energia elettrica indicata nel modello di seguito allegato, che, in base alla Legge Finanziaria 2005 (legge 311 del 30.12.2004 - art.1 comma 333) devono essere da noi acquisiti per essere successivamente trasmessi all'Anagrafe Tributaria.

La preghiamo, pertanto, di **LEGGERE CON ATTENZIONE LE ISTRUZIONI** di seguito riportate, di compilare e firmare il modello di seguito allegato e di volerceli restituire, insieme agli altri documenti richiesti, via fax al numero di Fax 02.47921181 oppure per posta a ENERVENTI Spa - Servizio Clienti, casella postale 10090 Milano Isola.

Il modulo deve essere compilato dalla stessa persona che sottoscrive il contratto di fornitura.

La informiamo che la mancata restituzione del modello debitamente compilato potrà formare oggetto di segnalazione all'Anagrafe Tributaria.

Per ogni chiarimento relativo alla compilazione del modello potrà rivolgersi direttamente all'Agenzia delle Entrate, avente sede in Viale Europa 24200144 Roma, oppure consultare il sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Distinti saluti.

ENERVENTI S.p.A.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Il modello deve essere compilato in carattere stampatello, utilizzando una penna di colore scuro.

Il modello è predisposto per la lettura ottica: si prega, quindi, di scrivere con chiarezza e di riportare una sola lettera (o un solo numero) in ogni singola casella. Le caselle non utilizzate devono essere lasciate in bianco, senza scrivere nulla al loro interno.

Il modello si compone di due sezioni: la prima riguarda la richiesta di dati anagrafici dell'intestatario dell'utenza; la seconda sezione (o "Dichiarazione") riguarda i dati dell'immobile ove viene erogata la fornitura.

DESCRIZIONE NOTE

N. 0 Codice Fornitura: compilare solo se il Cliente ha più punti di fornitura allo stesso indirizzo; inserire codice POD indicato in contratto o codice ULM indicato in fattura.

N. 1 Codice Merceologico: da inserire il codice merceologico della camera di commercio.

N. 2 Comune Amministrativo: da indicare il Comune dove è ubicato l'immobile oggetto della fornitura per esteso.

N. 3 Codice Comune Catastale: da indicare il codice del Comune ai fini catastali. Il codice è alfanumerico ed è reperibile sul sito internet www.comuni-italiani.it. Ecco alcuni esempi: Assago= A473; Trezzano sul Naviglio=L409; Roma= H501.

N. 4 Tipo Unità: indicare uno dei seguenti valori: F = fabbricati - T = terreni.

N. 5 Estensione Particella: la Particella viene indicata nel rogito con la denominazione "Mappale". Mentre per i rari casi di immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare, va indicata anche l'estensione particella, indicando i 4 caratteri del denominatore (consultare il rogito).

N. 6 Tipo Particella: compilare solo per gli immobili diversi da quelli urbani ubicati nelle Province di Trento e Bolzano. Il tipo particella può assumere solo i valori F = fondiaria - E = edificabile.

QUALI DATI INDICARE

I dati da indicare sono rilevabili dal catasto edilizio urbano (per i fabbricati urbani) o dal catasto terreni (per tutti gli altri immobili diversi dai fabbricati urbani, compresi ad es. i fabbricati rurali). Tali dati sono riportati nell'atto di acquisto o nella denuncia di successione (se l'immobile è stato ereditato), in una denuncia o comunicazione ICI presentata in anni precedenti o in un certificato catastale.

Nel caso di più unità immobiliari con autonomi identificativi catastali, collegate ad una sola utenza (es. unica fornitura di energia che alimenta sia l'abitazione che la cantina o il garage), occorre indicare solo l'identificativo catastale dell'unità immobiliare principale (es. appartamento).

Il Codice merceologico è quello di riferimento della camera di commercio.

IMMOBILI CONDOMINIALI

Per gli immobili condominiali, occorre indicare i dati identificativi catastali dello stabile condominiale nel suo complesso, per il quale l'utenza è stata attivata unitariamente. Se, invece, nel condominio è presente l'immobile del portiere ovvero altri vani e locali condominiali non destinati al godimento comune dei condomini perché, ad esempio, concessi in locazione a terzi (es. esercizi commerciali, garage), nella comunicazione (unica) vanno indicati anche i dati catastali di tali immobili oltre a quelli del complesso condominiale, fino al momento in cui il conduttore non acquisisca la titolarità dell'utenza e diventi, per questo, oggetto di richiesta separata da parte del fornitore. Qualora, per effetto di quanto precede, sia necessario indicare i dati catastali relativi a più immobili alimentati dalla medesima fornitura, il cliente potrà utilizzare, oltre all'originale del presente modulo, anche delle copie fotostatiche, fermo restando che l'invio di tutti i modelli compilati dovrà avvenire unitariamente entro un mese dalla ricezione della presente.

DOVE INVIARLO

Sarà cura di ENERVENTI S.p.A., una volta ricevuta questa comunicazione, provvedere alla trasmissione dei dati in essa contenuti all'Anagrafe Tributaria, così come stabilito dalla stessa Legge Finanziaria 2005 e dal provvedimento dei Direttori delle Agenzie delle Entrate e del Territorio del 16 Marzo 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23/03/2005). ENERVENTI S.p.A. declina ogni responsabilità qualora la comunicazione richiesta non venga prodotta dal cliente, ovvero venga resa in modo incompleto o con indicazione di dati non corretti. Si fa presente al riguardo che, qualora venga omessa la comunicazione dei dati catastali da parte del cliente ovvero qualora tali dati vengano comunicati in maniera inesatta, l'Amministrazione finanziaria potrà applicare al cliente una sanzione amministrativa da Euro 103 a Euro 2.065 [art.13 del D.P.R. 29/9/1973 n.605 come modificato dal Decreto Legge 30/9/2005 n.203 convertito in Legge 2/12/2005, n.248]. La informiamo inoltre che, in base a quanto espressamente previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 44/E del 19.10.2005, nell'ipotesi di mancata comunicazione dei dati catastali ad ENERVENTI S.p.A., la stessa è tenuta a farne segnalazione all'Agenzia delle Entrate, per i controlli fiscali a carico del cliente.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N° 196

Il trattamento dei dati da lei forniti - il cui rilascio è presupposto indispensabile per l'applicazione di quanto disposto dall'art.1, comma 333 della Legge n. 311/2004, è realizzato secondo le pre-scritzioni stabilite dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale di ENERVENTI S.p.A. e/o da soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di servizio. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha altresì la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo. Sempre nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 196/2003, i suoi dati verranno comunicati all'Anagrafe Tributaria, ma non saranno ulteriormente diffusi se non in quanto prescritto da espressa disposizioni normative. Si informa, infine, che il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è ENERVENTI S.p.A., nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, presso la sede della società.

Allegato: Modello per l'acquisizione dei dati in oggetto.

Riferimento contratto di fornitura N° 21052
DATI DEL CLIENTE

 Ragione sociale [REDACTED]
 Via/piazza [REDACTED] n° [REDACTED]
 Provincia [REDACTED] Città [REDACTED] cap [REDACTED]
 Codice fiscale [REDACTED] Partita iva [REDACTED]
 Categoria ☐ società ☒ impresa individuale ☐ condominio ☐ ente/associazione ☐ altro [REDACTED]
 Associazione/consorzio [REDACTED]
REFERENTE CONTRATTUALE

 Nome [REDACTED] Cognome [REDACTED]
 Ruolo: ☐ titolare ☐ rappresentante ☐ amministratore ☐ altro [REDACTED]

con il presente documento conferisce a

ENERVENTI S.p.A.,

con sede legale in Piazzale Biancamano, 1 - 20154 Milano P. IVA 07030580968 (di seguito, "ENERVENTI")

il mandato con le modalità di cui all'articolo

ARTICOLO 1 - (OGGETTO)

Con riferimento al contratto di concessione di diritto di superficie di tetto o lastrico solare per l'installazione e gestione di un impianto fotovoltaico sottoscritto tra il Cliente e ENERVENTI, e al fine di renderne possibile la concreta attuazione, con il presente atto il Cliente conferisce ad ENERVENTI apposito mandato per lo svolgimento delle attività disciplinate dagli articoli seguenti.

ARTICOLO 2 - (MANDATO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO)

Il Cliente conferisce in via esclusiva ad ENERVENTI, che accetta, mandato a titolo gratuito, senza rappresentanza e irrevocabile, ai sensi degli articoli 1705 e 1723, comma 2 del codice civile, di durata pari a quella del contratto di concessione del diritto di superficie di cui all'articolo 1, affinché ENERVENTI svolga tutti gli adempimenti necessari all'accesso al servizio di scambio sul posto, ivi inclusa la stipula della relativa convenzione con il GSE - Gestore dei Servizi Energetici, e ciò ai sensi e per gli effetti di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ARG/elt n. 74/08, Allegato A (Testo Integrato dello Scambio sul Posto), attuativa dell'articolo 6 del d.lg. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i.

Viene espressamente convenuto fra Cliente ed ENERVENTI che il mandato disciplinato dal presente articolo è altresì conferito in favore di ENERVENTI al fine di consentire a quest'ultima di svolgere tutti gli adempimenti necessari per accedere al servizio di ritiro dedicato dell'energia elettrica prodotta dalla conversione della fonte solare realizzata dall'impianto fotovoltaico installato in forza del richiamato diritto di superficie, compresa la stipula della relativa convenzione annuale con il GSE - Gestore dei Servizi Energetici, il tutto secondo quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 280/07 e relativo Allegato A, salvo il diritto insindacabile di ENERVENTI, che il Cliente espressamente riconosce, di cedere l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico oggetto del contratto sul libero mercato.

ARTICOLO 3 - (MANDATO PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI CONNESSIONE E A FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE E ATTIVITÀ CONNESSE)

Il Cliente conferisce per tutta la durata del Contratto mandato senza rappresentanza esclusivo e irrevocabile a ENERVENTI S.p.A. affinché quest'ultima provveda alla stipulazione del contratto di connessione, inerente alle condizioni di connessione alla rete dei propri impianti predisposto dall'Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica (di seguito, "Contratto di Connessione") per conto del Cliente, nonché mandato esclusivo ed irrevocabile senza rappresentanza ai fini dello svolgimento delle pratiche e attività connesse all'esecuzione del Contratto di Connessione ivi inclusa la presentazione della domanda di connessione alla rete del distributore locale.

ARTICOLO 4 - (COLLABORAZIONE DEL CLIENTE)

Il Cliente, su eventuale richiesta di ENERVENTI, dovrà porre in essere quanto necessario per consentire l'espletamento dei mandati di cui al presente accordo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o richiesto dalla controparte competente.

ARTICOLO 5 - (EFFICACIA DEL MANDATO)

I mandati di cui al presente accordo, conferiti anche nell'interesse della mandataria ENERVENTI, avranno durata pari a quella del contratto di concessione del diritto di superficie finalizzato all'installazione e gestione dell'impianto fotovoltaico sottoscritto tra il Cliente e ENERVENTI e cesseranno di avere efficacia con il cessare, per qualsivoglia motivo, dell'efficacia del medesimo contratto, risultando peraltro i mandati stessi irrevocabili fino a quel momento.

ARTICOLO 6 - (EFFETTI DEL MANDATO)

Resta espressamente inteso e convenuto tra il Cliente ed ENERVENTI che, per effetto del mandato di cui all'art. 2 e conformemente a quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ARG/elt 74/08, Allegato A ed altri documenti correlati (quali la relativa "Relazione Tecnica"), il Cliente rimarrà titolare del punto di scambio, mentre ENERVENTI:

- (a) assumerà la qualifica di Utente dello Scambio ai sensi della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ARG/elt 74/08, con la conseguenza di poter beneficiare del servizio di scambio sul posto e di ottenere il correlato contributo in conto scambio (CCS), divenendo controparte del GSE - Gestore dei Servizi Energetici nel contratto per la regolazione dello scambio sul posto e per l'acquisto dell'energia elettrica prelevata sul punto di scambio;
- (b) assumerà la qualifica di "soggetto responsabile dell'esercizio dell'impianto", come tale legittimato a richiedere ed a beneficiare delle tariffe incentivanti del c.d. conto energia di cui all'articolo 6 del D.M. 19 febbraio 2007 e successive modifiche, nonché eventualmente a richiedere e a beneficiare del premio per impianti fotovoltaici abbinati all'uso efficiente di energia di cui all'articolo 7 del medesimo D.M. 19 febbraio 2007 e successive modifiche.

Resta altresì inteso e convenuto che, in forza del mandato, ENERVENTI usufruirà del ritiro dedicato a prezzo amministrato delle eccedenze di energia prodotta dall'impianto di produzione dell'energia elettrica dalla conversione della fonte solare costruito ai sensi del contratto sottoscritto tra il Cliente e ENERVENTI, e ciò secondo quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 280/07.

ARTICOLO 7 - (RESPONSABILITÀ CONNESSE AL CONFERIMENTO DEI MANDATI)

I mandati di cui al presente accordo vengono assunti da ENERVENTI con esonero da qualsivoglia responsabilità in relazione all'eventuale mancato conseguimento di quanto oggetto dei mandati stessi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1229 del codice civile.

Il Cliente, nella propria qualità di mandante, dichiara di avere sin d'ora per rato e valido l'operato della mandataria ENERVENTI.

ARTICOLO 8 - (RINVIO)

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente atto, si farà riferimento alle previsioni contenute nel contratto di concessione di diritto di superficie e del contratto per la fornitura di energia elettrica sottoscritti tra il Cliente e ENERVENTI.

 Letto, confermato e sottoscritto in SAVA il 24 / 10 / 2011

Il Cliente

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente approva specificamente per iscritto le clausole contenute nei punti 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

 Letto, confermato e sottoscritto in SAVA il 24 / 10 / 2011

Il Cliente

COPIA CLIENTE

Il Cliente, come di seguito identificato, accetta di concludere con ENERVENTI S.p.A. un contratto di somministrazione di energia elettrica, conferendo alla stessa gli occorrenti mandati per la stipulazione degli atti negoziali funzionali all'esecuzione del contratto di cui trattasi (relativamente alle attività di dispacciamento e di trasporto), nonché all'espletamento di taluni servizi accessori, per come più dettagliatamente specificati nelle Condizioni Generali di Contratto, allegate al presente documento e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, il tutto nel rispetto dei termini e secondo le condizioni riportate nella presente proposta commerciale.

A) DATI DEL CLIENTE

Ragione sociale _____
Via/piazza _____
Provincia _____ Città _____ Cap _____
Codice fiscale _____ Partita iva _____
Telefono fisso _____ Cellulare _____
Fax _____ E-mail _____
Categoria ☐ società ☒ impresa individuale ☐ condominio ☐ ente/associazione ☐ altro _____
Associazione/consorzio _____

Dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445

Aliquota ☐ IVA 20% ☐ 10% (allegare dichiarazione) ☐ acquisti in sospensione d'imposta (allegare dichiarazione)

B) REFERENTE CONTRATTUALE

Nome _____ Cognome _____
Ruolo: ☐ titolare ☐ legale rappresentante ☐ amministratore di condominio ☐ altro _____
Telefono fisso _____ Cellulare _____
Fax _____ E-mail _____

C) VOLTURA: compilare con i dati dell'attuale intestatario della fornitura

Ragione sociale _____
Codice fiscale _____ Partita iva _____

D) SPEDIZIONE FATTURA (se diversa dai dati del CLIENTE)

Ragione sociale _____
Via/piazza _____ n° _____
Provincia _____ Città _____ Cap _____

E) REFERENTE CONTABILE DEL CLIENTE

Nome _____ Cognome _____
Telefono _____ Fax _____
E-mail _____

F) SEDE DELLA FORNITURA (se diversa dai dati del CLIENTE)

Via/piazza _____ n° _____
Provincia _____ Città _____ Cap _____

G) MODALITÀ DI PAGAMENTO (compilare integralmente la sezione)

Codice IBAN ☐ I ☐ T _____
CIN EU _____ CIN CODICE ABI _____ CODICE CAB _____ N° CONTO CORRENTE (compilare tutti i 12 spazi) 116819215 MPS (AGENZIA DI SAVA)
Sottoscrittore del conto: Nome _____ Cognome _____
Codice fiscale (del sottoscrittore del conto) _____
Nato il 02/09/1956 _____ Prov _____
Firma del Rappresentante Legale/Sottoscrittore del conto _____

H) CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE DELLA FORNITURA

Codice Presa 3B5R6608411110 POD 15051273964144
Codice contatore _____ Stagionale _____ Mesi d'utilizzo G F M A M G L A S O N D
Tensione: ☐ Bassa ☐ Media Potenza disponibile 60 KW Potenza impegnata 6 KW Consumi annui (stima) _____ KW/h
Distributore locale (solo se diverso da Enel Distribuzione) _____ Mercato di provenienza ☐ Libero ☐ Vincolato
Attuale fornitore (solo se diverso da Enel Servizio Elettrico) _____ Mesi previsti per il diritto di recesso n. _____
Codice Prodotto 005 638 Denominazione prodotto OFFICINA DEL SOLE 152
Riferimento contratto di concessione diritto di superficie n° 21052 ☐ Esenzione imposta erariale (allegare dichiarazione) ☐ Esenzione imposta addizionale (allegare dichiarazione)

I) FIRME

Data 24/10/2011 Firma del Rappresentante Legale/Sottoscrittore del conto _____
Il Cliente dichiara di avere esaminato e di approvare espressamente le Condizioni Generali di Contratto allegate alla presente proposta commerciale. In particolare il Cliente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di avere letto ed esaminato e specificamente di approvare le seguenti pattuizioni delle Condizioni Generali di Contratto: 5.1 Efficacia del Contratto; 5.2 Durata del Contratto; 7.1 Mese di riferimento per la determinazione dei prezzi; 7.2 Mese di riferimento per la determinazione dei prezzi; 7.3 Mese di riferimento per la determinazione dei prezzi; 7.4 Mese di riferimento per la determinazione dei prezzi; 7.5 Mese di riferimento per la determinazione dei prezzi; 7.6 Mese di riferimento per la determinazione dei prezzi; 7.7 Mese di riferimento per la determinazione dei prezzi; 7.8 Divieto di compensazione; 11. Interruzione della somministrazione; 12. Sospensione della somministrazione e risoluzione, anche di diritto, del Contratto.
Data 24/10/2011 Firma del Rappresentante Legale/Sottoscrittore del conto _____
Il Cliente dichiara di aver ricevuto da Enerventi l'informazione sul trattamento dei propri dati personali e preso atto che il consenso al trattamento dei propri dati personali (ivi inclusi i dati relativi alla prestazione di servizi di marketing) è necessario, presta il consenso espresso al trattamento degli stessi per le finalità relative allo svolgimento di indagini di mercato, analisi statistiche e attività di marketing strumentali all'esecuzione del contratto non è necessario, presta il consenso espresso al trattamento degli stessi per le finalità relative allo svolgimento di indagini di mercato, analisi statistiche e attività di marketing strumentali all'esecuzione del contratto.
Data 24/10/2011 Firma del Rappresentante Legale/Sottoscrittore del conto _____
Preso visione dell'informazione al trattamento dei dati personali, il Cliente dichiara che le Condizioni generali di contratto si esprime il consenso ☐ Sì ☐ No
Firma Cliente _____
Agenzia _____ Codice Agente CNSI Agente COSECONO CIVITA'

COPIA CLIENTE

Il presente contratto per la somministrazione di energia elettrica è collegato ed accessorio al contratto di concessione di diritto di superficie di tetto o lastrico solare per l'installazione e gestione di un impianto fotovoltaico (di seguito, "Contratto di Concessione di Superficie") che viene contestualmente stipulato. Le presenti condizioni generali di contratto costituiscono altresì l'allegato B del Contratto di Concessione di Superficie.

1. DEFINIZIONI

1.1 In aggiunta ai termini e alle espressioni definiti in altre clausole del presente contratto di fornitura dell'energia elettrica (di seguito, "Contratto"), ai fini dello stesso si rinvia alle definizioni contenute nelle Condizioni generali del Contratto di Concessione di Superficie.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Al verificarsi delle condizioni indicate al successivo Articolo 4.1, ENERVENTI S.p.A. metterà a disposizione del Cliente l'energia elettrica secondo quanto previsto dalla proposta commerciale recante le condizioni particolari di somministrazione di energia elettrica (di seguito, "Proposta Commerciale") e somministrerà al Cliente, che si impegna ad acquistare e a prelevare esclusivamente da ENERVENTI S.p.A., tutti i quantitativi di energia elettrica necessari al proprio fabbisogno, presso il punto di riconsegna indicato nella Proposta Commerciale (di seguito, "Punto di Riconsegna") in cui sono installate le relative apparecchiature di misura dell'energia elettrica (di seguito, "Contatore"). A tal fine, il Cliente conferisce sin d'ora mandato con rappresentanza esclusiva ed irrevocabile a ENERVENTI S.p.A., che accetta, affinché quest'ultima possa esercitare in nome e per conto del Cliente il diritto di recedere dall'eventuale contratto di somministrazione di energia elettrica attualmente in vigore e stipulato con altro fornitore, nonché per l'eventuale revoca o posticipazione degli effetti di tale recesso.

3. DICHIARAZIONI DEL CLIENTE

3.1 Il Cliente dichiara e garantisce a ENERVENTI S.p.A. che:
(a) Il Punto di Riconsegna risulta già adeguatamente collegato in sicurezza alla rete di distribuzione locale;
(b) gli impianti collegati alla rete di distribuzione locale sono adeguati all'uso cui saranno destinati ai fini della somministrazione di energia elettrica ed il loro abituale funzionamento non causa danni a persone e/o cose;
(c) ha piena disponibilità dell'immobile in cui sono situati i propri impianti;
(d) non ha obbligazioni insolite relative ai contratti stipulati con il precedente fornitore di energia elettrica, con le imprese che gestiscono le reti di distribuzione locale dell'energia elettrica (di seguito, "Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica" oppure "Impresa Distributrice") o con Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (di seguito, "Terna"), alla quale competono la trasmissione e il dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete ad alta e altissima tensione su tutto il territorio italiano;
(e) ha debitamente informato ENERVENTI S.p.A. in merito all'eventuale esistenza di contratti di somministrazione di energia elettrica in essere con altro fornitore in relazione al Punto di Riconsegna.
3.2 Con la sottoscrizione del Contratto il Cliente, inoltre, si impegna:
(a) a prendere i necessari accordi direttamente con l'Impresa Distributrice, qualora in corso di esecuzione del Contratto si rendesse necessario provvedere all'adeguamento dei propri impianti ed a sostenerne i relativi costi;
(b) su richiesta di ENERVENTI S.p.A., a fornire la documentazione comprovante la sicurezza dei propri impianti.

4. DISPACCIAMENTO, TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI ACCESSORI. CONFERIMENTO DI MANDATI

4.1 Il Cliente riconosce che, per poter dare esecuzione alla somministrazione di energia elettrica oggetto del Contratto, risulta necessario il conferimento a ENERVENTI S.p.A. dei mandati indicati ai successivi commi 4.2 e 4.3 e, in tale prospettiva, dichiara di essere stato debitamente informato da ENERVENTI S.p.A. in merito ai contenuti degli stessi ed, in particolare, agli obblighi posti in capo al Cliente ai sensi dei predetti contratti.
4.2 Tenuto conto di quanto chiarito al precedente comma 4.1, il Cliente conferisce per tutta la durata del Contratto mandato irrevocabile ed esclusivo, senza rappresentanza, a ENERVENTI S.p.A. per la stipulazione del contratto con l'Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica per il trasporto dell'energia elettrica presso il Punto di Riconsegna (di seguito, "Contratto di Trasporto") e del contratto con Terna per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica relativamente al Punto di Riconsegna (di seguito, "Contratto di Dispacciamento").
4.3 Qualora, in sede di stipula del Contratto di Trasporto, fosse necessario comunicare l'avvenuto subentro del Cliente in un preesistente rapporto di somministrazione di energia elettrica presso un determinato Punto di Riconsegna, su richiesta di ENERVENTI S.p.A. il Cliente corrisponderà gli eventuali oneri che dovessero essere addebitati dall'Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica per l'espletamento delle relative pratiche di subentro. L'ammontare di tali oneri verrà comunicato da ENERVENTI S.p.A. al Cliente non appena ENERVENTI S.p.A. ne venga informata da parte dell'Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica.
4.4 Sempre alla luce di quanto delineato al precedente comma 4.1 il Cliente conferisce per tutta la durata del Contratto mandato con rappresentanza esclusiva e irrevocabile a ENERVENTI S.p.A. affinché quest'ultima provveda alla stipulazione del contratto di concessione, inerente alle condizioni di concessione alla rete dei propri impianti predisposto dall'Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica (di seguito, "Contratto di Concessione") in nome e per conto del Cliente, nonché mandato esclusivo ed irrevocabile senza rappresentanza ai fini dello svolgimento delle pratiche e attività connesse all'esecuzione del Contratto di Concessione, fermo restando che il Cliente risulterà titolare del rapporto giuridico con l'Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica derivante dal Contratto di Concessione.
4.5 Ai fini di quanto stabilito al precedente comma 4.4, il Cliente dichiara che il valore di potenza disponibile per cui ha corrisposto all'Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica gli oneri di allacciamento corrisponde al proprio fabbisogno massimo di potenza e che, pertanto, in caso di prelievi eccedenti la potenza disponibile o comunque non consentiti, il Cliente stesso sarà responsabile per l'eventuale conseguente adeguamento dei contributi e terrà indenne ENERVENTI S.p.A. da qualsiasi responsabilità o onere nei confronti dell'Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica e dei terzi.
4.6 Il Cliente, inoltre, si impegna:
(a) a conservare e mantenere integro il Contatore e gli impianti di consegna dell'energia elettrica per tutta la durata del Contratto;
(b) a porre in essere tutto quanto necessario al fine di garantire la sicurezza sulle reti e del sistema elettrico nazionale.
4.7 Il Cliente si impegna a sostenere tutti gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione dei contratti di cui ai precedenti commi 4.2 e 4.4.
4.8 Il Cliente potrà contattare ENERVENTI S.p.A., nelle modalità ed ai recapiti indicati all'Articolo 16.4, in merito allo stato, all'andamento ed agli effetti dei contratti di cui agli Articoli 4.2 e 4.4. In tale prospettiva, ENERVENTI S.p.A. si impegna a fornire le informazioni richieste nei limiti in cui ne abbia accesso direttamente e ad inoltrare gli eventuali reclami del Cliente al soggetto competente.
4.9 Il Cliente conferisce, inoltre, per tutta la durata del Contratto mandato senza rappresentanza, irrevocabile ed esclusivo a ENERVENTI S.p.A. per la partecipazione della stessa alle procedure di assegnazione della capacità di importazione o di altre forme di approvvigionamento ("Gestore della rete di trasmissione nazionale") relative al Punto di Riconsegna, nonché dei diritti relativi all'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 ("Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica") in G.U. n. 75 del 31/03/1999).
4.10 I mandati di cui ai precedenti commi, vengono assunti da ENERVENTI S.p.A. con esonero da qualsivoglia responsabilità in relazione all'eventuale mancato conseguimento di quanto oggetto dei mandati stessi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1229 ("Clausole di esonero da responsabilità") del codice civile. Essi attribuiscono ad ENERVENTI S.p.A. la facoltà di cui all'articolo 1717 ("Sostituto del mandatario") del codice civile, di sostituire a sé un terzo, avente i medesimi o più limitati poteri, nell'esecuzione degli stessi.
4.11 Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare ENERVENTI S.p.A. per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare alla stessa ENERVENTI S.p.A. nell'ambito dell'espletamento delle attività di cui all'articolo e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente.

5. EFFICACIA, DURATA E DIRITTO DI RECESSO

5.1 L'efficacia del Contratto, e, de relato, l'attivazione della somministrazione di energia elettrica, è subordinata al

realizzarsi, entro e non oltre il termine di 90 (novanta) giorni dalla stipula del medesimo Contratto, di tutte le seguenti condizioni:

- all'intervenuta efficacia del Contratto di Trasporto, del Contratto di Dispacciamento e del Contratto di Concessione;
 - all'ottenimento da parte del Cliente delle autorizzazioni, concessioni e nulla osta, ove necessari;
 - qualora il Cliente sia parte di un contratto di somministrazione con altro fornitore di energia elettrica in relazione al Punto di Riconsegna, alla conferma da parte dell'Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica che da ottenersi relativamente sia al momento della richiesta di passaggio dal precedente fornitore a ENERVENTI S.p.A. (c.d. switching) che all'atto di effettuazione del medesimo switching - la somministrazione di energia elettrica in essere con tale altro fornitore non sia stata sospesa per morosità del Cliente.
- In ogni caso, l'efficacia del Contratto è subordinata all'efficacia del Contratto di Concessione di Superficie come nel medesimo previsto.
- Nell'ipotesi in cui tutte le predette condizioni non si avverino, il Contratto verrà considerato inefficace.
- 5.2 Il Contratto avrà durata indeterminata, e comunque non eccedente la durata del Contratto di Concessione di Superficie. Il Cliente potrà peraltro recedere dal Contratto con un preavviso pari ad 1 (uno) mese, o con preavviso pari al diverso termine massimo previsto dalla normativa di volta in volta applicabile, da comunicarsi mediante raccomandata A/R da trasmettere ad ENERVENTI S.p.A. ENERVENTI S.p.A. potrà recedere dal Contratto con un preavviso pari a 6 (sei) mesi, o al diverso termine minimo di preavviso consentito dalla normativa di volta in volta applicabile, comunicato mediante raccomandata A/R. I termini di preavviso di cui al comma decorrono dal primo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso.
- 5.3 Nel caso in cui il Cliente attivi un nuovo contratto di somministrazione con altro fornitore in violazione del termine di efficacia del recesso sopra citato, ENERVENTI S.p.A. avrà diritto ad ottenere dal Cliente il pagamento, a titolo di penale, di un importo pari ad Euro 20 (venti). Tale penale verrà addebitata nell'ultima fattura utile emessa da ENERVENTI S.p.A..
- 5.4 Qualora il Contratto sia stato concluso fuori dai locali commerciali di ENERVENTI S.p.A. o a distanza, il Cliente potrà altresì recedere dal Contratto, dandone comunicazione a ENERVENTI S.p.A. mediante raccomandata A/R o via fax, senza sostenere alcun onere aggiuntivo, il tutto entro 10 (dieci) giorni dalla sua conclusione, vale a dire dal giorno in cui il Cliente abbia accettato la proposta di ENERVENTI S.p.A..
- 5.5 L'esercizio del diritto di recesso, da parte del Cliente o di ENERVENTI S.p.A., impegnerà entrambe le parti a compiere quanto di rispettiva competenza per determinare l'estinzione dei contratti di cui al precedente Articolo 4, nel rispetto della disciplina vigente, con obbligo a carico del Cliente di rimborsare al più presto a ENERVENTI S.p.A. le somme da quest'ultima anticipate alle relative controparti nell'interesse del Cliente stesso.
- 5.6 In tutti i casi di recesso o di cessazione dell'efficacia del Contratto che non comportino anche la cessazione dell'efficacia del Contratto di Concessione di Superficie, ENERVENTI S.p.A. avrà la facoltà di alienare interamente l'energia prodotta dall'impianto nel libero mercato.

6. PREZZO DELL'ENERGIA ELETTRICA

6.1 Per la somministrazione dell'energia elettrica oggetto del Contratto, il Cliente si impegna a corrispondere a ENERVENTI S.p.A. un prezzo (di seguito, "Prezzo dell'Energia Elettrica") calcolato secondo quanto indicato nell'"Allegato Economico" al Contratto.

6.2 Il Prezzo dell'Energia Elettrica è fissato al netto dell'IVA e di qualsiasi altra eventuale imposta, tassa, tributo o altro onere applicabile al Contratto o alla somministrazione di energia elettrica. Resta inteso che tali oneri rimarranno ad esclusivo carico del Cliente, e ciò anche nell'ipotesi in cui gli stessi vengano in prima istanza versati da ENERVENTI S.p.A..

7. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

7.1 ENERVENTI S.p.A. fatturerà bimestralmente i corrispettivi dovuti dal Cliente stesso ai sensi del Contratto, in base (i) alla misurazione della somministrazione di energia elettrica effettuata dall'Impresa Distributrice, (ii) all'autolettura del Cliente ovvero (iii) in caso di mancanza o/o ritardo della comunicazione da parte dell'Impresa Distributrice o dell'autolettura del Cliente, in base ai consumi storici e/o presunti del Cliente, salvo successivo conguaglio da eseguire nell'ambito della prima fatturazione utile. La periodicità della fatturazione potrà essere in ogni tempo modificata da ENERVENTI S.p.A., previa specifica comunicazione al Cliente, anche con segnalazione in fattura e con effetto dal primo ciclo utile di fatturazione successivo.

7.2 Per il Prezzo dell'Energia Elettrica articolato per fasce orarie, ove non fosse disponibile il dato di consumo relativo ad ogni specifica fascia oraria, si procederà ad una ripartizione dei dati di consumo disponibili tra le fasce orarie comprese nel periodo di tempo a cui si riferisce il dato di consumo stesso.

7.3 Nelle fatture emesse sulla base dei criteri indicati nel precedente comma 7.1, saranno in ogni caso specificati (i) il periodo di riferimento della fattura, (ii) i termini di scadenza del pagamento e le modalità - fra loro alternative - di effettuazione dello stesso, (iii) le modalità utilizzate per la determinazione dei consumi e (iv) la data della fattura effettuata o dell'autolettura.

7.4 Il Cliente si impegna a corrispondere l'importo indicato in fattura entro 20 (venti) giorni dalla data di emissione della stessa, e ciò mediante addebito diretto su conto corrente ovvero, ove ciò non risultasse possibile, mediante i metodi di pagamento alternativi comunicati in fattura.

7.5 Qualora nell'Offerta economica sub Allegato Economico, fossero previsti condizioni e termini di fatturazione e pagamento differenti da quelli sopra indicati, prevarranno le condizioni previste nella Proposta Commerciale.

7.6 In caso di ritardo pagamento, il Cliente sarà tenuto, previa messa in mora da parte di ENERVENTI S.p.A., alla corrispondenza in favore di quest'ultima di interessi moratori sugli importi delle fatture insolite al tasso ufficiale di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 3,5 (tre virgola cinque) punti percentuali e delle eventuali ulteriori spese, incluse quelle per il sollecito di pagamento e per il recupero del credito, e ciò a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all'integrale pagamento.

7.7 Successivamente alla cessazione della somministrazione per qualsiasi causa intervenuta, al Cliente saranno addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione anche in base alla lettura finale da parte dell'Impresa Distributrice.

7.8 In nessun caso è ammessa la compensazione del debito relativo al pagamento di una o più fatture con eventuali crediti che il Cliente dovesse vantare nei confronti di ENERVENTI S.p.A., anche relativi ad altri contratti.

8. MODALITÀ DI PRELIEVO E DI IMPIEGO DELL'ENERGIA ELETTRICA

8.1 Le caratteristiche dell'energia elettrica somministrata al Cliente potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme di volta in volta vigenti in materia. In ogni caso ENERVENTI S.p.A., in qualità di grossista e, pertanto, estranea alle attività di dispacciamento, trasporto e distribuzione dell'energia, non potrà rispondere per l'eventuale non conformità dell'energia elettrica alle caratteristiche stabilite dall'Impresa Distributrice. ENERVENTI S.p.A. si impegna comunque a comunicare al Cliente le variazioni delle caratteristiche dell'energia elettrica somministrata al Cliente medesimo in forza del Contratto, e ciò non appena ne venga a conoscenza, impegnandosi a collaborare in buona fede con il Cliente affinché quest'ultimo possa eventualmente agire nei confronti del soggetto responsabile nel caso di danni derivanti a persone e/o a cose dalla non conformità dell'energia elettrica alle caratteristiche stabilite dall'Impresa Distributrice.

8.2 Resta inteso che non sono consentiti prelievi di energia elettrica eccedenti la potenza fissata di comune intesa fra Cliente ed ENERVENTI S.p.A., a meno di specifico accordo intervenuto fra il medesimo Cliente ed ENERVENTI S.p.A.. In tale ultima ipotesi si conviene che ENERVENTI S.p.A. e il Cliente concorderanno la necessaria modifica contrattuale per adeguare il valore della potenza al nuovo fabbisogno richiesto, tenuto conto, in ogni caso, delle caratteristiche tecniche degli impianti del Cliente e di quelli dell'Impresa Distributrice.

8.3 Il Cliente non potrà utilizzare l'energia elettrica somministrata ai sensi del Contratto in luoghi diversi da quelli in cui si trova il Punto di Riconsegna, né potrà cedere la stessa - in qualsiasi sede, sotto qualsiasi forma ed anche gratuitamente - in favore di terzi. Il Cliente è tenuto, inoltre, ad utilizzare l'energia elettrica per gli usi previsti dal Contratto e in conformità alle migliori regole di prudenza e sicurezza. ENERVENTI S.p.A., pertanto, non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso improprio dell'energia elettrica o per la mancata osservanza, da parte del Cliente o dei propri aventi causa, delle migliori regole di prudenza e sicurezza.

9. APPARECCHIATURE, VERIFICHE E VARIAZIONI

- 9.1 Ai fini del Contratto si considerano impianti ed apparecchi del Cliente quelli situati a valle del Contatore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del Contatore stesso.
- 9.2 Gli impianti del Cliente devono garantire il loro utilizzo in sicurezza ed il loro uso non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine ENERVENTI S.p.A. può effettuare, anche tramite soggetti appositamente incaricati, controlli sugli impianti del Cliente destinati a verificare il rispetto delle predette condizioni.
- 9.3 Resta espressamente inteso che ENERVENTI S.p.A. non risponderà di alcun danno che possa derivare dagli usi o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente. Ciò non ostante, ENERVENTI S.p.A. si impegna a collaborare in buona fede con il Cliente, fornendo le informazioni a propria disposizione affinché quest'ultimo possa tutelare i relativi diritti nei confronti dei soggetti responsabili di tali guasti o disservizi.
- 9.4 Il Cliente è tenuto a comunicare preventivamente a ENERVENTI S.p.A. eventuali variazioni che intenda apportare ai propri impianti. Qualora tale variazione comporti, secondo l'insindacabile giudizio di ENERVENTI S.p.A., una modifica delle condizioni contrattuali, si applicherà quanto previsto dall'articolo 10.2.
- 9.5 Il Cliente è responsabile della conservazione e dell'integrità degli impianti e degli apparecchi dell'Impresa Distributrice situati presso lo stesso Cliente e dovrà comunicare tempestivamente a ENERVENTI S.p.A. qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Detti impianti e apparecchi nonchè il Contatore, anche ove di proprietà del Cliente, non potranno essere modificati, rimossi o spostati dal Cliente se non per disposizione di ENERVENTI S.p.A. o dell'Impresa Distributrice ed esclusivamente per mezzo dei loro incaricati. Resta inteso, in ogni caso, che ove le predette modifiche, rimozioni o spostamenti vengano disposte su indicazione di ENERVENTI S.p.A., tali interventi saranno realizzati tenendo conto della necessità del Cliente di adempiere alle proprie obbligazioni di custodia e conservazione dell'integrità degli impianti e degli apparecchi dell'Impresa Distributrice nonchè della facoltà di operare l'autolettura dei propri consumi.
- 9.6 Al momento della sottoscrizione del Contratto, il Cliente consente a ENERVENTI S.p.A., all'Impresa Distributrice e ai soggetti dalle stesse incaricati, l'accesso agli impianti e alle apparecchiature dell'Impresa Distributrice che dovessero risultare ubicati all'interno dei luoghi nella disponibilità del Cliente, il tutto, di norma, previo congruo preavviso da parte di chi intende eseguire l'accesso, ferma restando la possibilità, in capo a ENERVENTI S.p.A., all'Impresa Distributrice e ai soggetti dalle stesse incaricati di agire senza preavviso, nell'ipotesi in cui ciò si renda necessario per ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o al fine di impedire possibili prelievi di energia elettrica fraudolenti.
- 9.7 Il Cliente può richiedere a ENERVENTI S.p.A., all'Impresa Distributrice e ai soggetti dalle stesse incaricati la verifica del corretto funzionamento del Contatore. Qualora la verifica effettuata su richiesta del Cliente confermi il corretto funzionamento del Contatore, ENERVENTI S.p.A. addebiterà al Cliente le spese sostenute per la relativa verifica, e ciò nel rispetto di quanto previsto dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas con propria delibera n. 200/99 "Direttiva concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481" in G.U. n. 304, SO n. 235 del 31.12.1999), come modificata dalla delibera 148/06 "Modifiche ed integrazioni urgenti alla deliberazione 28 dicembre 1999, n. 200/99 in materia di rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la fornitura di energia elettrica". ENERVENTI S.p.A. provvederà a comunicare preventivamente al Cliente l'ammontare di tali spese. Qualora invece dalle verifiche effettuate su richiesta del Cliente ovvero disposte da ENERVENTI S.p.A. o dall'Impresa Distributrice risulti un malfunzionamento del Contatore, ENERVENTI S.p.A. disporrà il rimborso degli eventuali pagamenti in eccesso o in difetto effettuati dal Cliente, ove determinabili. In caso di indeterminabilità dei pagamenti in eccesso o in difetto corrisposti dal Cliente, i consumi di energia elettrica effettuati dal medesimo Cliente durante il periodo di malfunzionamento del Contatore verranno determinati sulla base dei consumi storici del Cliente, nel rispetto di quanto prescritto dalle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas sopra indicate.
- 9.8 ENERVENTI S.p.A. non sarà responsabile per guasti ovvero malfunzionamenti del Contatore e degli altri impianti e apparecchi dell'Impresa Distributrice ovvero del Cliente. Il Cliente si farà carico di qualsiasi spesa eventualmente addebitata dall'Impresa Distributrice per gli interventi, anche finalizzati alla ritardatura dei complessi di misura, richiesti dal Cliente o che comunque dovessero risultare necessari o opportuni.

10. MODIFICHE DEL CONTRATTO

- 10.1 Resta inteso che le clausole contenute nel Contratto risulteranno di diritto integrate dalle clausole negoziali e dalle regolamentazioni tecniche che dovessero essere di tempo in tempo emanate dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, e che dovessero risultare immediatamente applicabili.
- 10.2 Ove sopraggiungano, successivamente alla data di stipula del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità e/o regolamentazioni e/o modificazioni del quadro normativo, regolamentare o tariffario ovvero un mutamento dei termini e delle condizioni di approvvigionamento da parte di ENERVENTI S.p.A. parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto o che comportino variazioni sostanziali dell'equilibrio economico in base al quale il Contratto è stato concluso, ENERVENTI S.p.A. potrà proporre al Cliente di apportare modifiche al Contratto. In tali ipotesi ENERVENTI S.p.A. si impegna a comunicare al Cliente:
(i) il testo della modifica delle disposizioni contrattuali proposte, illustrando (ii) i contenuti e gli effetti della variazione, (iii) la decorrenza della variazione, che non sarà comunque inferiore a 60 (sessanta) giorni o al diverso termine previsto dalla normativa di volta in volta applicabile e (iv) i termini e le modalità per l'eventuale comunicazione da parte del Cliente di accettazione o mancata accettazione della modifica proposta. Il Cliente si impegna a comunicare la propria accettazione (ovvero la mancata accettazione) delle modifiche del Contratto proposte da ENERVENTI S.p.A. entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa proposta. In difetto di comunicazione da parte del Cliente entro il termine sopra menzionato, ovvero in caso di mancata accettazione delle modifiche del Contratto proposte da ENERVENTI S.p.A., quest'ultima avrà la facoltà di recedere dal Contratto con un preavviso pari a 30 (trenta) giorni da comunicare al Cliente mediante l'invio di una lettera raccomandata A/R.

11. INTERRUZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE

- 11.1 Ai fini del Contratto per "Forza Maggiore" si intende ogni evento o fatto non ascrivibile ad alcuna delle parti che, nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza, renda impossibile in tutto o in parte la somministrazione dell'energia elettrica da parte di ENERVENTI S.p.A. quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, modifiche normative ovvero azioni o omissioni di pubbliche autorità, scioperi, guerre, disordini, atti di terrorismo, atti vandalici, calamità naturali, interruzioni in Italia o all'estero delle attività di trasporto, distribuzione o dispacciamento dell'energia elettrica, anche per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché fatti ascrivibili a Terna S.p.A. o all'Impresa Distributrice.
- 11.2 Qualora la causa di Forza Maggiore comporti l'impossibilità, da parte di ENERVENTI S.p.A., di effettuare integralmente la somministrazione di elettricità oggetto del Contratto, quest'ultimo perderà efficacia in relazione alla somministrazione interessata da tale impossibilità e il Contratto si intenderà conseguentemente modificato ovvero risolto, a seconda dei casi, dalla data indicata nella comunicazione che ENERVENTI S.p.A. invierà al Cliente. Qualora l'impossibilità di effettuare la somministrazione di elettricità sia solo parziale o temporanea, ENERVENTI S.p.A. potrà cessare la somministrazione interessata da tale impossibilità inviando comunicazione scritta al Cliente con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso ed il Contratto si intenderà conseguentemente modificato ovvero risolto, a seconda dei casi.
- 11.3 Le interruzioni temporanee, totali o parziali della somministrazione, occorse durante l'attività di trasporto, distribuzione o dispacciamento dell'energia elettrica, non comporteranno alcun obbligo di risarcimento e/o indennizzo da parte di ENERVENTI S.p.A., né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto da parte del Cliente, non essendo ENERVENTI S.p.A., in qualità di grossista, responsabile delle predette attività. Pertanto, ENERVENTI S.p.A. non risponderà dei danni subiti dal Cliente in conseguenza, ad esempio, di disservizi di rete, cali di tensione, microinterruzioni, black-out, manutenzione o potenziamento degli elementi di rete. ENERVENTI S.p.A. si impegna comunque a collaborare in buona fede con il Cliente affinché quest'ultimo possa eventualmente agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento dei danni dallo stesso subiti a causa del predetto disservizio.

12. SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 12.1 Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7.6, qualora il Cliente non risulti in regola con il pagamento di una fattura una volta decorsi 15 (quindici) giorni dalla data della scadenza della stessa, ENERVENTI S.p.A. solleciterà il pagamento della fattura insoluita a mezzo dell'invio di una lettera raccomandata A/R, che avrà l'efficacia di diffida ad adempiere e di messa in mora del Cliente. Trascorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento da parte del Cliente della raccomandata o dell'avviso postale, senza che ENERVENTI S.p.A. abbia ricevuto il pagamento, quest'ultima potrà esercitare i propri diritti di cui ai successivi commi 12.2 e 12.3.
- 12.2 Secondo quanto previsto dalle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ARG/elt 4/08 "Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell'energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore" in G.U. n. 51 del 29 febbraio 2008, SO n. 49) e ARG/elt 186/08 "Modificazioni ed integrazioni della deliberazione dell'Autorità per

l'energia elettrica e il gas 25 gennaio 2008 ARG/elt 4/08 in materia di regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell'energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore" in G.U. n. 28, SO n.19 del 04.02.2009), nei casi previsti dall'articolo 12.1, ENERVENTI S.p.A. potrà altresì richiedere, prima della sospensione della fornitura, (i) una riduzione della potenza dell'energia elettrica ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile e (ii) qualora la situazione di morosità del Cliente continui a persistere trascorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione stessa, ENERVENTI S.p.A. potrà richiedere la sospensione della somministrazione dell'energia elettrica per uno o più Punti di Riconsegna del Cliente nonchè disporre la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1454 "Diffida ad adempiere" del codice civile. Resta peraltro inteso che, nel caso in cui le condizioni tecniche del Contatore o degli impianti del Cliente non consentano di ridurre la potenza dell'energia elettrica somministrata, ENERVENTI S.p.A. potrà richiedere direttamente la sospensione della somministrazione di energia elettrica per uno o più Punti di Riconsegna del Cliente e potrà agire ai fini della risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1454 "Diffida ad adempiere" del codice civile.

- 12.3 Una volta ricevuto sollecito di cui al precedente comma 12.1, il Cliente potrà comunicare a ENERVENTI S.p.A. l'eventuale pagamento di quanto dovuto, mediante invio di copia della ricevuta di pagamento al numero di fax indicato nella comunicazione di sollecito.
- 12.4 Qualora ENERVENTI S.p.A., in seguito alle attività di accertamento di cui agli Articoli 9.2 e 9.6, dovesse verificare la presenza di irregolarità degli impianti del Cliente, la somministrazione di energia elettrica potrà essere sospesa fino a quando il Cliente non abbia sanato tali irregolarità. In ogni caso, ENERVENTI S.p.A. provvederà a comunicare anticipatamente al Cliente la rilevazione delle menzionate irregolarità, con un preavviso di 15 (quindici) giorni rispetto alla data prevista per la sospensione della somministrazione. Durante tale periodo il Cliente potrà contestare l'irregolarità rilevata e ENERVENTI S.p.A. si impegna sin d'ora a verificare la fondatezza di tali controdeduzioni prima di procedere alla sospensione della somministrazione. Rimane inteso che la sospensione potrà essere disposta con effetto immediato da ENERVENTI S.p.A. e senza necessità di preavviso in caso di prelievo fraudolento, di manomissione e rottura dei sigilli del Contatore ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto da parte del Cliente.
- 12.5 Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 "Clausola risolutiva espressa" del codice civile, a seguito di semplice dichiarazione di ENERVENTI S.p.A. di volersi avvalere di tale diritto, qualora:
(a) il Cliente risulti inadempiente ad anche uno solo degli obblighi di cui agli Articoli 2.1, 3.1, 3.2, 4.3, 4.5, 4.6, 8.2, 8.3, 9.5; ovvero
(b) una delle dichiarazioni di cui all'articolo 3.1 risulti non rispondente al vero, anche se la non veridicità dovesse apparire successivamente alla data di stipulazione del Contratto.
- 12.6 Ove il Contratto di Trasporto e/o il Contratto di Dispacciamento siano risolti o diventino inefficaci, anche il Contratto perderà efficacia. Analogamente, nell'ipotesi in cui il Contratto cessi di avere efficacia, per qualsivoglia motivo, ENERVENTI S.p.A. avrà la facoltà di risolvere di diritto ed automaticamente anche il Contratto di Trasporto e/o il Contratto di Dispacciamento.
- 12.7 In caso di sospensione della somministrazione, recesso da parte del Cliente, salvo il caso di recesso esercitato per cambio del fornitore, o risoluzione del Contratto, ENERVENTI S.p.A. potrà richiedere all'Impresa Distributrice la disalimentazione del Punto di Riconsegna. In caso di sospensione e/o riattivazione della fornitura per morosità del Cliente, quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere ad ENERVENTI S.p.A. gli oneri di riattivazione della somministrazione nei limiti di ammontare di volta in volta stabiliti dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.

13. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

- 13.1 ENERVENTI S.p.A. ed il Cliente si impegnano a non utilizzare e a non rivelare le informazioni confidenziali cui avranno accesso nell'esecuzione del Contratto ad alcuna persona fisica, giuridica o ad altro soggetto, ad eccezione delle comunicazioni effettuate in adempimento alla normativa applicabile necessaria per l'esecuzione del Contratto o previo consenso scritto dell'altra parte.

14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

- Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") - di seguito, "Codice protezione dati personali" in G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 - SO n. 123);
(a) con la sottoscrizione del Contratto le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto, ai sensi dell'articolo 13 "Informativa" del Codice Protezione Dati Personali, che i dati personali raccolti in relazione al Contratto saranno oggetto di trattamento, anche tramite l'utilizzo di strumenti elettronici, esclusivamente da parte del personale espressamente incaricato che avrà accesso o da parte di eventuali fornitori esterni di servizi, che verranno a tal fine nominati responsabili del trattamento, (ii) per la finalità di cui al Contratto e per l'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali e legali nonché (iii) per fini promozionali e di marketing [ad es. per la promozione e/o vendita di prodotti e/o servizi, per l'elaborazione di ricerche di mercato, per l'invio di materiale pubblicitario e di informazioni commerciali, anche via e-mail, etc.], qualora il Cliente abbia manifestato il proprio consenso al trattamento;
(b) il conferimento dei dati personali per la finalità è necessario per l'esecuzione contrattuale, non potendosi, in tutto o in parte, procedere con una corretta esecuzione in mancanza di tali dati personali;
(c) i dati personali potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in Italia per le medesime finalità di cui alla lettera (a) punto (ii), mentre per quanto attiene alle finalità di cui alla lettera (a) punto (iii) non saranno comunicati a terze parti i dati personali non saranno, in ogni caso, oggetto di diffusione;
(d) la Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in relazione al trattamento dei dati personali di cui al presente punto, esse hanno il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che le riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento. Le Parti hanno inoltre il diritto di aggiornare, rettificare, integrare, cancellare ed opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dall'articolo 7 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" del Codice Protezione Dati Personali nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 "Esercizio dei diritti"; "Modalità di esercizio"; "Riscontro all'interessato" del medesimo provvedimento normativo.

15. ONERI FISCALI

- 15.1 Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso e a tassa fissa perche avente ad oggetto prestazioni rientranti nel campo di applicazione dell'IVA, e ciò ai sensi degli articoli 5 e 40 "Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso"; "Atti relativi ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto" del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 [Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro] in G.U. SO n. 99 del 30 aprile 1986).
- 15.2 In caso d'uso, le spese sostenute per la registrazione del Contratto saranno a carico della parte che ha dato causa alla registrazione.
- 15.3 ENERVENTI S.p.A. effettuerà le dichiarazioni ed i versamenti alle autorità competenti secondo la normativa di volta in volta applicabile. Il riconoscimento delle agevolazioni fiscali di cui il Cliente dovesse eventualmente aver diritto è subordinato alla consegna a ENERVENTI S.p.A. della relativa documentazione, se necessaria.

16. DISPOSIZIONI VARIE

- 16.1 Tutti i riferimenti a norme legislative o regolamentari includono le successive integrazioni e modifiche delle norme medesime.
- 16.2 Il Contratto costituisce l'intero accordo intervenuto tra ENERVENTI S.p.A. ed il Cliente circa le prestazioni oggetto dello stesso e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o verbale, eventualmente intervenuta in merito alle stesse. Nessuna modifica o aggiunta al Contratto sarà valida o efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti debitamente autorizzati da ENERVENTI S.p.A. e dal Cliente.
- 16.3 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1407 ("Forma") e seguenti codice civile, il Cliente presta sin d'ora il consenso alla cessione, da parte di ENERVENTI S.p.A., del Contratto e/o dei mandati in esso contenuti, fermo restando che di tale cessione dovrà essere data tempestiva comunicazione al Cliente, anche con segnalazione in fattura. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla data di ricevimento di detta comunicazione.
- 16.4 Eventuali comunicazioni, richieste di informazioni e reclami da effettuarsi in relazione al Contratto dovranno essere inviate per iscritto, al Cliente e/o a ENERVENTI S.p.A., ai recapiti riportati nella Proposta Commerciale.
- 16.5 Nessuna contestazione o reclamo potrà comportare differimenti o autorizzazioni dei pagamenti dovuti a ENERVENTI S.p.A., se non previamente autorizzati da quest'ultima.

17. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 17.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Le delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas richiamate dal Contratto sono disponibili e rinvenibili sul sito internet www.autorita.energia.it
- 17.2 Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o esecuzione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di residenza o di domicilio elettivo del Cliente.

1. CONTESTO NORMATIVO E STRUTTURA CONTRATTUALE

- 1.1** In conformità con le disposizioni del d.l.g. 30 maggio 2008, n. 115 ("Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" in G.U. n. 154 del 3 Luglio 2008), ENERVENTI S.p.A., società operante nel settore dell'energia prodotta da fonti rinnovabili - si pone gli obiettivi di sviluppare (i) la produzione di energia elettrica dalla conversione della fonte solare, (ii) la fornitura ai clienti finali di tale energia e (iii) la diffusione di impianti di micro-generazione al servizio di immobili ad uso residenziale, artigianale, commerciale o industriale.
- 1.2** Pertanto, ENERVENTI S.p.A. offre ai propri clienti o ai titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica con altri operatori l'opportunità di usufruire di un impianto fotovoltaico da installare sul tetto o sul lastrico solare degli immobili di loro proprietà e conseguentemente condizioni economiche di fornitura particolarmente vantaggiose (di seguito, "Fornitura", per come più esattamente definita al successivo Punto 2.1).
- 1.3** ENERVENTI S.p.A. è dunque disposta a stipulare un contratto di concessione di diritto di superficie di tetto o lastrico solare sul quale installare, a proprie cura e spese, un impianto fotovoltaico e ad occuparsi della gestione e della manutenzione di tale impianto, che resterà di proprietà di ENERVENTI S.p.A., il tutto per un tempo pari alla durata del periodo di incentivazione previsto dal c.d. conto energia di cui al D.M. 19 febbraio 2007 ("Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387" in G.U. n. 45 del 23 Febbraio 2007) ovvero come previsto da futuri provvedimenti normativi.
- 1.4** Al fine di consentire l'applicazione delle richiamate condizioni agevolate della Fornitura, ENERVENTI S.p.A., anche nel proprio interesse, prevede che gli utenti della Fornitura conferiscano a quest'ultima un mandato irrevocabile senza rappresentanza finalizzato a consentire a tali utenti di usufruire (i) del servizio di scambio sul posto di cui alla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ARG/elt 74/08 ("Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP)" e s.m.i. (ivi inclusa la delibera ARG/elt 186/09 - "Modifiche delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto derivanti dall'applicazione della legge n. 99/09" in G.U. n. 31, SO n. 25 del 08 febbraio 2010) e (ii) del servizio di ritiro dedicato di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 280/07 ("Modalità e condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239/04" in G.U. n. 284 SO n. 255 del 06 dicembre 2007).
- 1.5** Alla luce di quanto previsto al Punto 1.4, ENERVENTI S.p.A., in forza del richiamato mandato, risulta qualificabile come utente del servizio di scambio sul posto di cui alla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ARG/elt 74/08 ("Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP)" e ARG/elt 186/09 ("Modifiche delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto derivanti dall'applicazione della legge n. 99/09" in G.U. n. 31, SO n. 25 del 08 febbraio 2010) e, in quanto tale, sempre in considerazione di quanto previsto dalla medesima delibera, risulta legittimata a percepire l'incentivo in conto energia in qualità di "Soggetto Responsabile", il tutto secondo quanto disposto dal D.M. 19 febbraio 2007 ("Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387" in G.U. n. 45 del 23 Febbraio 2007).
- 1.6** Alla scadenza del contratto di superficie di cui al precedente Punto 1.3, ENERVENTI S.p.A. intende trasferire gratuitamente al proprietario, Cliente della Fornitura, la proprietà dell'impianto fotovoltaico di cui è prevista la realizzazione, con la conseguenza che è previsto il conferimento, in favore del medesimo Cliente finale, di una opzione gratuita di riscatto dell'impianto fotovoltaico.
- 1.7** Il Proprietario (come definito al successivo Punto 2.1, lettera k) ha manifestato a ENERVENTI S.p.A. il proprio interesse all'installazione sul tetto/lastrico solare dell'immobile (come definito al successivo Punto 2.1, lettera f) di un impianto fotovoltaico utilizzando il predetto tetto/lastrico solare tramite contratto di diritto di superficie, con le modalità che sono di seguito definite dalle Parti, poiché in particolare interessato ad usufruire delle condizioni di somministrazione dell'energia elettrica prodotta dalla conversione della fonte solare di cui alla Fornitura, il tutto mediante la sottoscrizione del presente Contratto (come definito al successivo Punto 2.1, lettera c), che risulta funzionale all'attivazione della Fornitura.
- 1.8** Il Proprietario dichiara di essere a conoscenza delle previsioni del D.M. 19 febbraio 2007 ("Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387" in G.U. n. 45 del 23 Febbraio 2007) e, in generale, di tutta la normativa sul conto energia e sulle tariffe incentivanti, per come attuata nella delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 90/07 ("Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici").

2. DEFINIZIONI

- 2.1** In aggiunta ai termini e alle espressioni definiti in altre clausole del presente Contratto, ai fini dello stesso i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi:
- (a) "Superficiario": indica ENERVENTI S.p.A.;
- (b) "Diritto di superficie": indica il rapporto contrattuale di diritto di superficie come regolato nel Contratto;
- (c) "Contratto": indica il presente contratto di concessione del diritto di superficie di tetto o lastrico solare sul quale installare e gestire un impianto fotovoltaico, composto dalla Proposta Commerciale e dalle Condizioni Generali concluso tra il Proprietario e Cliente e ENERVENTI S.p.A.;
- (d) "Durata del Contratto": indica la durata del Contratto così come fissata al Punto 4.2;
- (e) "Fornitura": indica il contratto di fornitura di energia elettrica disciplinato dalle condizioni di particolare favore concluso tra il Proprietario/Cliente e ENERVENTI S.p.A. di cui al Punto 8, i cui estremi identificativi sono specificati nella Proposta Commerciale e le cui Condizioni Generali sono allegata al Contratto sub B;

- (f) "Immobile": indica l'immobile individuato al punto C) della "Proposta Commerciale relativa al Contratto di Concessione del diritto di Superficie", sul cui tetto/lastrico solare verrà realizzato l'impianto fotovoltaico;
- (g) "Impianto Fotovoltaico" o "Impianto": indica l'impianto fotovoltaico di cui al successivo Punto 5 che ENERVENTI S.p.A. si impegna a realizzare sul tetto/lastrico dell'immobile, e ciò allo scopo di eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto;
- (h) "Mandato": indica il mandato di cui al Punto 7;
- (i) "Proposta Commerciale": indica la proposta commerciale relativa al "Contratto di Concessione del diritto di Superficie" cui le presenti Condizioni Generali sono allegata sub A e la cui debita compilazione e sottoscrizione da parte Proprietario e Cliente determina la conclusione del Contratto;
- (j) "Parti": indica insieme il Proprietario e Cliente e ENERVENTI S.p.A.;
- (k) "Proprietario": è il soggetto o i soggetti che agiscono congiuntamente qualora l'Immobile sia nella contitolarità di più soggetti, persona fisica o giuridica, i cui estremi identificativi sono indicati nella "Proposta Commerciale relativa al Contratto di Concessione di diritto di Superficie" cui le presenti Condizioni Generali sono allegata sub A, che è titolare del diritto di proprietà sull'Immobile;
- (l) "Cliente": indica il soggetto, persona fisica o giuridica, i cui estremi identificativi sono indicati nella "Proposta commerciale relativa al Contratto di concessione di Diritto di Superficie" cui le presenti Condizioni Generali sono allegata sub A, che è titolare di una connessione in bassa o media tensione alla rete di distribuzione elettrica già in essere ("POD") e che conclude il contratto di fornitura di energia elettrica di cui alla Fornitura.
- Si precisa che ai fini del Contratto Cliente e Proprietario coincidono.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO

- 3.1** Il Contratto disciplina i rapporti tra le Parti di concessione, da parte del Proprietario a favore del Superficiario, di Diritto di superficie sul tetto o lastrico solare dell'Immobile su cui installare e gestire l'impianto, anche ai fini dell'efficiamento energetico di cui al d.l.g. n. 115/2008 ("Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" in G.U. n. 154 del 3 Luglio 2008).
- 3.2** A tale fine, ENERVENTI S.p.A. si obbliga a installare l'impianto sul tetto/lastrico solare dell'immobile, incaricandosi di eseguire le eventuali opere necessarie e provvedendo alla gestione ed alla manutenzione dell'impianto per tutta la durata del Contratto.
- 3.3** Il Proprietario e Cliente accetta di aderire alla Fornitura, secondo quanto previsto nel contratto di fornitura di energia elettrica di cui al Punto 8.
- 3.4** Ai fini dell'attuazione delle previsioni oggetto del Contratto, il Proprietario e Cliente conferisce a ENERVENTI S.p.A. mandato irrevocabile, senza rappresentanza, a gestire la propria utenza elettrica nei termini stabiliti al Punto 7.
- 3.5** Il Cliente e Proprietario concede a ENERVENTI S.p.A. il diritto di superficie del tetto/lastrico solare sul quale verrà installato l'impianto unitamente a tutti gli altri diritti necessari a consentire la gestione e l'esercizio dell'impianto (in particolare, diritti di accesso alle parti dell'Immobile oggetto del diritto di superficie). In qualsiasi momento il Cliente e Proprietario, su richiesta di ENERVENTI S.p.A. da comunicarsi con lettera raccomandata con il preavviso di quindici giorni, si impegna a formalizzare, con scrittura privata autenticata davanti ad un notaio, atto per la concessione del diritto di superficie avente tenore letterale identico a quello di cui all'Allegato C al presente contratto. Il nome del notaio e la data di stipula verranno comunicate con la suddetta raccomandata. I costi dell'atto saranno a carico di Enerventi S.p.A.. Il Proprietario e Cliente si impegna altresì a richiedere ed ottenere dagli eventuali ulteriori comproprietari dello stesso tetto/lastrico solare la costituzione del diritto di superficie e gli altri diritti sopra richiamati necessari per consentire la gestione e l'esercizio dell'impianto.
- 3.6** Le Parti si danno reciproco atto che il corrispettivo del Diritto di superficie concesso a ENERVENTI S.p.A. è costituito dallo sconto nel prezzo della Fornitura di cui beneficerà il Proprietario e Cliente a seguito dell'utilizzo dell'impianto.

4. EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO. DIRITTO D'OPZIONE

- 4.1** L'efficacia del Contratto è subordinata al verificarsi delle condizioni sospensive di cui ai Punti 9.1, 9.2, e 9.3
- 4.2** Il Contratto scadrà alla cessazione del periodo in relazione al quale ENERVENTI S.p.A. risulterà legittimata a percepire gli incentivi del c.d. conto energia di cui al D.M. 19 febbraio 2007 ("Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387" in G.U. n. 45 del 23 Febbraio 2007) (o successive modifiche) in relazione all'impianto. Detto periodo, ai sensi del medesimo D.M. 19 febbraio 2007, è fissato in 20 (venti) anni decorrenti dal momento di entrata in esercizio dell'impianto, come definito dal provvedimento normativo sopra richiamato (di seguito, "Durata del Contratto").
- 4.3** Pertanto, decorso il termine di Durata del Contratto, il Contratto cesserà automaticamente di avere efficacia e di produrre i propri effetti; conseguentemente verranno meno i diritti ed obblighi a carico delle Parti.
- 4.4** All'atto della sottoscrizione del Contratto ENERVENTI S.p.A. concede al Proprietario un diritto d'opzione per l'acquisto gratuito dell'impianto alla data di naturale scadenza del Contratto, come determinata ai sensi del precedente Punto 4.2; conseguentemente, in caso di esercizio del predetto diritto, il Proprietario acquisterà a tale data la proprietà dell'impianto. L'opzione si intenderà automaticamente esercitata qualora, nel termine di 6 (sei) mesi antecedenti alla scadenza del Contratto, il Proprietario non comunichi a ENERVENTI S.p.A., mediante l'inoltro di una lettera raccomandata A/R, la propria intenzione di non voler esercitare il diritto di opzione d'acquisto gratuito e non richieda a ENERVENTI S.p.A. la rimozione dell'impianto ai sensi del successivo comma 4.5.
- 4.5** Nel caso di mancato acquisto dell'impianto da parte del Proprietario e di richiesta ad ENERVENTI S.p.A. di rimozione dell'impianto al termine dei venti anni di durata del presente contratto, i costi di smantellamento dell'impianto saranno posti totalmente a carico di ENERVENTI S.p.A..

5. L'IMPIANTO: CARATTERISTICHE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

- 5.1 ENERVENTI S.p.A. installerà a proprie spese l'impianto sul tetto/lastrico solare dell'immobile. L'impianto installato avrà la potenza di picco ottimale stabilita da ENERVENTI S.p.A. a proprio insindacabile giudizio cercando di utilizzare la massima superficie esente da ombre e nel rispetto delle disposizioni di legge, tenendo peraltro conto dell'indicazione della massima superficie utilizzabile eventualmente segnalata dal Proprietario. Nel caso in cui la tensione in prelievo sia inferiore a 380 Volt, la massima potenza installabile sarà pari a 6 kW; viceversa, con tensione in prelievo uguale o maggiore a 380 Volt, il limite alla potenza installabile è definito dal precedente capoverso.
- 5.2 L'impianto sarà destinato alle esigenze energetiche dell'immobile, in conformità a quanto previsto nella Fornitura, rimanendo fermo il diritto di ENERVENTI S.p.A., espressamente riconosciuto dalle Parti, di utilizzare le quantità di energia prodotta e che risulti in eccesso rispetto a tali esigenze secondo la normativa vigente.
- 5.3 Al fine di consentire l'installazione e la manutenzione dell'impianto, il Proprietario e il Cliente si obbliga a consentire l'accesso all'immobile ai tecnici di ENERVENTI S.p.A. al fine di eseguire i necessari sopralluoghi e fornire ogni supporto occorrente all'installazione ed alla manutenzione dell'impianto, garantendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'utilizzo di energia elettrica per trapani, montacarichi e attrezzi vari, l'utilizzo di acqua, l'utilizzo di piazzali, rimesse o parcheggi. Parimenti, il Proprietario e il Cliente acconsente sin d'ora ad essere contattato da personale designato da ENERVENTI S.p.A. anche telefonicamente dalle ore 9.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali, e a prestare la collaborazione nell'individuare le cause di eventuali inefficienze e malfunzionamenti dell'impianto.
- 5.4 ENERVENTI S.p.A. effettuerà la progettazione e installerà, gestirà e manutenerà l'impianto anche mediante personale specializzato dalla stessa incaricato.
- 5.5 ENERVENTI S.p.A. si obbliga ad installare l'impianto conformemente alla normativa vigente, manovrando e tenendo indenni il Proprietario e il Cliente da ogni possibile pregiudizio.
- 5.6 ENERVENTI S.p.A. si obbliga ad installare, mettere in funzione e collaudare l'impianto entro 6 (sei) mesi dalla data di avveramento di tutte le condizioni di cui ai successivi Punti 9.1, 9.2 e 9.3, fermo comunque restando quanto stabilito al successivo Punto 15.4.
- 5.7 Per installare, gestire e manutenerà l'impianto ENERVENTI S.p.A. potrà accedere all'area concordata per l'installazione dell'impianto sia direttamente che attraverso personale specializzato di propria fiducia, con i mezzi d'opera e di trasporto necessari, utilizzando gli accessi disponibili ed in ogni caso in maniera da arrecare il minor disturbo possibile al Cliente. Ogni intervento necessario per l'installazione, gestione e manutenzione dell'impianto, salvo il caso d'emergenza, sarà svolto nei giorni feriali e comunque dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con preavviso al Proprietario e Cliente di almeno 3 (tre) giorni rispetto alla data di intervento.

6. PROPRIETÀ, UTILIZZO, DEPOSITO E CUSTODIA DELL'IMPIANTO

- 6.1 L'impianto è di proprietà di ENERVENTI S.p.A..
- 6.2 Il Proprietario e il Cliente ha la detenzione dell'impianto, di cui è costituito depositario ai sensi e per gli effetti degli artt. 1768 e ss. del codice civile, e si impegna a utilizzarlo per l'uso determinato dal Contratto e derivante dalla natura dell'impianto, anche al fine di poter usufruire delle particolari agevolazioni previste dalla Fornitura ed allo scopo di incrementare l'efficienza energetica dell'immobile, anche ai sensi del d.lg. n. 115/2008 ("Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" in G.U. n. 154 del 3 Luglio 2008).
- 6.3 Il Proprietario e il Cliente si impegna a custodire l'impianto installato con la dovuta diligenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1768 del codice civile, per tutta la durata contrattuale, e, comunque, fino all'eventuale momento di riconsegna dello stesso per la rimozione ai sensi del precedente Punto 4.4, impegnandosi a non opporre ostacoli all'irraggiamento solare. Il Proprietario e il Cliente si obbliga a preservare l'impianto da tutte le eventuali costrizioni che ne possano impedire le migliori condizioni di funzionamento, nonché da furto, atti vandalici o comunque da azioni dirette a causare danni all'impianto, alle persone e alle cose circostanti.
- 6.4 Il Proprietario e il Cliente si obbliga a non effettuare sull'impianto manomissioni e/o interventi, e ciò né direttamente né attraverso l'impiego di personale non espressamente autorizzato da ENERVENTI S.p.A..
- 6.5 Fermo quanto previsto dal successivo Punto 14.1, punto (iii), qualora l'impianto dovesse subire danneggiamenti che ne pregiudichino, parzialmente o totalmente, il funzionamento a causa della violazione degli obblighi che precedono da parte del Proprietario e il Cliente [art 6.2, 6.3, 6.4], quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere in favore di ENERVENTI S.p.A. una penale di Euro 500,00 (cinquecento,00) + 100,00 (cento,00) Euro/kW per ogni mese o frazione di mese di parziale o totale mancato funzionamento dell'impianto. Qualsiasi malfunzionamento dell'impianto non dovuto alla violazione da parte del Cliente degli obblighi i cui agli articoli 6.2, 6.3 e 6.4 sarà a carico di ENERVENTI S.p.A..
- 6.6 Salvo quanto previsto nel precedente Punto 6.3, il Proprietario e il Cliente non sarà responsabile di eventuali danni che possano derivare all'impianto da caso fortuito e forza maggiore ovvero da atti e omissioni di dipendenti o collaboratori di ENERVENTI S.p.A. addetti alla gestione e manutenzione dell'impianto.
- 6.7 Il Proprietario e il Cliente dovrà provvedere alla manutenzione del tetto/lastrico solare o del luogo su cui insiste l'impianto.
- 6.8 Nell'ipotesi in cui, per iniziativa del Proprietario e il Cliente e/o del Proprietario, dovessero essere eseguiti lavori di ristrutturazione e/o manutenzione ordinaria e/o straordinaria dell'immobile o, comunque, del luogo su cui insiste l'impianto, il Proprietario e il Cliente dovrà garantire, per quanto possibile, la continuità di esercizio dell'impianto. Qualora dovesse risultare necessario rimuovere temporaneamente l'impianto e reinstallarlo, il Proprietario e il Cliente sarà tenuto a richiedere a ENERVENTI S.p.A. di provvedere alla rimozione e, successivamente, alla reinstallazione dell'impianto, nonché a rimborsarne i relativi costi che vengono sin d'ora forfetariamente stabiliti in 1.000,00 (mille,00) Euro/kW. Nel periodo di inutilizzo dell'impianto, lo sconto garantito sulla quota energia dalla Fornitura di ENERVENTI S.p.A. si ridurrà al 5% per un periodo massimo di 3 mesi e al 2% per i mesi successivi.
- 6.9 ENERVENTI S.p.A. si obbliga ad effettuare, nei modi e nei tempi di cui ai Punti 5.6 e 5.7, tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione necessari all'impianto, in proprio o mediante altra impresa designata.
- 6.10 Qualora ENERVENTI S.p.A. non sia in grado di effettuare la manutenzione ordinaria e/o straordinaria dell'impianto per cause imputabili al Proprietario e il Cliente, lo sconto garantito sulla

quota energia dalla Fornitura di ENERVENTI S.p.A. si ridurrà al 2% per un periodo massimo di 2 mesi; successivamente a tale periodo, Proprietario e Cliente per ogni mese di mancata manutenzione sarà tenuto a corrispondere a ENERVENTI S.p.A. una penale di Euro 500,00 (cinquecento,00) per ogni kW installato, salvo il diritto di ENERVENTI S.p.A. di chiedere il maggior risarcimento per i danni causati dall'inadempimento.

- 6.11 Gli importi di cui ai punti 6.5, 6.8 e 6.10 sono espressi in Euro/kW e sono pertanto da moltiplicarsi per la potenza installata dell'impianto; tali importi devono inoltre essere rivalutati in base all'Indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e addizionati di IVA.

7. IL MANDATO

- 7.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Proprietario e il Cliente conferisce a ENERVENTI S.p.A., che accetta, mandato irrevocabile senza rappresentanza, conferito anche nell'interesse della stessa ENERVENTI S.p.A. (di seguito, "Mandato"), a svolgere tutti gli adempimenti necessari ai fini di accedere al servizio di scambio sul posto, compresa la stipula della relativa convenzione con il GSE, ai sensi e per gli effetti di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ARG/elt n. 74/08, Allegato A ("Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP)", attuativa dell'articolo 6 del d.lg. 29 dicembre 2003, n. 387 ("Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" in G.U. 25 del 31 gennaio 2004 - SO n. 17) e successive modifiche.
- 7.2 Il Mandato è altresì conferito in favore di ENERVENTI S.p.A. al fine di consentire a quest'ultima di svolgere tutti gli adempimenti necessari per accedere al servizio di ritiro dedicato dell'energia elettrica prodotta dalla conversione della fonte solare, compresa la stipula della relativa convenzione annuale con il GSE, secondo quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 280/07 ("Modalità e condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239/04" in G.U. n. 284 SO n. 255 del 06 dicembre 2007) e relativo Allegato A, salvo il diritto insindacabile di ENERVENTI S.p.A., che le Parti espressamente riconoscono, di cedere l'energia prodotta dall'impianto sul libero mercato.
- 7.3 Il Proprietario e il Cliente, nella propria qualità di mandante, dichiara di avere sin d'ora per rato e valido l'operato della mandataria ENERVENTI S.p.A..
- 7.4 Il Mandato, conferito anche nell'interesse della mandataria ENERVENTI S.p.A., avrà durata pari alla durata del Contratto e cesserà di avere efficacia in qualsivoglia ipotesi di cessazione dell'efficacia del Contratto.
- 7.5 Resta espressamente inteso e convenuto tra le Parti che, per effetto del Mandato e conformemente a quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ARG/elt 74/08, Allegato A ed altri documenti correlati (quali la relativa "Relazione Tecnica"), il Proprietario e il Cliente rimarrà titolare del punto di scambio, mentre ENERVENTI S.p.A.: (a) assumerà la qualifica di Utente dello Scambio ai sensi della delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ARG/elt 74/08 ("Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP)", con la conseguenza di poter beneficiare del servizio di scambio sul posto e di ottenere il correlato contributo in conto scambio (CCS), divenendo controparte del GSE del contratto per la regolazione dello scambio sul posto e per l'acquisto dell'energia elettrica prelevata sul punto di scambio; (b) assumerà la qualifica di "soggetto responsabile dell'esercizio dell'impianto", come tale legittimato a richiedere ed a beneficiare delle tariffe incentivanti del c.d. conto energia di cui all'articolo 6 del D.M. 19 febbraio 2007 ("Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387" in G.U. n. 45 del 23 Febbraio 2007) e successive modifiche, nonché eventualmente a richiedere e a beneficiare del premio per impianti fotovoltaici abbinati all'uso efficiente di energia, di cui all'articolo 7 del medesimo D.M. 19 febbraio 2007 e successive modifiche.
- 7.6 Resta altresì inteso e convenuto che, in forza del Mandato, ENERVENTI S.p.A. usufruirà del ritiro dedicato a prezzo amministrato delle eccedenze di energia prodotta dall'impianto, secondo quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 280/07 ("Modalità e condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239/04" in G.U. n. 284 SO n. 255 del 06 dicembre 2007).

8. FORNITURA E CORRISPETTIVO DELLE PARTI

- 8.1 Contestualmente alla sottoscrizione del Contratto il Cliente sottoscrive il contratto di fornitura di energia elettrica di cui alla Fornitura, le cui Condizioni Generali di Fornitura sono allegato sub B.
- 8.2 Resta espressamente inteso fra le Parti che il contratto di fornitura di energia elettrica risulta strettamente correlato al Contratto, con la conseguenza che il contratto di fornitura di energia elettrica cesserà di avere efficacia in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto.
- 8.3 Salvo quanto espressamente previsto nelle Condizioni Generali di Fornitura di cui al precedente Punto 8.1, e/o nel Contratto, le Parti convengono che gli obblighi e i diritti nascenti dal Contratto, a carico ed in favore di ciascuna delle Parti, trovano il loro corrispettivo nella possibilità, da parte del Cliente, di usufruire delle condizioni della Fornitura, che risultano assai più vantaggiose rispetto a quelle di mercato, e, da parte di ENERVENTI S.p.A., nella possibilità di usufruire delle tariffe incentivanti del c.d. conto energia nonché di ottenere a proprio favore il Contributo in Conto Scambio ovvero i proventi eventualmente derivanti dal ritiro dedicato o dalla vendita sul mercato libero dell'energia prodotta e immessa nella Rete di Distribuzione dall'impianto.

9. CONDIZIONI SOSPENSIVE E RISOLUTIVE DEL CONTRATTO

- 9.1 Il Contratto è sospensivamente condizionato:
- (i) alla avvenuta consegna, nel rispetto dei termini ivi indicati, dei documenti di cui ai successivi Punti 10.1 e 10.2;
- (ii) al positivo accertamento, da parte di ENERVENTI S.p.A., entro 3 (tre) mesi dalla conclusione del Contratto, della sussistenza delle condizioni di cui alle dichiarazioni e garanzie di cui al Punto 11.1, della veridicità e correttezza delle dichiarazioni e garanzie di cui ai Punti 11.2 e 11.3 e, nel caso di comproprietari dello stesso tetto/lastrico solare, della presentazione da parte del Proprietario della autorizzazione di cui al Punto 10.3.
- In particolare, qualora ENERVENTI S.p.A. non dovesse ricevere, entro i termini ivi indicati, tutti i documenti di cui al Punto 10 ovvero nell'ipotesi in cui, entro il termine di 3 (tre) mesi di cui

alla prima parte del presente Punto, ENERVENTI S.p.A. dovesse accertare l'insussistenza delle condizioni di cui al Punto 11.1 e/o la non veridicità delle dichiarazioni e garanzie di cui ai Punti 11.2 e 11.3, ENERVENTI S.p.A. sarà tenuta a darne immediata comunicazione al Proprietario e Cliente in forma scritta e, al ricevimento di tali comunicazioni, il Contratto si intenderà risolto. Nel caso in cui ENERVENTI S.p.A. accerti la non veridicità delle dichiarazioni e garanzie di cui ai Punti 11.2 e 11.3, ENERVENTI S.p.A. potrà inoltre agire per il rimborso delle spese sostenute sino al momento della risoluzione ed al risarcimento del danno patito.

9.2 Il Proprietario e Cliente si impegna a prestare la dovuta collaborazione - quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, acconsentendo all'accesso nell'immobile da parte di ENERVENTI S.p.A. e dei suoi tecnici o fornendo la documentazione richiesta - affinché ENERVENTI S.p.A. possa accertare il soddisfacimento delle condizioni di cui al Punto 11.1 e la veridicità e correttezza delle dichiarazioni e garanzie da questi prestate ai sensi dei Punti 11.2 e 11.3. Il mancato ed ingiustificato adempimento al predetto obbligo di collaborazione e la conseguente impossibilità da parte di ENERVENTI S.p.A. di poter verificare le condizioni di cui al Punto 11.1 e la veridicità e correttezza delle dichiarazioni e garanzie di cui ai Punti 11.2 e 11.3 equivarranno al mancato avveramento della condizione sospensiva di cui al precedente Punto 9.1.

9.3 Il Contratto è risolutivamente condizionato al verificarsi anche di una sola delle seguenti condizioni:

- (i) impossibilità tecnica di realizzare l'impianto;
- (ii) mancato ottenimento delle autorizzazioni e dei permessi amministrativi necessari alla realizzazione dell'impianto e delle apparecchiature necessarie per il collegamento alla rete, nonché dei relativi misuratori;
- (iii) mancato ottenimento, delle autorizzazioni e dei permessi amministrativi necessari all'accesso alla rete;
- (iv) rigetto da parte del GSE della richiesta di ammissione di ENERVENTI S.p.A. agli incentivi del conto energia di cui al DM 19 febbraio 2007 ("Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387" in G.U. n. 45 del 23 Febbraio 2007);
- (v) mancata attivazione del contratto di scambio sul posto di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ARG/elt 74/08 e relativo Allegato A - ("Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP)");
- (vi) mancata sottoscrizione della convenzione annuale per il ritiro dedicato dell'energia elettrica ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 280/07 - "Modalità e condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239/04" in G.U. n. 284 SO n. 255 del 06 dicembre 2007 - e relativo Allegato A, qualora ENERVENTI S.p.A. decida di proporre istanza per accedere a tale servizio ai fini della prestazione del Contratto;
- (vii) in generale, impossibilità, non imputabile all'inadempimento di una delle Parti, degli obblighi derivanti dal presente Contratto, di procedere alla realizzazione dell'impianto, come nel caso, a titolo meramente esemplificativo, dell'esistenza sull'immobile di vincoli ambientali, architettonici, monumentali o paesaggistici non conosciuti né conoscibili da parte del Proprietario o che dovessero essere imposti a seguito della sottoscrizione del Contratto.

9.4 Qualora si verifichi una delle predette condizioni risolutive, il Contratto si intenderà automaticamente risolto.

10. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

10.1 Nel termine di 30 (trenta) giorni dalla conclusione del Contratto, nel caso in cui sia stata verificata la fattibilità dell'impianto, il Proprietario e Cliente dovrà consegnare a ENERVENTI S.p.A. i seguenti documenti:

- (i) copia dell'atto di provenienza in forza del quale è titolare del diritto di proprietà;
- (ii) visura catastale concernente l'immobile;
- (iii) planimetrie descrittive dell'immobile e, in particolare, della copertura;
- (iv) ove a disposizione, tavola progettuale prospettica dell'immobile;
- (v) la eventuale dichiarazione di cui al Punto 10.2;
- (vi) copia di una bolletta afferente al servizio di fornitura dell'energia elettrica;
- (vii) copia di un valido documento d'identità;
- (viii) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 3, comma 3.3, lettera j) della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ARG/elt 99/08 ("Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica [Testo integrato delle connessioni attive - TICA] in G.U. n. 196 del 22.8.08 - SO n.197);
- (ix) ogni altro documento necessario all'esecuzione del Contratto ed all'attivazione della fornitura che dovesse essere richiesto da ENERVENTI S.p.A..

10.2 Nel caso in cui la superficie del tetto/lastrico solare lo permetta, con il presente Contratto il Proprietario e Cliente, per una durata pari alla vita utile degli impianti fotovoltaici e comunque non superiore a anni 40 (quaranta), riconosce il diritto agli eventuali ulteriori comproprietari dello stesso tetto/lastrico solare di richiedere a ENERVENTI S.p.A. l'installazione di ulteriori impianti, asserviti o ricondotti ai diversi loro contatori di prelievo o unità immobiliari, anche in deroga alla ripartizione millesimale della superficie del suddetto tetto/lastrico solare. Il Proprietario si obbliga a richiedere e ottenere dagli altri comproprietari dello stesso tetto/lastrico solare la loro autorizzazione scritta per l'installazione dell'impianto fotovoltaico, pena, in mancanza, la non validità e la non efficacia del presente Contratto.

11. DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL PROPRIETARIO E CLIENTE

11.1 Il Proprietario e Cliente dichiara la sussistenza delle seguenti condizioni:

- (a) di essere titolare di una connessione in bassa o media tensione alla rete di distribuzione elettrica già in essere (di seguito, "POD"), presso il sito individuato per l'installazione dell'impianto;
- (b) che l'immobile consente il collegamento dell'impianto alla rete elettrica del distributore, secondo le previsioni della normativa tecnica vigente;
- (c) che l'impianto elettrico dell'immobile è stato realizzato a norma di legge;
- (d) che l'immobile è dotato di regolare permesso di costruzione o altro titolo abilitativo necessario ai sensi di legge e che è, sotto tutti i profili, idoneo a ospitare l'impianto;
- (e) che l'immobile presenta caratteristiche idonee alla generazione di energia elettrica dalla conversione della fonte rinnovabile solare e, in particolare, che il tetto/lastrico solare su cui installare l'impianto soddisfa i seguenti requisiti:

- (i) è pertinente a strutture esistenti e agevolmente accessibili;

- (ii) non sussistono sull'immobile vincoli architettonici/urbanistici/ambientali imposti dagli organi competenti e, comunque, divieti imposti dai piani regolatori comunali vigenti e da altre norme urbanistiche che impediscano l'installazione dell'impianto;
- (iii) la superficie utile per l'installazione è pari ad almeno 30 (trenta) metri quadrati in caso di tetto a falda oppure 45 (quarantacinque) metri quadrati in caso di tetto piano;
- (iv) ove il luogo su cui installare l'impianto non sia una copertura piana ma sia una copertura a falda, l'esposizione è a Sud, con tolleranza in più o in meno di 30 gradi;
- (v) non sussistono ombre significative proiettate da eventuali ostacoli presenti sul tetto/lastrico solare stesso o nelle vicinanze (edifici limitrofi, camini, antenne, alberi, campanili, ecc.);
- (vi) le coperture dell'immobile su cui verrà installato l'impianto sono state costruite a norma di legge.

11.2 Contestualmente, il Proprietario e Cliente dichiara e garantisce che l'immobile è libero ed esente da oneri, pesi, vincoli, di qualsiasi natura personale o reale, iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli per ENERVENTI S.p.A., che potrebbero impedire o anche solo limitare o rendere più gravosa a quest'ultima la realizzazione, la gestione e la manutenzione dell'impianto. Il Cliente e Proprietario si impegna a comunicare tempestivamente a ENERVENTI S.p.A. eventuali atti di espropriazione immobiliare ovvero altri atti esecutivi subiti.

11.3 Inoltre il Proprietario e Cliente dichiara e garantisce:

- (a) di versare in buone condizioni economico-finanziarie e di non avere subito iscrizioni pregiudizievoli nel registro dei protesti durante i 5 (cinque) anni precedenti, impegnandosi a comunicare immediatamente a ENERVENTI S.p.A. qualsiasi evento modificativo della suddetta situazione;
- (b) di non versare in stato di scioglimento o liquidazione né che sussistono i presupposti per poter assumere la relativa deliberazione;
- (c) di non essere insolventi o falliti, né di essere oggetto di istanze di fallimento proposte da terzi, né che la proposizione di tali istanze o la richiesta di ammissione a procedure concorsuali o di amministrazione controllata è stata ad oggi in alcun modo minacciata;
- (d) di non essere parte di accordi che comportino la cessione dei propri beni ai creditori né a diversi accordi di ristrutturazione del debito;
- (e) di avere piena capacità, titolo e potere di stipulare il Contratto e darvi interamente esecuzione adempiendo le proprie obbligazioni e riconoscendo la validità ed efficacia del presente Contratto.

12. OBBLIGAZIONI ULTERIORI DEL PROPRIETARIO E CLIENTE

12.1 In aggiunta a quanto previsto in altre parti del Contratto, il Proprietario e Cliente si obbliga a:

- (a) mantenere attivo, per tutta la durata contrattuale, il punto di prelievo (POD), di cui all'articolo 11.1, lettera a), cui è connesso l'impianto;
- (b) farsi carico di tutti gli eventuali esborsi che ENERVENTI S.p.A. dovrà sostenere ai fini dell'adempimento ai compiti ad essa delegati dal Proprietario e Cliente, con esclusione delle spese normalmente necessarie, che rimarranno a carico di ENERVENTI S.p.A.. In tale prospettiva le Parti espressamente convengono che le spese che rimangono in carico ad ENERVENTI S.p.A. devono ritenersi limitate alle seguenti: (i) contributo da riconoscere al gestore della rete elettrica per lo svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione della interconnessione alla rete di distribuzione locale; (ii) contributi da riconoscere al GSE per l'accesso al servizio di scambio sul posto, al ritiro dedicato dell'energia elettrica o agli incentivi del conto energia; (iii) contributi da riconoscere al comune nel cui territorio verrà realizzato l'impianto per la presentazione della comunicazione preventiva di cui all'articolo 11, comma 3 del d.l.g. n. 115/2008 ("Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" in G.U. n. 154 del 3 Luglio 2008), della dichiarazione di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del d.P.R. n. 380/2001 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" in G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001 - SO n. 239) o di ogni altro titolo urbanistico richiesto dalla normativa regionale in concreto applicabile.

12.2 Il Proprietario e Cliente dichiara e garantisce di prestare ogni collaborazione, compresa la sottoscrizione di eventuali documenti, istanze o moduli necessari al fine di consentire a ENERVENTI S.p.A. di ottenere qualsivoglia permesso o autorizzazione che in base alla disciplina nazionale o regionale o comunale sia necessaria per l'installazione dell'impianto.

12.3 A tal fine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Proprietario e Cliente si impegna a fornire tutti i dati e le informazioni necessarie oltre che a sottoscrivere tutti i documenti e i moduli richiesti dalla Pubblica Amministrazione, affinché ENERVENTI S.p.A. possa presentare la documentazione richiamata al Punto 13.1.

13. OBBLIGAZIONI ULTERIORI DI ENERVENTI S.p.A.

13.1 In aggiunta a quanto previsto in altre parti del Contratto, ENERVENTI S.p.A. si impegna inoltre:

- 1. a gestire l'impianto in qualità di "Soggetto responsabile" ai sensi del D.M. 19 febbraio 2007 ("Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387" in G.U. n. 45 del 23 Febbraio 2007);
- 2. ad avviare ed effettuare tutte le attività necessarie per conseguire i permessi e le autorizzazioni per l'installazione dell'impianto e la sua entrata in esercizio, quali, a titolo esemplificativo e senza pretesa di esautività, la presentazione della comunicazione preventiva di cui all'articolo 11, comma 3, del d.l.g. n. 115/2008 ("Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" in G.U. n. 154 del 3 Luglio 2008), la redazione e la presentazione della dichiarazione di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del d.P.R. n. 380/2001 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" in G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001 - SO n. 239) o l'ottenimento degli altri titoli autorizzatori richiesti dalla normativa regionale applicabile, le istanze al GSE per tutti i casi di competenza di quest'ultimo, nonché le richieste al distributore di energia elettrica per l'attivazione dell'impianto;
- 3. ad effettuare la fornitura di energia elettrica all'utenza (POD) di cui all'articolo 11, comma 11.1, lettera a), alle condizioni previste per la Fornitura di cui al Punto 8.

14. CLAUSE RISOLUTIVE ESPRESSE

14.1 Le Parti espressamente convengono che il Contratto verrà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 codice civile, con diritto per ENERVENTI S.p.A. di ottenere il risarcimento del danno dalla stessa subito, nel caso in cui il Proprietario e Cliente non adempia in modo puntuale alle seguenti obbligazioni:

- (i) garantire a ENERVENTI S.p.A., finché ne abbia titolo, la piena disponibilità dell'immobile per

tutta la durata del Contratto, onde consentire a quest'ultima di esercitare liberamente ed in modo indisturbato i diritti e di adempiere agli obblighi sulla stessa gravanti in forza del Contratto;

(iii) consentire l'accesso ai tecnici designati da ENERVENTI S.p.A. e fornire il supporto logistico per la realizzazione e la manutenzione dell'impianto di cui al Punto 5.3;

(iii) adempiere agli obblighi sullo stesso gravanti quale depositario e custode ai sensi del Punto 6;

(iv) utilizzare l'energia elettrica prelevata per gli usi previsti dal Contratto ed in conformità alle migliori regole di prudenza e sicurezza.

15. DIRITTO DI RECESSO

15.1 Qualora nel corso della durata contrattuale si verificino circostanze che pregiudichino la produttività dell'impianto, per cause non imputabili a ENERVENTI S.p.A. e al Proprietario e Cliente - come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso di frapposizione da parte di un terzo di ostacoli all'irraggiamento solare - ENERVENTI S.p.A. potrà recedere dal Contratto prima della data di naturale scadenza di cui al Punto 4.2.

In tal caso, il recesso avrà efficacia a partire dal trentesimo giorno successivo al ricevimento, da parte del Proprietario e Cliente, di una comunicazione trasmessa con lettera raccomandata A/R contenente la comunicazione della volontà di ENERVENTI S.p.A. di avvalersi del diritto di recesso. Nel caso di esercizio del diritto di recesso di cui al presente Punto, ENERVENTI S.p.A. avrà il diritto di rimuovere l'impianto a proprie spese. In tal caso, il Proprietario e Cliente, ove preferisca trattenere l'impianto, potrà decidere di acquistare l'impianto corrispondendo in favore di ENERVENTI S.p.A. l'importo determinato secondo il Punto 15.9.

15.2 A ENERVENTI S.p.A. è espressamente riconosciuto il diritto di recedere dal Contratto nel caso in cui per qualsiasi causa alla stessa non imputabile venga meno il contratto di fornitura dell'energia elettrica di cui alla Fornitura, le cui Condizioni generali sono allegate sub B. In tal caso il recesso avrà efficacia a partire dal trentesimo giorno successivo al ricevimento, da parte del Proprietario e Cliente, di una comunicazione trasmessa con lettera raccomandata A/R contenente la comunicazione della volontà di ENERVENTI S.p.A. di avvalersi del diritto di recesso. Nel caso di esercizio del diritto di recesso di cui al presente comma, ENERVENTI S.p.A. avrà il diritto di rimuovere l'impianto richiedendo quale rimborso dei costi sostenuti il pagamento dell'importo previsto al successivo Punto 15.6. Nel caso di esercizio del diritto di recesso da parte di ENERVENTI S.p.A. ai sensi del presente comma, il Proprietario e Cliente, ove preferisca trattenere l'impianto, potrà decidere di acquistare l'impianto medesimo corrispondendo in favore di ENERVENTI S.p.A. l'importo determinato secondo il successivo Punto 15.9.

15.3 ENERVENTI S.p.A. potrà recedere unilateralmente dal Contratto prima della data di naturale scadenza di cui al Punto 4.2, dandone comunicazione scritta con raccomandata A/R al Cliente ed al Proprietario con un preavviso di almeno trenta (trenta) giorni rispetto alla data di decorrenza del recesso medesimo, nel caso di istanza di fallimento, di assoggettamento ad una delle altre procedure concorsuali del Proprietario e Cliente o in caso di assoggettamento del Proprietario e Cliente ad azioni esecutive in loro danno o in caso di iscrizione del Proprietario e Cliente nei registri dei protesti. ENERVENTI S.p.A. potrà inoltre recedere unilateralmente dal Contratto in caso di dichiarazioni non veritiere di cui al Punto 11.3 da parte del Proprietario e Cliente. Nel caso di esercizio del diritto di recesso di cui al presente comma, ENERVENTI S.p.A. avrà il diritto di rimuovere l'impianto a proprie spese. In tal caso, il Proprietario e Cliente, ove preferisca trattenere l'impianto, potrà decidere di acquistare l'impianto medesimo corrispondendo in favore di ENERVENTI S.p.A. l'importo determinato secondo il successivo Punto 15.9.

15.4 ENERVENTI S.p.A. ha la facoltà di recedere dal Contratto, prima della data di naturale scadenza di cui al Punto 4.2 ed in un momento precedente all'installazione dell'impianto, senza che da tale decisione possa derivare alcun diritto o pretesa da parte del Proprietario e Cliente. In tal caso, ENERVENTI S.p.A. dovrà darne comunicazione scritta con raccomandata A/R al Cliente ed al Proprietario con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data in cui il recesso avrà effetto.

15.5 Il Proprietario e Cliente ha la facoltà di recedere dal Contratto prima della data di naturale scadenza di cui al Punto 4.2., dandone comunicazione scritta con raccomandata A/R a ENERVENTI S.p.A. ed al Proprietario, con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi, scegliendo una delle due opzioni di definite nei successivi Punti (recesso senza acquisto dell'impianto e recesso con acquisto dell'impianto).

15.6 Recesso senza acquisto dell'impianto - Il Proprietario e Cliente si impegna a corrispondere a ENERVENTI S.p.A. un indennizzo per i costi sostenuti per la realizzazione, attivazione e rimozione dell'impianto, così come indicato dalla seguente formula: € 600,00 x (20 - numero anni trascorsi di efficacia del presente contratto).

15.7 L'importo derivante dalla formula di cui al Punto 15.6 è da intendersi per ogni singolo kW installato; è, pertanto, da moltiplicarsi per la potenza installata dell'impianto; gli importi devono, inoltre, essere rivalutati in base all'indice Istat e addizionati di IVA.

15.8 Il recesso anticipato dal Contratto senza acquisto dell'impianto comporta l'attribuzione del diritto di ENERVENTI S.p.A. di rimuovere l'impianto stesso entro 7 (sette) mesi dalla ricezione della comunicazione di recesso.

15.9 Recesso con acquisto dell'impianto - Il Proprietario e Cliente ha facoltà di recedere anticipatamente dal Contratto impegnandosi contestualmente ad acquisire la proprietà dell'impianto, versando a ENERVENTI S.p.A. un corrispettivo così come indicato dalla seguente formula: € 500,00 x (20 - numero anni trascorsi di efficacia del presente contratto).

15.10 L'importo derivante dalla formula di cui al Punto 15.9 è da intendersi per ogni singolo kW installato; è, pertanto, da moltiplicarsi per la potenza installata dell'impianto; gli importi devono, inoltre, essere rivalutati in base all'indice Istat dei prezzi al consumo per la famiglia di operai e impiegati e addizionati di IVA.

15.11 Il recesso anticipato dal Contratto con acquisto dell'impianto comporta l'impegno da parte del Proprietario e Cliente a sottoscrivere, entro 2 (due) mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 15.5, un contratto di acquisto dell'impianto, alle condizioni economiche indicate al Punto 15.9. Nel caso in cui, entro il suddetto termine, il Proprietario e Cliente ed ENERVENTI S.p.A. non dovessero avere concluso il contratto di acquisto dell'impianto, il Proprietario e Cliente potrà soltanto recedere dal Contratto senza aver diritto ad acquistare l'impianto corrispondendo a ENERVENTI S.p.A. l'indennizzo di cui al Punto 15.6, ovvero potrà decidere di ripristinare la naturale scadenza del Contratto medesimo.

15.12 Fuori dai casi previsti nel presente articolo 15 e dal successivo articolo 16, è consentito al Cliente di recedere dal Contratto, nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione del Contratto e l'installazione dell'impianto, con il pagamento di una penale a favore di ENERVENTI S.p.A. così quantificata:

1) nel caso di proprio recesso, decorso il periodo riconosciuto per il ripensamento, prima del sopralluogo finalizzato all'installazione dell'impianto fotovoltaico, € 500 per i costi commerciali e amministrativi sostenuti nel frattempo da ENERVENTI S.p.A.

2) nel caso di proprio recesso nel periodo intercorrente tra il sopralluogo tecnico e l'installazione dell'impianto, € 1.500,00 per ogni kW da installarsi per 20 (pari agli anni di durata del Contratto). Si stabilisce fin d'ora, ai fini della quantificazione della penale, che il numero di kW da installarsi è non meno di 5; la penale minima sarà quindi pari a € 7.500.

16. ULTERIORI IPOTESI DI RECESSO DEL PROPRIETARIO E DEL CLIENTE

16.1 Il Proprietario e Cliente potrà recedere dal Contratto e senza alcuna penalità, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione del Contratto, inviando a ENERVENTI S.p.A. entro il predetto termine, mediante telegramma, telex, posta elettronica o fax, da confermarsi entro le successive 48 (quarantotto) ore per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione con la quale manifestino la volontà di recedere dal Contratto.

16.2 Qualora il Contratto sia stato concluso attraverso l'uso di tecniche di comunicazione a distanza, il Proprietario e Cliente potrà recedere dal Contratto senza oneri entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data del ricevimento di tali mezzi di comunicazione. Anche in tal caso troveranno applicazione le modalità di conferma di cui al precedente Punto 16.1.

17. CESSIONE DEL CONTRATTO

17.1 Le Parti convengono espressamente che ENERVENTI S.p.A. ha in qualunque momento la facoltà di cedere a terzi il Contratto, a seguito di comunicazione scritta da trasmettere alle altre Parti mediante lettera raccomandata A/R da inviare con un preavviso di 1 (un) mese dalla data in cui la cessione è destinata a produrre effetto. A seguito della cessione del Contratto, tutte le obbligazioni poste contrattualmente in capo ad ENERVENTI S.p.A. si intendono trasferite di diritto al soggetto cessionario, che dovrà assicurare i medesimi standard prestazionali garantiti da ENERVENTI S.p.A. ed il soggetto cessionario risulterà titolare del medesimo diritto di utilizzare l'impianto ai fini della produzione di energia elettrica dalla conversione della fonte solare in precedenza assentito in favore di ENERVENTI S.p.A.

18. TOLLERANZA E MODIFICHE DEL CONTRATTO

20.1 L'eventuale tolleranza, ad opera di una delle Parti, di comportamenti posti in essere da altre Parti in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere il rispetto di tutti i termini e condizioni qui previsti.

20.2 I termini e le condizioni contenute nel Contratto costituiscono le complete intese intercorse tra le Parti e sostituiscono tutti gli eventuali precedenti patti, sia verbali sia scritti, intercorsi tra le stesse, con riferimento alle materie trattate nel medesimo. Nessun accordo o patto che modifichi o ampli il Contratto sarà vincolante tra le Parti, salvo che sia concluso per iscritto, si riferisca espressamente al Contratto e sia sottoscritto dalle Parti a mezzo di rappresentanti muniti dei necessari poteri.

21. COMUNICAZIONI

21.1 Eventuali comunicazioni, richieste di informazioni e reclami da effettuarsi in relazione al Contratto dovranno essere inviate al Cliente, al proprietario o a ENERVENTI S.p.A. ai recapiti riportati nella Proposta Commerciale.

22. FORO COMPETENTE

22.1 Il Foro competente a dirimere qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra le Parti nell'interpretazione e/o nell'esecuzione del presente Contratto è quello individuato in base ai criteri per la determinazione della competenza disciplinati dal Codice di Procedura Civile.

23. NORME APPLICABILI

23.1 Per quanto non disciplinato nel Contratto dalle Parti, si rinvia alle norme del codice civile e, in quanto direttamente applicabili, alle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.

24. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

24.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali" - di seguito, "Codice protezione dati personali" in G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 - SO n. 123):

(a) con la sottoscrizione del Contratto le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto, ai sensi dell'articolo 13 ("Informativa") del Codice Protezione Dati Personali, che i dati personali raccolti in relazione al Contratto saranno oggetto di trattamento, anche tramite l'utilizzo di strumenti elettronici, esclusivamente da parte del personale espressamente incaricato che vi avrà accesso o da parte di eventuali fornitori esterni di servizi, che verranno a tal fine nominati responsabili del trattamento, (i) per le finalità di cui al Contratto e per l'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali e legali nonché (i) per fini promozionali e di marketing (ad es. per la promozione e/o vendita di prodotti e/o servizi, per l'elaborazione di ricerche di mercato, per l'invio di materiale pubblicitario e di informazioni commerciali, anche via e-mail, etc.), qualora il Cliente abbia manifestato il proprio consenso al trattamento;

(b) il conferimento dei dati personali per le finalità è necessario per l'esecuzione contrattuale, non potendosi, in tutto o in parte, procedere con una corretta esecuzione in mancanza di tali dati personali;

(c) i dati personali potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in Italia per le medesime finalità di cui alla lettera (a) punto (i), mentre per quanto attiene alle finalità di cui alla lettera (a) punto (i) non saranno comunicati a terze parti; i dati personali non saranno, in ogni caso, oggetto di diffusione;

(d) le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in relazione al trattamento dei dati personali di cui al presente punto, esse hanno il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che le riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile, di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento. Le Parti hanno inoltre il diritto di aggiornare, rettificare, integrare, cancellare ed opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dall'articolo 7 ("Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti") del Codice Protezione Dati Personali nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 ("Esercizio dei diritti"; "Modalità di esercizio"; "Riscontro all'interessato") del medesimo provvedimento normativo.